

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	19
FINANZE (VI)	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	41
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	89
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	90
AFFARI SOCIALI (XII)	»	153
AGRICOLTURA (XIII)	»	164
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	166

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	183
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	185
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	187

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (Doc. XXVII, n. 20) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e rinvio*) 3

AUDIZIONI

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Interviene la Ministra della difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (Doc. XXVII, n. 20).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e rinvio).

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni

contrarie, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Rivolge, quindi, preliminarmente un indirizzo di saluto alla Ministra della difesa ed ai parlamentari presenti.

La Ministra Roberta PINOTTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori la deputata Donatella DURANTI (SEL), i senatori Giorgio NAPOLITANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI-MAIE) e Paolo ROMANI (FI-PdL), la Ministra della difesa Roberta PINOTTI e il deputato Gian Piero SCANU (PD).

Formulano, quindi, quesiti ed osservazioni i senatori Riccardo CONTI (FI-PdL), Aldo DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), Roberto COTTI (M5S) e Luigi ZANDA (PD), la deputata Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Fabrizio CICCHITTO, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati*, il senatore Lorenzo BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI-MAIE), il deputato

Massimo ARTINI (Misto-AL), i senatori Giorgio NAPOLITANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI-MAIE), Vito VATTUONE (PD), Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*, i deputati Donatella DURANTI (SEL) e Francesco Saverio GAROFANI (PD), il senatore Bruno MARTON (M5S), i deputati Giorgio ZANIN (PD) e Francesco MONACO (PD).

La Ministra Roberta PINOTTI fornisce, in via incidentale, alcune notizie sulla cessione di materiale militare al governo egiziano.

Intervengono sul punto i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL) e Donatella DURANTI (SEL), cui replica la Ministra Roberta PINOTTI.

Nicola LATORRE, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	10

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*) all'articolo aggiuntivo del

Governo 3.0100 (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 aprile 2015*), nonché di aver presentato due emendamenti (*vedi allegato 1*). Ricorda inoltre che sono stati già presentati emendamenti al testo base nella seduta del 27 novembre scorso.

Anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Marazziti, esprime il parere sugli emendamenti presentati. Esprime parere contrario sull'emendamento Ferraresi 3.1, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.100 e 3.101 da lei presentati, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 3.2 e 3.3, parere favorevole sul subemendamento Ferraresi 0.3.0100.1, ove riformulato, parere contrario sui subemendamenti Ferraresi 0.3.0100.2 e 0.3.0100.3 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.0100 del Governo.

Il Viceministro Enrico Costa esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono l'emendamento Ferraresi 3.1, e

approvano gli emendamenti del relatore 3.100 e 3.101 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.101 non saranno posti in votazione gli emendamenti 3.2 e 3.3.

In relazione al subemendamento Ferraresi 0.3.0100.1, diretto a sopprimere il principio secondo cui l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, deve dare esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non può essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Chiede al presentatore di riformulare l'emendamento trasformandolo in emendamento modificativo (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione anche se continua a mantenere forti perplessità sulla disposizione che intendeva sopprimere in quanto ritiene che l'esecuzione di decisioni giudiziarie di altri Stati che possono aver per oggetto fatti che non siano previsti dalla legge italiana come reato possa rappresentare una eccessiva cessione di sovranità da parte del nostro Stato.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, osserva che il rischio paventato dal deputato Ferraresi è in realtà infondato in quanto la disposizione contiene una clausola che fa salvo sempre e comunque il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che proprio la presenza di tale clausola lo induce ad accettare la proposta di riformulazione del subemendamento per quanto permangono ancora delle perples-

sità sulla disposizione che inizialmente intendeva sopprimere.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.3.0100.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.0100.2 diretto a introdurre una disposizione volta a garantire il rispetto degli accordi internazionali da attivarsi in caso di diniego immotivato o contrastante con il diritto da parte un altro Stato, di procedere a quanto richiesto dall'autorità giudiziaria competente. Nell'emendamento si prevede anche una relazione del Governo alle Camere sul punto. Ritiene che tale disposizione sarebbe utile in casi simili a quello che ha visto coinvolti i Marò italiani.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, osserva che la questione merita un ulteriore approfondimento che potrebbe essere fatto in Assemblea.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.3.0100.2.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.0100.3 diretto a conferire nuovamente al Ministro della giustizia la competenza in merito alle domande di estradizione. Ritiene che si tratti di un filtro irrinunciabile considerato che spesso le richieste di estradizione provengono da Stati con ordinamenti non sempre democratici.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritiene che sia estremamente grave il metodo utilizzato dal Governo nel caso in esame di introdurre in un testo attraverso un emendamento una corposa riforma in materia di assistenza giudiziaria, estradizione, riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e di esecuzione di sentenze penali italiane all'estero. Si tratta di un tema estremamente delicato che attiene in maniera

diretta alla sovranità dello Stato italiano. Per tali ragioni annuncia il proprio voto contrario all'articolo aggiuntivo del Governo 3.100.

Vittorio FERRARESI (M5S) condivide le critiche sullo svolgimento dell'*iter* legislativo, ritenendo grave che attraverso un emendamento del Governo si sia introdotta nel testo la riforma del titolo XI del codice di procedura penale. Ritiene che in questo caso il Governo si sia superato nella sua attività di prevaricazione del Parlamento. Annuncia che il suo gruppo

per tale ragione voterà contro il provvedimento.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono il subemendamento Ferraresi 0.3.0100.3 e approvano l'articolo aggiuntivo del Governo 3. 0100 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3. 100. Il relatore per la II Commissione.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3. 101. Il relatore per la II Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
DEL GOVERNO 3.0100.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il punto 6.

0. 3. 0100. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 8) inserire il seguente:

« 9) prevedere specifiche procedure finalizzate al rispetto degli accordi internazionali da attivarsi a cura del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della Giustizia, in caso di diniego immotivato o contrastante con le norme applicabili, da parte di uno Stato membro, di procedere a quanto richiesto dall'autorità giudiziaria competente, prevedendo, altresì, che il Ministro degli esteri presenti una relazione, in merito, alle Camere;

prevedere che gli interessati possano ricorrere all'autorità giurisdizionale amministrativa in caso di mancata o tempestiva attivazione del Ministro ovvero in caso di contraddittorietà, incompletezza, illogicità della relazione ».

0. 3. 0100. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera b) il punto 1) è sostituito dal seguente:

« 1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo nei seguenti casi:

a) quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato;

b) quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;

c) quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che

l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

d) quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

Per tutti i casi di cui ai punti che precedono, prevedere che della decisione

di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria ».

0. 3. 0100. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3. 100. Il relatore per la II Commissione.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3. 101. Il relatore per la II Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
DEL GOVERNO 3.0100.

Al comma 1, lettera d), n. 6, dopo le parole: « della legge » inserire le seguenti: « in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea ».

Conseguentemente sopprimere le parole: « anche nel caso in cui il fatto non sia previsto dalla legge come reato dalla legge nazionale ».

0. 3. 0100. 1. *(nuova formulazione).*

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« ART. 3-bis.

(Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del Libro XI del codice di procedura

penale, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) In materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguardi acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possano svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica pre-

senti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorra l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiersi in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiersi, dandone comunicazione al ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerga l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa aver luogo mediante video conferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti au-

torità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;

10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate di risoluzione di eventuali contrasti;

11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e con modalità analoghi a quelle dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti ed informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

b) In materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che della decisione di non dare corso alla domanda

di estradizione il ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;

3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al ministro della giustizia;

4) prevedere che la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

5) prevedere il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;

7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resti sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e da revocarsi anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;

8) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche

ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;

9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;

c) In materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;

2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;

d) In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecu-

zione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguirsi nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali si sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere richiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia

previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di altro Stato membri dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per esprimere il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti

legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

ART. 3-ter.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).

1. All'articolo 708 del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato per altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia

stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del ministro della giustizia, sino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore ai sei mesi ».

ART. 3-quater.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3-bis e 3-ter della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, della presente legge, determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri ».

Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, in fine, aggiungere le seguenti parole: « nonché delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive ».

3. 0100. Il Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nell’ambito del Pacchetto « Unione dell’energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell’energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell’energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l’obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) (*Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 15

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della *Trans Adriatic Pipeline* (TAP) nell’ambito del Pacchetto « Unione dell’energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell’energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell’energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l’obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) 16

AUDIZIONI

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione di rappresentanti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nell’ambito del

Pacchetto « Unione dell’energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell’energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici

mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Guido Pier Paolo BORTONI, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico* e Alberto BIANCARDI, *componente del collegio dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Ermete REALACCI, *presidente*, e i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Stella BIANCHI (PD), Davide CRIPPA (M5S) Ludovico VICO (PD), Giovanna SANNA (PD) e Marietta TIDEI (PD).

Guido Pier Paolo BORTONI, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico*, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 maggio 2015.

Audizione di rappresentanti della *Trans Adriatic Pipeline* (TAP) nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final).

L'audizione si è svolta dalle 16 alle 16.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.
Doc. XXII n. 38 Fedriga.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 18 maggio prossimo, alle ore 12. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative

alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1 ^a e 2 ^a del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 9.55

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, da conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni competenti.

Jole SANTELLI (FI-PdL) rileva di aver presentato una serie di emendamenti sostanzialmente soppressivi del testo senza poi partecipare alla seduta della Commissione nella quale si sono esaminati gli emendamenti non per mancanza di rispetto verso la Presidenza della Commissione o i colleghi, quanto piuttosto per la consapevolezza che anche in questo caso vi sarebbe stato un finto esame degli emendamenti, secondo una prassi cara al Governo secondo cui l'esame dei provvedimenti viene fatto presso un solo ramo del Parlamento, lasciando all'altro il compito di ratificare. Nel caso in esame, è stato posto a lunedì scorso il termine per la presentazione degli emendamenti, i quali sono stati esaminati in una sola seduta, ed oggi è già prevista la discussione sulle linee generali in Assemblea.

Per quanto attiene al merito, evidenzia come, al contrario di quanto fatto nella

scorsa legislatura quando si è approvato la cosiddetta legge Severino, il testo si limiti ad affrontare il tema della lotta alla corruzione sotto l'ottica riduttiva dell'inasprimento delle pene, mentre, invece, occorrono interventi volti a prevenire il fenomeno corruttivo specialmente attraverso una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa. Come ha avuto modo di dichiarare il Presidente del Consiglio e lo stesso Ministro della Giustizia in occasione dell'esame al Senato, non è l'inasprimento delle pene che garantisce la sconfitta della corruzione.

Nel testo, inoltre, sono contenute delle disposizioni molto gravi come quella sulla « premialità », che peraltro sono proprio quelle che aveva chiesto il *Pool* di Milano nel 1992, secondo una visione che parifica il legame corruttivo al vincolo dell'associazione di stampo mafioso.

Conclude sottolineando la pochezza di un testo che avrà come unico risultato concreto l'interruzione il *counter* di *Sky tg 24*.

Il viceministro Enrico COSTA fa presente che al Senato si è svolto un dibattito molto serrato al quale il Governo ha partecipato attivamente anche attraverso la presentazione, su forti pressioni della Commissione, dell'emendamento sul falso in bilancio, poi approvato. Osserva che il testo in esame affronta alcuni temi che si intersecano con altri temi contenuti in altri provvedimenti, come ad esempio quello sulla prescrizione, in merito ai quali occorrerà fare un coordinamento. Ricorda a tale proposito l'intervento del Ministro Orlando in Assemblea quando la Camera ha approvato il testo sulla prescrizione.

Non condivide le critiche dell'onorevole Santelli sulla questione della cosiddetta premialità, rilevando come in realtà il testo si limiti a prevedere una circostanza attenuante nel caso in cui l'imputato o l'indagato fornisca un contributo utile alle indagini. Si tratta di una norma essenziale nella lotta contro la corruzione, considerato che tale reato è caratterizzato da un vincolo molto stretto tra il corrotto ed il corruttore che lo Stato ha l'obbligo di rompere.

In merito all'esame presso la Camera, il Governo si è limitato a rispettare la volontà della Commissione giustizia che ha inteso non modificare il testo ritenendo sufficiente l'esame svolto al Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica all'onorevole Santelli in merito all'insufficienza del testo in esame facendo presente che questo è diretto a completare il lavoro svolto nella scorsa legislatura quando si è approvata la cosiddetta legge Severino senza poter chiudere in maniera esaustiva, a causa dell'improvvisa apposizione della questione di fiducia, la parte relativa alla risposta sanzionatoria penale.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene molto grave quanto dichiarato dal Vice Ministro che ha fatto intendere che il testo è stato bloccato per lungo tempo al Senato e che il Governo è favorevole al fatto che presso la Camera non ci sia sostanzialmente alcun dibattito. A questo proposito ricorda che l'esame in Commissione giustizia è stato di fatto bloccato da una dichiarazione del relatore che ha richiamato in seduta un'agenzia Ansa nella quale venivano riportate le dichiarazioni del Presidente del Consiglio secondo il quale il testo deve essere necessariamente approvato entro il 31 maggio, escludendo così la possibilità di qualsiasi modifica. A tale proposito si chiede per quale ragione la maggioranza abbia acconsentito lo svolgimento di audizioni.

Conclude dichiarando il voto contrario del suo gruppo su un testo che ha troppe carenze per poter essere valutato positivamente.

Walter VERINI (PD) considera del tutto condivisibili le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito all'approvazione entro il mese di maggio della legge anti corruzione considerato che si tratta di un provvedimento atteso non soltanto dal paese ma anche dall'Europa che segue con molta attenzione la questione della legalità in Italia. All'onorevole Santelli ricorda che sono stati approvati diversi emendamenti che fanno sistema con quello in corso

d'esame. In particolare, ricorda l'introduzione del reato di auto riciclaggio e la sostanziale modifica del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Occorre tenere conto, inoltre, che è stato da poco trasmesso dal Senato il disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione che è diretto a rendere più agevole, meno discrezionale e più trasparente l'attività della PA. Non si può inoltre non ricordare che la Camera ha approvato una sostanziale modifica della disciplina della prescrizione che prevede, tra l'altro, l'aumento specifico della prescrizione dei reati di corruzione. Conclude sottolineando come il testo in esame rappresenti una importante spinta alla lotta contro la corruzione, esprimendo forte perplessità sull'atteggiamento di coloro che, anziché avere un atteggiamento costruttivo, cerca di ostacolare l'approvazione del testo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole David Ermini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Jole SANTELLI (FI-PdL) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che è stato avviato il procedimento per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Considerato che il Governo ed alcuni gruppi non hanno ancora dato il loro consenso al trasferimento di sede e che comunque sono stati espressi i pareri di competenza dalle Commissioni, ritiene opportuno comunque concludere l'esame in sede referente.

Fa presente che ciò non preclude la possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Walter Verini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Sospende pertanto brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11.15.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2015.

Jole SANTELLI (FI-PdL) annuncia che ritira tutti gli emendamenti da lei presentati, avendo preso atto che tra il relatore ed il Governo sono intervenuti degli accordi che si tramuteranno in proposte di riformulazioni che saranno sicuramente approvate dalla maggioranza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle proposte emendative Gitti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, per l'emendamento Verini 1.55 (*vedi allegato*). Formula parere contrario sugli emendamenti Guerini 1.34, 1.33, Schullian 1.1, Guerini 1.36. Si rimette alle valutazioni della Commissione per la proposta emendativa Guerini 1.35. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.59, Gitti 1.12 e 1.13. Formula parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, per l'emendamento Verini 1.30 (*vedi allegato*). Esprime parere contrario per i successivi emendamenti Mazziotti Di Celso 1.51, Paglia 1.16 e 1.17, Farina 1.18, Mazziotti Di Celso 1.52, Guerini 1.37 e Mazziotti Di Celso 1.53. Formula parere favorevole, previa riformulazione, per l'emendamento Verini 1.31 (*vedi allegato*) e parere contrario per le successive proposte emendative Schullian 1.2, Guerini 1.38, Schullian 1.3, Guerini 1.39, Schullian 1.4, Guerini 1.40, 1.41 e 1.42, Mazziotti Di Celso 1.58, Guerini 1.43, Mazziotti Di Celso 1.54, Guerini 1.44 e 1.45, Schullian 1.5, Mazziotti Di Celso 1.55. Si rimette alle valutazioni della Commissione per la proposta emendativa Colletti 1.50. Esprime parere contrario sugli emendamenti Guerini 1.46 e 1.47, Mazziotti Di Celso 1.56, Guerini 1.48, Schullian 1.6 e 1.7, Guerini 1.49, 1.70 e 1.51, Mazziotti Di Celso 1.57, Sannicandro 1.14 e 1.15 e Guerini 1.52. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 1.010. (*ex 1.32*) e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.100 e 3.100.

Il viceministro Enrico COSTA, esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'emendamento Colletti 1.50 sul quale esprime parere contrario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Walter VERINI (PD) dichiara di accettare tutte le riformulazioni proposte dal relatore e dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Verini 1.55 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.55 (*nuova formulazione*) non sono posti in votazione gli emendamenti 1.34, 1.33 e 1.36.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.1, 1.59, 1.12 e 1.13, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Il viceministro Enrico COSTA, invita l'onorevole Giuseppe Guerini, che accetta la sollecitazione, a ritirare al fine di un ulteriore approfondimento per l'Assemblea, il proprio emendamento 1.35.

La Commissione approva l'emendamento Verini 1.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.30 (*nuova formulazione*) non è posto in votazione l'emendamento 1.37.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.51, 1.16, 1.17, 1.18, 1.52, 1.53, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.30 (*nuova formulazione*) non sono posti in votazione gli emendamenti 1.51, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.52.

La Commissione approva l'emendamento Verini 1.31 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.58, 1.54, 1.5, 1.55, 1.56, 1.6, 1.7, 1.57, 1.14, 1.15 si intende che questi vi abbia rinunciato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.31 (*nuova formulazione*), non sono posti in votazione gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.50, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.70, 1.51, 1 e 1.52.

Vittorio FERRARESI (M5S), ritiene che l'emendamento Colletti 1.50, che sottoscrive, non debba essere considerato sostanzialmente precluso, in quanto affronta questioni non toccate dall'emendamento approvato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica che l'emendamento incide formalmente su una disposizione del testo già modificata da un emendamento approvato, per cui formalmente l'emendamento 1.50 non può essere esaminato. Tuttavia, il

contenuto di tale emendamento non è incompatibile con quanto già approvato, per cui lo pone in votazione considerandolo come aggiuntivo di un nuovo articolo nel titolo VII-*bis* del codice di procedura civile di cui all'articolo 1 del testo base.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 1.50 e approva l'articolo aggiuntivo Verini 1.010. (*ex 1.32*) (*vedi allegato*) e gli emendamenti del relatore 2.100 (*vedi allegato*) e 3.100 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.50

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 840-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;

b) al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici »;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma »;

c-bis) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque

giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, è comunque fatta salva l'azione individuale dei soggetti aderenti ».

1. 55. (nuova formulazione) Verini, Ermini.

Al comma 1, capoverso ART. 840-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « atto di citazione » aggiungere le seguenti: « davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità ».

b) dopo il primo comma aggiungere il seguente comma 1-bis:

L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare la agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

c) sostituire il terzo comma e il quarto comma con i seguenti:

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'inammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica di cui al comma 1-bis, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando la inammissibilità è dichiarata a norma del terzo comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

1. 30. (nuova formulazione) Verini, Ermini.

Al comma 1, sostituire dal capoverso ART. 840-quater al capoverso ART. 840-vicies semel con i seguenti:

ART. 840-quater.

(Pluralità delle azioni di classe).

Le azioni di classe proposte presso il medesimo ufficio giudiziario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto sino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter sono riunite.

La causa promossa davanti ad un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area di cui all'articolo 840-ter ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-sexies, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

ART. 840-quinquies.

(Procedimento).

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede a norma dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte ed ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale procede, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti è posto a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

ART. 840-sexies.

(Sentenza).

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per la inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova dei diritti individuali di cui alla lettera b);

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per la eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;

h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Sentito il rappresentante comune, il giudice delegato può in ogni tempo revocarlo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento

delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

ART. 840-septies.

(Modalità di adesione all'azione di classe).

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici. La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: « Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesta che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri »;

h) il conferimento al rappresentante comune, che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentarlo e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, sia di natura sostanziale che processuale, relativi al diritto individuale omogeneo di cui alla domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;

j) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante a norma dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale;

b) o quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca al rappresentante comune del potere di rappresentanza conferito a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

Rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Quando l'azione di classe è stata proposta, a norma dell'articolo 840-quater, terzo e quarto comma, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini rispettivamente previsti dai medesimi commi.

ART. 840-*octies*.

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera e) il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si hanno per non contestati.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce

titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune ed ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*.

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

ART. 840-*novies*.

(Spese del procedimento).

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000 nella misura del 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000 nella misura dell'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000 nella misura dell'1 per cento;

g) oltre 1.000.000 nella misura dello 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al comma precedente sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.

Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liqui-

dato a norma del primo comma in misura non superiore al cinquanta per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità dell'incarico;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- d) qualità dell'opera prestata;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- f) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma.

Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata. In favore dei difensori delle parti che sono intervenute nel giudizio che si è concluso con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e risultate vittoriose, col decreto di cui al presente articolo il tribunale condanna il convenuto a pagare un compenso premiale aggiuntivo fino al doppio di quello riconosciuto al difensore dell'attore; il compenso è ripartito tra i medesimi difensori in proporzione all'attività effettivamente svolta; allo stesso modo si procede per i difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite e risultati vittoriosi.

ART. 840-*decies*.

(*Impugnazioni della sentenza*).

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impu-

gnazione sono pubblicati nell'area di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

ART. 840-*undecies*.

(*Impugnazioni del decreto*).

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies* può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto e deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale competente;
- b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque

giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto.

L'aderente può proporre l'azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.

ART. 840-*duodecies*.

(*Adempimento spontaneo*).

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, e vincolato all'ordine del giudice.

Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies* possono proporre ricorso a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

ART. 840-*terdecies*.

(*Esecuzione forzata collettiva*).

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies* limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera h), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, col decreto di cui all'articolo 840-*octies*, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice dell'esecuzione in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, secondo comma.

Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo, nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, primo e secondo comma, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

ART. 840-*quaterdecies*.

(*Accordi di natura transattiva*).

Il tribunale fino alla precisazione delle conclusioni formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia, all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler profittare dell'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo, 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si ha per non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice è inserito nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma, l'aderente

che ha formulato le contestazioni di cui al terzo comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica la autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma e, in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

ART. 840-*quinquiesdecies*

(*Chiusura della procedura di adesione*).

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

ART. 840-*sexiesdecies*.

(*Azione inibitoria collettiva*).

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comporta-

menti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti può agire, per ottenere un ordine di cessazione o di non reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori o di servizi di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.

Si applica l'articolo 840-*quinquies*.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando la azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali.

1. 31. (nuova formulazione) Verini, Ermini.

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

(Dell'azione di classe).

1. Dopo l'articolo 196 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente titolo:

TITOLO V-bis. DELL'AZIONE DI CLASSE

ART. 196-bis.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente e si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo di cui al primo comma prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

ART. 1-ter.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

ART. 1-quater.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante

l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 010. (ex 1.32) Verini, Ermini.

ART. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le di-

sposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione dalla medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 100. Il relatore.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. 100. Il relatore.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri</i>)	38

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.	
Audizione dei rappresentanti di Confindustria radio-tv (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	36

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, De Maria, aveva illustrato il contenuto del provvedimento e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

Avverte inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato*), la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Daniele PESCO (M5S), nell'illustrare la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, richiama innanzitutto le dichiarazioni recentemente rilasciate dal Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco, il quale ha evidenziato come il provvedimento in esame presenti talune criticità.

In particolare, ricorda che il dottor Greco ha rilevato come gli articoli 9 e 11 del provvedimento, i quali novellano gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, rechino, a causa di una cattiva traduzione di termini inglesi e di una tecnica legislativa superficiale, le nozioni di « fatti materiali rilevanti » e di « fatti materiali ». Evidenzia quindi come tali formulazioni risultino non solo incongrue rispetto ai bilanci societari, che contengono sostanzialmente grandezze, a volte oggetto di

valutazione, e non « fatti », ma anche ambigue e vaghe e, quindi, difficilmente interpretabili dal giudice, il quale si troverà a dover esercitare, rispetto ad esse, un ampio margine di discrezionalità.

In tale contesto la sua proposta di parere alternativa evidenzia, in merito all'articolo 9 della proposta di legge, come il riferimento del nuovo articolo 2621 del codice civile alle modalità del falso, ovvero alla circostanza che esso debba essere « concretamente idoneo a indurre altri in errore », lasci una significativa discrezionalità in capo al giudice, la cui valutazione non è collegata a un dato fisso e quantitativo ai fini della determinazione della condotta penalmente rilevante nel caso singolo. Al riguardo rileva come il riferimento alla « concreta idoneità » sia già presente nella legislazione penale: ad esempio, tale parametro è presente nello stesso titolo XI del libro quinto del codice civile in riferimento a valutazioni di natura economica (si veda l'articolo 2637 del codice civile che punisce il delitto di aggrottaggio, in base alla concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico); analoghi dubbi interpretativi potrebbe ingenerare la specificazione relativa all'elemento soggettivo del reato ove si introduce l'equivoco requisito della « consapevolezza » in relazione a una fattispecie di reato già configurata come delitto doloso; è altresì ambigua l'eliminazione del riferimento all'omissione di « informazioni », sostituito da quello dell'omissione di « fatti materiali rilevanti », che impone al giudice, come già segnalato in precedenza, l'ennesimo sforzo interpretativo al fine di valutare la concreta applicabilità della norma penale. Si evidenzia, dunque, come la norma presenti evidenti lacune in termini di formulazione tecnica, complicando l'attività interpretativa del giudice, cui sono lasciati ampi spazi di discrezionalità.

Analoghe perplessità sussistono in merito all'articolo 10 della proposta di legge: anche qui, infatti, si individuano condizioni per la configurazione della fattispe-

cie che rimettono al giudice, con elevati margini di discrezionalità e incertezza, il compito di valutare caso per caso la sussistenza di « fatti di lieve entità » o di « particolare tenuità » al fine di ridurre la pena prevista o addirittura escludere la punibilità dal reato.

Evidenzia inoltre come anche la fattispecie di reato prevista dall'articolo 11 presenti non poche criticità applicative. Sebbene consideri apprezzabile la trasformazione della fattispecie penale da reato di danno a reato di pericolo, l'aumento delle pene (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni) nonché l'eliminazione delle soglie di punibilità (che di fatto limitavano l'applicazione della fattispecie), non condivide invece né la modificazione dell'elemento soggettivo (ove viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico », mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte) né la soppressione del riferimento all'omissione di « informazioni », sostituito dall'omissione di « fatti materiali rilevanti », né l'introduzione dell'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Sottolinea infatti come tali ultime modificazioni, al pari di quanto accade per le precedenti fattispecie di reato, pechino di precisione e determinatezza, lasciando l'arduo compito al giudice di riempire di contenuto l'estrema astrattezza e genericità della fattispecie prevista dalla disposizione normativa.

Segnala quindi come, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, nell'articolo 25 della Costituzione (che sancisce il principio di legalità in materia penale) trovi riconoscimento anche il principio di determinatezza della norma penale il quale, per un verso, persegue l'obiettivo di evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito, e, per un altro verso, mira a garantire la libera autodeterminazione individuale, permet-

tendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta.

Alla luce di tali considerazioni la sua proposta di parere alternativa reca due condizioni, con le quali si chiede alla Commissione di merito modificare il testo del provvedimento sopprimendo formule descrittive e concetti elastici (quali « consapevolmente », « fatti materiali rilevanti », « lieve entità », « particolare tenuità »), garantendo in tal modo una maggiore determinatezza e precisione del testo normativo e della fattispecie penale da essa descritta, nonché di aumentare l'entità delle pene per il reato di falso in bilancio di cui all'articolo 2621 del codice civile, considerato il disvalore sociale della condotta e l'attuale diffusione, nonché al fine di garantire l'applicazione di mezzi investigativi di ricerca (ad esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali) che non sarebbe utilizzabili con gli attuali limiti di pena.

Auspica quindi che il relatore possa recepire tali rilievi nell'ambito della sua proposta di parere, almeno come osservazioni, dichiarando in tal caso la disponibilità del gruppo M5S a esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore stesso.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, apprezza lo sforzo costruttivo del gruppo M5S, ma ritiene di confermare la propria proposta di parere, rilevando come la maggioranza consideri prioritario assicurare l'approvazione definitiva del provvedimento nei tempi più brevi possibili, senza pertanto modificare il testo approvato dal Senato.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, intervenendo sui lavori della Commissione, rileva come, a causa dell'andamento delle votazioni in Assemblea nella prossima settimana, il seminario istituzionale previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sugli schemi di decreto, attuativi della delega

per la riforma fiscale, relativi all'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), alla fatturazione elettronica (Atto n. 162) e alla disciplina dell'abuso del diritto (Atto n. 163), inizialmente previsto per la giornata di lunedì 18 maggio, dovrà necessariamente aver luogo nella giornata di mercoledì, in un lasso di tempo compreso orientativamente tra le ore 13 e le ore 16.

Coglie l'occasione per esprimere il suo vivo rammarico circa il fatto che, nonostante le segnalazioni più volte avanzate in merito, gli spazi di lavoro delle Commissioni risultino continuamente compressi dalla convulsa tempistica delle votazioni in Assemblea, rendendo pertanto sempre più difficile organizzare adeguatamente l'attività di tali organi parlamentari.

La seduta termina alle 9.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale

Audizione dei rappresentanti di Confindustria radio-tv.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Rodolfo DE LAURENTIIS, *Presidente di Confindustria radio-tv*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, *presidente*, Sergio BOCCADUTRI (PD), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Francesco RIBAUDO (PD) e Daniele PESCO (M5S), a cui replicano Rodolfo DE LAURENTIIS, *Presidente di Confindustria radio-tv* e Elena CAPPUCCIO, *responsabile dell'Ufficio studi di Confindustria radio-tv*.

Pone un ulteriore quesito Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), al quale risponde

Rodolfo DE LAURENTIIS, *Presidente di Confindustria radio-tv*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Presidente De Laurentiis e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (C. 3088, approvata dal Senato, e abb.).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI**

La VI Commissione,
considerato che:

il capo II della proposta di legge C. 3008 detta, agli articoli da 9 a 12, disposizioni penali in materia societaria;

nel dettaglio, l'articolo 9 riformula l'articolo 2621 del codice civile sul falso in bilancio in società non quotate; la nuova norma prevede anzitutto una trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, punendolo con la pena della reclusione da 1 a 5 anni; quanto alla condotta illecita, il nuovo testo la individua nella consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o nell'omissione consapevole di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore;

l'articolo 10 introduce invece due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621 del codice civile: gli articoli 2621-*bis* (*Fatti di lieve entità*) e 2621-*ter* (*Non punibilità per particolare tenuità*); con l'articolo 2621-*bis* si disciplina l'ipotesi che il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 sia costituito da fatti « di lieve entità », salvo che costituiscono più grave reato; tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni viene qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta; analoga sanzione si applica an-

che nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società: *a)* con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; *b)* che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; *c)* che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila: in tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale; il nuovo articolo 2621-*ter*, prevede invece la non punibilità per particolare tenuità dell'illecito attribuendo al giudice la valutazione, in modo prevalente, dell'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*;

con l'articolo 11 si modifica l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla « fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori »; tale fattispecie viene sostituita dal delitto di « false comunicazioni sociali delle società quotate » – individuate come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE – sanzionato con la pena della reclusione da tre a otto anni; i principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché (come ora) di danno; scompare,

infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni); scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 e seguenti del vigente articolo 2622); è anche qui modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico » mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di « informazioni », sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali rilevanti » (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore;

L'articolo 12 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) reca, infine, una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti favorevole per i reati societari. Nel dettaglio:

la lettera *a*) interviene sui criteri soggettivi di imputazione della responsabilità e che comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie (per quote); la norma, nella formulazione vigente, limita per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici ruoli nella compagine organizzativa dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza): tale limitazione viene ora superata dalla soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice;

la lettera *b*) sostituisce il riferimento al reato contravvenzionale con quello al « delitto di false comunicazioni sociali » di cui all'articolo 2621 del codice civile e, dall'altro, elevando il limite massimo editale della relativa sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote;

la lettera *c*) prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

la lettera *d*) prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (attualmente, la sanzione va da trecento a seicentosessanta quote);

la lettera *e*) abroga infine la lettera *c*) dell'articolo 25-ter citato, il quale prevede, per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori nelle società quotate, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

ritenuto che:

la formulazione delle fattispecie di reato presenta numerosi dubbi interpretativi ed applicativi;

quanto all'articolo 9, va evidenziato come il riferimento del nuovo articolo 2621 del codice civile alle modalità del falso, ovvero alla circostanza che esso debba essere « concretamente idoneo a indurre altri in errore », lascia una significativa discrezionalità in capo al giudice, la cui valutazione non è collegata a un dato fisso e quantitativo ai fini della determinazione della condotta penalmente rilevante nel caso singolo; al riguardo si rileva come il riferimento alla « concreta idoneità » sia già presente nella legislazione penale: ad esempio, tale parametro è presente nello stesso titolo XI del libro quinto del codice civile in riferimento a valutazioni di natura economica (si veda l'articolo 2637 del codice civile che punisce il delitto di aggio, in base alla concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico); analoghi dubbi interpretativi potrebbe ingenerare la specificazione relativa all'elemento soggettivo del reato ove si introduce l'equivoco requisito della « consapevolezza » in relazione a una fattispecie di reato già configurata come delitto doloso; è altresì ambigua l'eliminazione del riferimento all'omissione di « informazioni », sostituito da quello dell'omissione di « fatti materiali rilevanti »,

che impone al giudice l'ennesimo sforzo interpretativo al fine di valutare la concreta applicabilità della norma penale: a ben vedere, dunque, la norma presenta evidenti lacune in termini di formulazione tecnica che complica l'attività interpretativa del giudice riservandogli ampi spazi di discrezionalità;

analoghe perplessità sussistono in merito all'articolo 10 della proposta di legge: anche qui, infatti, si individuano condizioni per la configurazione della fattispecie che rimettono al giudice, con elevati margini di discrezionalità e incertezza, il compito di valutare caso per caso la sussistenza di « fatti di lieve entità » o di « particolare tenuità » al fine di ridurre la pena prevista o addirittura escludere la punibilità dal reato;

anche la fattispecie di reato prevista dall'articolo 11 presenta non poche criticità applicative: nonostante la condivisibile trasformazione del reato da reato di danno a reato di pericolo, l'aumento delle pene (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni) nonché la eliminazione delle soglie di punibilità (che di fatto limitavano l'applicazione della fattispecie), non può dirsi altrettanto né per la modificazione dell'elemento soggettivo (ove viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico », mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte) né per la soppressione del riferimento all'omissione di « informazioni », sostituito dall'omissione di « fatti materiali rilevanti » né, infine, l'introduzione dell'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore; queste ultime modificazioni, al pari di quanto accade per le precedenti fattispecie di reato, peccano di precisione e determinatezza, lasciando l'arduo compito al giudice di riempire di contenuto l'estrema astrattezza e genericità della fattispecie prevista dalla disposizione normativa;

per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, nell'articolo 25 della Costituzione (che sancisce il principio di legalità in materia penale) trova riconoscimento anche il principio di determinatezza della norma penale il quale, per un verso, persegue l'obiettivo di evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito, e, per un altro verso, mira a garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta (sentenze n. 185 del 1992 e n. 364 del 1988);

alla luce delle considerazioni appena esposte tale principio sembra pienamente contraddetto e violato dalla formulazione delle disposizioni in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a riformulare il testo sopprimendo formule descrittive e concetti elastici (quali « consapevolmente », « fatti materiali rilevanti », « lieve entità », « particolare tenuità »), garantendo una maggiore determinatezza e precisione del testo normativo e della fattispecie penale da essa descritta;

2) provveda la Commissione di merito ad aumentare l'entità delle pene per il reato di falso in bilancio di cui all'articolo 2621 del codice civile, considerato il disvalore sociale della condotta e l'attuale diffusione, nonché per garantire l'applicazione di mezzi investigativi di ricerca (ad esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali) che non sarebbe utilizzabili con gli attuali limiti di pena.

Pesco, Alberti, Fico, Villarosa, Pisano, Ruocco.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04881 Colonnese: Sulla situazione dell'Istituto di istruzione superiore statale « Giovanni Caselli » di Napoli	41
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	43
5-05237 Manzi: Su un fatto di presunta violenza nei confronti di un'alunna verificatosi dell'istituto comprensivo « Lucatelli » di Tolentino (Macerata)	41
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	44
5-05052 Vezzali: Su un corretto e uniforme programma di educazione motoria nella scuola primaria	42
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	45
ERRATA CORRIGE	42

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, in accordo con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-05184 Altieri, relativa al il finanziamento dell'Auditorium « Nino Rota » di Bari, è stato rinviato ad altra data.

5-04881 Colonnese: Sulla situazione dell'Istituto di istruzione superiore statale « Giovanni Caselli » di Napoli.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vega COLONNESE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Pur apprezzando che sia stata mantenuta la specificità dell'Istituto di istruzione superiore statale « Giovanni Caselli » di Napoli, importante per lo sviluppo dell'artigianato in un'area del Mezzogiorno d'Italia, segnala che vi è stata una riduzione delle ore di lezione, pregiudicandosi in tal modo la qualità degli insegnamenti impartiti. Auspica quindi un ripristino del monte orario precedente e afferma che continuerà a seguire l'evoluzione della situazione.

5-05237 Manzi: Su un fatto di presunta violenza nei confronti di un'alunna verificatosi dell'istituto comprensivo « Lucatelli » di Tolentino (Macerata).

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. L'autorità giudiziaria sta procedendo nei confronti della docente, che è stata sospesa dall'insegnamento per un periodo di tre mesi: ciò permette di rasserenare l'ambiente nell'istituto comprensivo Lucatelli di Tolentino. Auspicando che si faccia luce piena sui fatti oggetto d'indagine.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.55.

5-05052 Vezzali: Su un corretto e uniforme programma di educazione motoria nella scuola primaria.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Bruno MOLEA (SCpI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Pur apprezzando, infatti, la maggiore sensibilità dimostrata dal Governo nei

confronti di una valorizzazione dell'educazione motoria nell'ambito della scuola primaria, reputa essenziale l'istituzionalizzazione della figura del docente di tale disciplina, essenziale per una armonica crescita dei giovani alunni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 444 del 13 maggio 2015, a pagina 185, settima e ottava riga, in luogo di COORDINAMENTO FORMALE DEL TESTO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE, APPROVATO DALLA COMMISSIONE si legga PROPOSTE DI CORREZIONE DI FORMA DEL TESTO APPROVATE DALLA COMMISSIONE.

ALLEGATO 1

5-04881 Colonnese: Sulla situazione dell'Istituto di istruzione superiore statale « Giovanni Caselli » di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto prospettato dagli On.li interroganti, si ricorda preliminarmente che il piano predisposto dalla Regione Campania per l'anno scolastico 2015/2016 contemplava inizialmente la proposta di accorpamento degli istituti « Caselli » e « Melissa Bassi » di Napoli nel presupposto che si sarebbe così costituita un'unica scuola dimensionata, con la conseguente istituzione di una nuova dirigenza che avrebbe garantito una maggiore stabilità gestionale, unita ad un più efficace rafforzamento della politica scolastica sul territorio di riferimento.

Pur tuttavia, a fronte delle reiterate istanze da parte degli studenti e dei genitori dell'Istituto « Caselli », finalizzate a consentire la conservazione dell'autonomia dello stesso, nella prospettiva di incrementare il numero degli iscritti e rientrare nei parametri prescritti dalla normativa vigente, il competente Ufficio scolastico regionale per la Campania, ritenendo opportuno venire incontro alle istanze rappresentate, invitava, con propria nota del 13

febbraio 2015, l'Assessorato all'istruzione della Regione a valutare l'eventualità di soprassedere all'accorpamento.

La Giunta regionale, considerando fondate le motivazioni prodotte dall'Ufficio scolastico e riconoscendo all'istituto « Caselli » la sussistenza dei presupposti per la deroga di cui all'articolo 2 della delibera n. 669 del 2012 con cui sono state approvate le Linee guida per il dimensionamento scolastico, procedeva con propria delibera del 13 febbraio 2015 a sospendere il suddetto accorpamento.

Rappresentato ciò, per quanto riguarda la specifica questione sollevata dall'on.le interrogante si evidenzia che il Ministero può senz'altro valutare la possibilità di uno speciale inquadramento dell'Istituto per la ceramica « Caselli » che ne preservi la peculiarità del piano di studi. A tal fine, si rende necessaria la presentazione da parte dell'istituto di una specifica richiesta di sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

ALLEGATO 2

5-05237 Manzi: Su un fatto di presunta violenza nei confronti di un'alunna verificatosi dell'istituto comprensivo « Lucatelli » di Tolentino (Macerata).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'episodio denunciato dall'on.le interrogante nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, che ha visto come protagonista un'alunna che avrebbe subito delle lesioni causate da una docente a seguito di un rimprovero, il Ministero ha acquisito in data 16 aprile scorso una relazione dal competente Ufficio scolastico regionale per le Marche.

Sulla base di questa nota si riferisce che in data 6 marzo 2015 il dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo « Lucatelli » di Tolentino informava l'Ufficio scolastico che la madre di un'alunna aveva sporto denuncia alla locale stazione dei Carabinieri circa un episodio verificatosi il giorno 4 marzo durante l'orario di lezione. La comunicazione era corredata da una dichiarazione con il resoconto dell'accaduto sottoscritta dall'allieva e dalla madre e un referto medico del pronto soccorso dell'Ospedale di Tolentino.

Lo stesso Ufficio scolastico segnalava immediatamente i fatti alla Procura della Repubblica di Macerata e chiedeva alla dirigente scolastica di procedere ad una formale audizione dei compagni di classe della ragazza, al fine di redigere un verbale che consentisse una più compiuta valutazione dell'episodio. Il verbale dell'audizione degli alunni, avvenuta il 7 marzo, veniva reso all'USR il giorno 9. Le dichiarazioni in esso contenute confermavano nella sostanza la dinamica dell'episodio già riferita dalla loro compagna.

Anche la docente, da parte sua, consegnava una relazione in cui esponeva la propria versione dei fatti.

Il 10 marzo inoltre veniva acquisito dalla scuola e subito trasmesso all'Ufficio scolastico regionale un nuovo referto medico, consegnato dalla madre dell'alunna, cui ne seguiva un ulteriore in data 6 aprile.

Valutati tutti gli elementi fino a quel punto raccolti, l'Ufficio scolastico regionale, il 13 marzo, in base alla normativa vigente, muoveva contestazione di addebiti disciplinari alla docente e la convocava per l'audizione fissata il giorno 9 aprile. In tale occasione la docente consegnava una memoria scritta con la quale produceva memorie a sua difesa.

Considerato che la versione dei fatti fornita non risultava suffragata da alcuna prova ed era peraltro smentita dalle concordi dichiarazioni dell'alunna e dei suoi compagni di classe, testimoni oculari dell'evento, che la documentazione clinica prodotta dai genitori dell'alunna vittima dell'episodio avvalorava ulteriormente la ricostruzione dei fatti posta a base della contestazioni disciplinari e che non poteva essere valutata alcuna circostanza attenuante a favore della docente, in data 10 aprile 2015 il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale irrogava all'interessata la sanzione della sospensione dall'insegnamento per tre mesi per aver « posto in essere i comportamenti » attribuitigli, « per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente ».

ALLEGATO 3

5-05052 Vezzali: Su un corretto e uniforme programma di educazione motoria nella scuola primaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui si risponde riguarda le attività relative allo sport scolastico e alla loro programmazione, le modalità di organizzazione dei prossimi eventi sportivi scolastici, compresi i giochi sportivi studenteschi, nonché l'attuazione dei programmi di educazione motoria nella scuola primaria a seguito della nuova organizzazione del servizio di educazione fisica.

Come ricordato dagli On.li interroganti, l'articolo 1, comma 328 della legge n. 190 del 2014, che ha riformato l'articolo 307 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ha disposto una riconduzione dei progetti di educazione fisica al coordinamento di un unico ufficio per ciascuna regione al fine di garantire, pur salvaguardando l'esigenza di prossimità al territorio, una maggiore uniformità nei livelli di partecipazione alle iniziative attivate e di favorire la diffusione di buone pratiche tra territori diversi. È interesse di questo Ministero promuovere e garantire una *governance* territoriale per la gestione dello sport scolastico.

Si evidenzia che la nuova organizzazione non preclude la pianificazione e la gestione degli eventi sportivi che annualmente vengono realizzati per le scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con il Coni e con le Federazioni sportive.

Giova, inoltre, ricordare che l'articolo 2 del disegno di legge n. 2994, tutt'ora all'esame del Parlamento, prevede che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, al fine di raggiungere prioritariamente alcuni obiettivi for-

mativi, tra i quali: il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Ciò concorrerà a rendere più stabile e continuativo l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi di scuola primaria superando, di fatto, la precarietà e la discontinuità che si sono registrate con l'attuazione del progetto di alfabetizzazione motoria cui si fa cenno nell'atto parlamentare.

In tale prospettiva, la riprova di una visione più moderna dell'educazione fisica è rappresentata, del resto, anche dal documento programmatico di riferimento per tale insegnamento, ovvero le « Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione », emanate con decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012.

Nelle indicazioni si legge, tra l'altro, che « nel primo ciclo educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere ».

Le pregresse sperimentazioni (progetto alfabetizzazione motoria e progetto per l'educazione fisica nella scuola primaria) avviate, hanno sicuramente costituito un

importante bagaglio di esperienze. Di esse, tuttavia, se ne sono misurati sia i punti di forza che le criticità.

Alla luce di ciò, a differenza del passato, in cui sono state interessate dalle sperimentazioni un limitato numero di istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria, la soluzione adottata per il corrente anno scolastico, vale a dire un *tutor* per ogni istituzione, ha consentito, a parità di risorse economiche disponibili, di proporre il progetto a tutte le scuole del Paese, registrando un sensibile aumento del coinvolgimento delle stesse (il progetto « Sport di classe » al 27 febbraio 2015 registra un coinvolgimento di: 5.546 plessi; 42.605 classi; circa 852.100 alunni, 2.432 *tutor*).

Si sottolinea che la realizzazione di « Sport di Classe » rappresenta, di fatto, un ulteriore passo in avanti verso l'introduzione dell'insegnante specialista di educazione fisica nella scuola primaria e non si contrappone in alcun modo alle innovative ed attese proposte del disegno di legge cosiddetto « La Buona Scuola », anzi ne vuole essere uno strumento di supporto e stimolo.

In merito, poi, ai campionati o giochi sportivi studenteschi, è intenzione del MIUR, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, avviare una proposta progettuale rivisitata nelle sue impostazioni.

Premesso che la collaborazione con il CONI, il CIP (Comitato italiano paraolimpico) e le Federazioni sportive è da questa Amministrazione ritenuta un prezioso arricchimento dell'attività sportiva scola-

stica, si intende però ridisegnare un percorso che sia più corrispondente alle finalità del MIUR e del CONI.

Infatti, al MIUR compete istituzionalmente la divulgazione e la trasmissione della cultura e dei valori dello sport, ivi comprese tutte le iniziative che possono consentire un corretto avviamento alla pratica sportiva e, pertanto, il Ministero concentrerà gli sforzi organizzativi e finanziari per l'incremento delle attività di promozione sportiva sul territorio a livello di istituzioni scolastiche e ambiti provinciali, momenti in cui sono coinvolti la gran parte degli studenti e degli insegnanti.

L'azione del CONI e degli Enti sportivi che ad esso fanno capo, sarà invece prevalentemente dedicata alle attività di carattere nazionale, nelle quali sono coinvolti alunni che di fatto già praticano attività sportiva con regolarità e metodo e per i quali l'obiettivo di avvicinarli allo sport ed alla sua cultura è già stato raggiunto.

In tal senso, non si rinvergono controindicazioni a tornare alla denominazione Giochi Sportivi Studenteschi, sottolineando che l'ipotizzata nuova impostazione dell'attività sportiva scolastica per la scuola secondaria di secondo grado non può prescindere da un sempre maggior coinvolgimento del CONI e degli Enti sportivi ad esso riferibili.

È intendimento del MIUR proporre entro il mese di luglio del corrente anno la nuova proposta progettuale per l'educazione fisica e l'avviamento alla pratica sportiva, sia per la scuola primaria che per quella secondaria.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 maggio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Relazione depositata dal Presidente</i>)	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).

Atto n. 159.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pierdomenico MARTINO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione al Governo, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/34/UE.

La direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012 ha provveduto alla rifusione di alcune delle direttive comunitarie in materia ferroviaria, che, a partire dagli anni Novanta, hanno dato avvio a un processo di liberalizzazione del settore, in particolare attraverso l'introduzione di un crescente grado di separazione tra gestione delle rete ed esercizio dell'attività di trasporto. In particolare, sono oggetto di rifusione ad opera della direttiva 2012/34/UE le prime direttive in materia: le direttive 1991/440/CEE; 1995/18/CE e 2001/14/CE.

Il recepimento della direttiva è previsto dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013); il termine per il recepimento della direttiva scade il 16 giugno 2015; risulta quindi urgente procedere nell'esame in tempi rapidi.

Evidenzia che i principali aspetti di novità della direttiva 2012/34/UE rispetto alle direttive oggetto di rifusione concer-

nono in primo luogo il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali (artt. 55 e 56; in Italia organismo di regolazione è l'Autorità dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011) e la costituzione di una rete europea dei regolatori (articolo 57); in particolare l'articolo 55 rafforza le caratteristiche di indipendenza dell'organismo di regolamentazione prevedendo che «ciascuno Stato membro istituisca un organismo di regolamentazione unico per il settore ferroviario» e che questo «sia un'autorità indipendente che sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro ente pubblico o privato». Inoltre, la direttiva prevede la pubblicazione del prospetto informativo di rete da parte del gestore dell'infrastruttura in almeno due lingue ufficiali dell'Unione europea e la sua disponibilità gratuita in formato elettronico sul portale internet del gestore dell'infrastruttura, nonché la sua accessibilità mediante un portale internet comune a tutti i gestori dell'infrastruttura ferroviaria degli Stati membri (articolo 27). Infine, la direttiva richiede la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale (articolo 8).

Osserva che lo schema di decreto recepisce queste misure. Con riferimento al rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali, l'articolo 37 dello schema di decreto recepisce quanto previsto dagli articoli 55 e 56 in materia di organismo di regolazione, confermando nel ruolo di organismo nazionale di regolazione l'Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011. Rispetto all'articolo 55 della direttiva, il testo in esame, pur non riproducendo la previsione che l'organismo di regolazione sia sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale giuridicamente distinto e indipendente da qualsiasi altro ente pubblico o privato, stabilisce, al comma 1, l'indipendenza organizzativa, giuridica, decisionale e finanziaria dai gestori dell'infrastruttura e dagli

organismi preposti alla riscossione dei canoni e all'assegnazione dei diritti. Occorre in proposito considerare che nell'ordinamento italiano già l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che l'Autorità dei trasporti operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il comma 2 dell'articolo 37 recepisce il contenuto dell'articolo 56 in ordine alle funzioni dell'organismo di regolamentazione. Rispetto al testo della direttiva viene specificato, al comma 14, il contenuto e la misura delle sanzioni. L'articolo 38, infine recepisce l'articolo 57 della direttiva in ordine alla cooperazione tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri.

In relazione alla pubblicazione del prospetto informativo di rete, l'articolo 14 dello schema di decreto recepisce quanto previsto dall'articolo 27 e dall'allegato IV della direttiva.

In ordine alla pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale, l'articolo 1, comma 7, recepisce quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva. Ricorda in proposito che già la legge di stabilità 2015 (articolo 1, co. 229-231, legge n. 190 del 2014) definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, anche se solo per il triennio 2015-2017.

Rileva che lo schema di decreto, inoltre, nel recepire la direttiva, sostituisce integralmente, con alcune novità, il decreto legislativo n. 188 del 2003. In tal senso, l'esame del provvedimento costituisce un'occasione importante per una riflessione complessiva sull'assetto complessivo del sistema ferroviario, particolarmente opportuna anche alla luce dell'*iter* in corso presso le istituzioni UE delle proposte del «quarto pacchetto ferroviario».

In proposito si sofferma su come lo schema di decreto riproduce, con alcune innovazioni, il quadro normativo vigente in materia di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, contratto di programma, licenza per le imprese e accesso all'infrastruttura.

Per quanto concerne la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, osserva che, come è noto, l'assetto del sistema ferroviario italiano è caratterizzato da una situazione di separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno della *holding* Ferrovie dello Stato Spa, tra RFI, società titolare della concessione sessantennale (ai sensi del decreto ministeriale n. 138/T del 2000) della rete, e Trenitalia, società affidataria del contratto di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 188 del 2003 prevede che nel bilancio della *holding* Ferrovie dello Stato siano tenute separate le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Da ultimo, l'articolo 24 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. «DL Fare») ha integrato la disposizione precisando che la separazione contabile e dei bilanci deve fornire anche la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.

Tali disposizioni sono riprodotte dall'articolo 11 dello schema di decreto.

L'articolo 13 dello schema di decreto specifica anche, rispetto alla normativa vigente (articolo 13 e 20 del decreto legislativo n. 188 del 2003), che il diritto di accesso delle imprese ferroviarie agli impianti di servizio quali stazioni passeggeri, scali merci, centri di manutenzione, impianti e attrezzature di soccorso a condizioni eque e trasparenti è garantito da operatori privati (la normativa vigente fa invece riferimento allo svolgimento di tali servizi da parte del Gestore). In coerenza con quanto previsto dall'allegato III della direttiva, è esclusa (lettera e)) del comma 2 dell'articolo 13) per le imprese ferroviarie la possibilità di accesso ai centri di manutenzione pesante per i treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati. Viene inoltre inserita la previsione che in caso di impianto di servizio non utilizzato per almeno due anni consecutivi, il propieta-

rio rende noto, anche mediante informativa pubblicitaria, che la gestione dell'impianto è data in locazione o in *leasing* alle imprese ferroviarie interessate.

Per quanto concerne il contratto di programma, l'articolo 15 dello schema di decreto conferma l'affidamento a tale strumento dei rapporti tra concessionario e concedente. L'articolo eleva però il periodo di durata del contratto da triennale a quinquennale.

Per lo svolgimento del servizio del trasporto ferroviario passeggeri, lo schema di decreto interviene in primo luogo inserendo la previsione della licenza nazionale specifica per il trasporto passeggeri nazionale di cui all'articolo 58 della legge n. 99 del 2009 nel quadro nella normativa organica della materia delineata dallo schema di decreto medesimo (articolo 3, co. 1, lett. p) per la definizione; articoli 7, 8 e 9 per la disciplina della licenza). Come è noto tale licenza si affianca a quella generale, valevole su tutto il territorio UE, rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 188/2003 ed è rilasciata unicamente ad imprese che abbiano sede legale in Italia e, se controllate da imprese straniere, a condizioni di reciprocità.

Segnala che, rispetto al testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 188 del 2003, l'articolo 7 dello schema di decreto non sembra più contemplare i requisiti, ai fini del rilascio della licenza di disporre del materiale rotabile e di personale incaricato della guida e accompagnamento dei convogli. Tuttavia, tali requisiti sembrano essere implicitamente richiesti dal comma 10 dell'articolo 8, laddove si afferma che, ai fini dell'effettuazione dell'esame della competenza professionale, la richiesta di licenza deve essere corredata da informazioni specifiche concernenti la natura e lo stato di manutenzione del materiale rotabile e le qualifiche del personale responsabile della sicurezza.

In analogia a quanto previsto dal decreto legislativo n. 188 del 2003 l'articolo 8 indica poi i requisiti di onorabilità e finanziari necessari per il rilascio della licenza.

In proposito segnala che, come evidenziato anche dalla tabella di raffronto tra la direttiva e lo schema di decreto, al comma 7 dell'articolo 8 non risulta chiaro quale sia l'amministrazione pubblica competente idonea ad attestare la veridicità della relazione sul possesso dei requisiti finanziari da parte delle imprese ferroviarie.

In materia di accesso alla rete, la previsione dell'articolo 59 della legge n. 99 del 2009 viene abrogata e, in suo luogo, l'articolo 12 ne riproduce il contenuto per quel che concerne la possibilità di imporre limitazioni, per il trasporto nazionale passeggeri, ivi compreso il tratto nazionale di percorsi internazionali, nel diritto di far salire o scendere passeggeri quando si rischi di compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico (comma 5). È inoltre confermata la possibilità di imporre alle imprese misure di compensazione economica in luogo delle limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri (comma 10). È invece soppressa la presunzione che non vi sia compromissione dell'equilibrio economico (escludendo quindi la possibilità di dare luogo a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri o alla richiesta di compensazioni economiche) quando le fermate intermedie siano poste a più di 100 km di distanza e le tariffe siano superiori di almeno il 20 per cento a quelle erogate dall'impresa titolare del contratto di servizio pubblico.

L'articolo 12 riproduce anche, ai commi 12 e 13, quanto previsto dai commi 11-ter e 11-quater (introdotti dal decreto-legge n. 98 del 2011) dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2003 in merito all'introduzione di un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei trasporti passeggeri su linea di alta velocità per servizi non effettuati nell'ambito del contratto di servizio pubblico; la norma non ha fin qui trovato applicazione in assenza del richiesto provvedimento attuativo. In proposito, il comma 13 ribadisce l'esigenza di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione della

disposizione, introducendo la previsione di un parere sullo stesso dell'Autorità dei trasporti.

L'articolo 12, ai commi da 6 a 11 rimette all'Autorità dei trasporti l'accertamento dell'avvenuta compromissione dell'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, previa richiesta delle autorità competenti che hanno concluso il contratto di servizio pubblico; di qualsiasi altra autorità competente dotata del diritto di limitare l'accesso; del gestore dell'infrastruttura; delle imprese ferroviarie titolari del contratto di servizio pubblico. Contro le decisioni dell'Autorità è comunque possibile il ricorso giurisdizionale.

Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di precisare se la riproposizione della norma nello schema di decreto testimonia la volontà del Governo di procedere in tempi rapidi alla sua effettiva attuazione

Per quanto concerne il canone per l'accesso alla rete che le imprese ferroviarie devono versare al gestore dell'infrastruttura, rispetto alla normativa vigente (articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2003, come integrato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 69 del 2013), l'articolo 17 dello schema di decreto, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia UE del 3 ottobre 2013 nella causa C-369/11, rafforza l'autonomia del gestore della Rete nell'individuazione del canone. Infatti se la normativa vigente prevede che il canone sia determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che approva la proposta del gestore, la disposizione dello schema prevede che il canone sia determinato autonomamente dal gestore, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità dei trasporti.

Analoga modifica è contenuta anche nell'articolo 10 del disegno di legge europea 2014, attualmente all'esame della Camera (C. 2977), di cui il Governo, con proprio emendamento, presumibilmente per evitare la sovrapposizione di distinti interventi normativi, ha proposto la soppressione. Rispetto alla disposizione del disegno di legge europea, la disposizione in commento prevede peraltro un parere, sia

pur non vincolante, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Autorità dei trasporti ai fini dell'individuazione dei criteri per la determinazione del canone.

Segnala infine l'opportunità che, nel corso dell'esame del provvedimento, il Governo fornisca indicazione sullo stato del contenzioso con l'Unione europea in merito alla procedura di infrazione 2012/2213 per non corretta applicazione della normativa dell'UE sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare, la Commissione europea contesta all'Italia il trasferimento da RFI Spa a Trenitalia e a FS logistica di svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico; la mancata pubblicazione da parte di FS Logistica, responsabile della fornitura di servizi di trasporto merci a livello nazionale, della propria contabilità; l'assenza nei conti di Trenitalia, degli importi specifici dei diversi contratti stipulati con lo Stato italiano e con le diverse regioni e province autonome per il servizio di trasporto pubblico di persone.

In proposito, invita anche il rappresentante del Governo a specificare se le disposizioni dello schema di decreto tengano conto del contenuto della procedura di infrazione.

Conclude la relazione segnalando l'opportunità, in considerazione della rilevanza e della complessità dell'atto in esame, di procedere allo svolgimento delle audizioni dei principali operatori del settore e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Vincenzo GAROFALO (AP) chiede chiarimenti in merito alle implicazioni dell'articolo 13 concernente l'accesso delle imprese ferroviarie agli impianti di servizio. Ritiene altresì che sia necessario eliminare ogni dubbio in merito al fatto che lo schema di decreto legislativo in esame possa comportare l'obbligo di una licenza nazionale in aggiunta a quella già prevista dall'ordinamento dell'Unione europea.

Michele Pompeo META (PD), *presidente*, tenuto conto della complessità del-

l'atto in esame e degli specifici aspetti evidenziati dal collega Garofalo, ritiene opportuno che i chiarimenti richiesti siano forniti in una successiva seduta, anche con il contributo del rappresentante del Governo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Presenta quindi una proposta di documento conclusivo, che è già stata informalmente portata a conoscenza dei membri della Commissione (*vedi allegato 1*).

Deposita altresì un'ampia relazione, nella quale sono illustrati i contenuti essenziali della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad una successiva seduta, nella quale auspica che si possa procedere all'approvazione del documento stesso.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

INDICE

1. Finalità e svolgimento
2. Quadro normativo
 - 2.1 *La normativa dell'Unione europea*
 - 2.2. *La normativa nazionale*
3. Gli elementi emersi nell'indagine: il contesto tecnologico, le iniziative *de jure condendo* dell'Unione europea e il settore dei media audiovisivi in Italia
 - 3.1. *Il processo di convergenza*
 - 3.2. *Le risposte all'evoluzione tecnologica: la fase de jure condendo dell'Unione europea*
 - 3.3. *Il mercato audiovisivo in Italia*
4. Gli elementi emersi dall'indagine: profili problematici
 - 4.1. *Le conseguenze della « rivoluzione tecnologica »: regolamentazione degli OTT; neutralità della Rete e tutela del diritto d'autore on line*
 - 4.2. *La regolamentazione dei contenuti audiovisivi*
 - 4.3. *La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*
 - 4.4. *La gestione delle frequenze*
 - 4.5. *L'emittenza locale e la numerazione automatica dei canali (LCN)*
 - 4.6. *La radio digitale*
5. Conclusioni
 - 5.1. *Ripensare il quadro normativo complessivo del settore radiotelevisivo*
 - 5.2. *Parità di regole in un mercato unico*
 - 5.3. *Un quadro normativo semplice e di principio*
 - 5.4. *Affrontare a livello di Unione europea alcune questioni fondamentali*

- 5.5. *Specifiche questioni del settore radiotelevisivo da affrontare a livello legislativo e amministrativo*
- 5.6. *L'assegnazione delle frequenze*
- 5.7. *L'emittenza televisiva locale*
- 5.8. *L'emittenza radiofonica*
- 5.9. *Il servizio pubblico radiotelevisivo*

1. *Finalità e svolgimento.*

L'indagine conoscitiva sul sistema dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici è stata deliberata dalla IX Commissione Trasporti nella seduta del 30 aprile 2014.

L'indagine si è proposta di verificare l'efficacia dell'attuale quadro normativo nel settore, a distanza di oltre tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 44 del 2010, che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, facendo riferimento non più al sistema radiotelevisivo, ma al sistema dei media audiovisivi e radiofonici. In particolare, la IX Commissione ha inteso riflettere sull'idoneità dell'attuale normativa ad affrontare l'attuale rivoluzione tecnologica, per effetto della quale i contenuti audiovisivi e radiofonici possono essere trasmessi attraverso una molteplicità di strumenti e di modalità sconosciuta fino ad un recente passato.

Ciò anche alla luce delle iniziative in materia dell'Unione europea: la Commissione europea ha sottoposto a consultazione pubblica, nell'aprile 2013, il libro verde *Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori* (la consultazione si è conclusa nel mese di agosto 2013). La consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea ha avuto per oggetto aspetti importanti della regolazione del settore, quali l'individuazione di nuovi modelli di allocazione e condivisione delle frequenze per offrire opportunità di sviluppo alla radiodiffusione, alla banda larga mobile e ad altre applicazioni veicolate nelle stesse bande di frequenza; le eventuali distorsioni provocate dalla differenza di regolamentazione tra servizi lineari e non li-

neari; l'opportunità di adattare la definizione di servizi di media audiovisivi e il campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi per assoggettare a tutti o a parte dei suoi obblighi coloro che adesso ne sono esclusi.

In questo quadro si è inteso inoltre verificare quale incidenza il passaggio al digitale terrestre in Italia abbia avuto nell'assegnazione agli operatori della capacità trasmissiva e prendere in considerazione gli sviluppi che potranno verificarsi per quanto attiene sia alla ripartizione e all'utilizzo delle frequenze sia alla regolazione delle modalità di trasmissione mediante Internet.

Nell'indagine sono stati coinvolti soggetti istituzionali (ministeri ed autorità di regolazione), imprese ed operatori del settore, centri di ricerca ed esperti della materia.

Nel corso dell'indagine si sono svolte in particolare le audizioni dei rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni; Sky Italia; Mediaset; RAI; MTV; Aeranti-Corrallo; CNT – Terzo polo digitale; ANICA; rappresentanti delle associazioni datoriali e professionali (sceneggiatori e registi; giovani produttori; autori cinematografici; industrie cinematografiche e affini; produttori televisivi; registi televisivi; produttori documentari; piccole e medie imprese audiovisive); Associazione dei provider indipendenti; Federazione industria musicale italiana; Discovery Italia; SIAE; Persidera; Google Italy; Confindustria digitale; ALPI Radio TV; Gruppo editoriale L'Espresso; Associazione produttori televisivi; rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UIL-COM-UIL e UGL Telecomunicazioni; rappresentanti di FAPAV e CONNA; Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito indicata come AGCOM), Fastweb, Vodafone, Telecom Italia. Il ciclo di audizioni è stato concluso con l'intervento del sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni. È stata altresì acquisita una memoria di IT-Media Consulting.

Le audizioni programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono state avviate il 3 luglio 2014 e si sono concluse il 25 marzo 2015.

2. Quadro normativo.

L'indagine conoscitiva ha consentito in primo luogo di operare una ricognizione dell'attuale assetto normativo del settore dei media audiovisivi. Tale assetto risulta determinato dalla disciplina dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale.

2.1. La normativa dell'Unione europea.

Il fondamento dell'interesse dell'Unione per la materia audiovisiva risiede in una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 1974 (sentenza del 30 aprile 1974 nella causa C-155/73, cd. « sentenza Sacchi »): questa sentenza qualificò infatti le attività radiotelevisive come servizi assoggettabili al principio della libera circolazione dei servizi previsto dal Trattato CEE; rispetto a tali servizi si poneva pertanto l'esigenza di un'armonizzazione normativa a livello comunitari.

Il primo significativo risultato dell'opera di armonizzazione comunitaria nel settore fu rappresentato dalla direttiva 89/552/CEE (cd. « TV senza frontiere »). L'aspetto transfrontaliero delle trasmissioni televisive (presupposto tra l'altro per legittimare un intervento comunitario in materia) era risolto facendo ricorso al principio del paese di origine (secondo il criterio dello stabilimento, articolato sulla base di una molteplicità di parametri che indicassero l'effettivo stabilimento dell'emittente) e su quello del mutuo riconoscimento, in base al quale una volta ar-

monizzata la disciplina a livello comunitario ciascun Paese membro doveva consentire la ritrasmissione sul proprio territorio di un contenuto legittimamente operante in altro Stato membro.

La direttiva 89/552/CEE è stata successivamente oggetto di varie modifiche, tra cui particolare rilievo hanno assunto quelle apportate dalla direttiva 97/36/CE e dalla direttiva 2007/65/CE. Infine la direttiva 2010/13/UE, indicata comunemente come « direttiva sui servizi di media audiovisivi » (direttiva SMAV), ha riunito e coordinato in un unico testo codificato la disciplina dettata a livello di Unione europea in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi.

Come segnalato nel corso dell'indagine dall'AGCOM e dall'Accademia italiana per il codice di Internet, i servizi di media audiovisivi sono definiti dal diritto UE, come servizi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico attraverso reti di comunicazione elettroniche. Il servizio deve consistere in immagini in movimento e può essere offerto in modalità lineare (quindi televisione analogica e digitale, la trasmissione televisiva su Internet quale il *webcasting* e il *near video on demand*) o non lineare (servizi a richiesta).

La regolazione più consistente ed articolata riguarda le norme esclusivamente applicabili alle trasmissioni televisive lineari. Vengono disciplinati aspetti come il regime degli eventi di particolare rilevanza (che devono essere trasmessi su canali liberalmente accessibili); le quote di investimento e promozione di opere europee e di produzioni indipendenti; il regime della pubblicità televisiva (interruzioni e affollamenti); presidi a tutela dei minori; il regime relativo al diritto di rettifica.

Per i servizi a richiesta, invece, la direttiva 2007/65/CE ha previsto una regolazione meno intrusiva in quanto, come ribadito dal considerando 58 della direttiva 2010/13/UE (che riproduce il considerando 42 della direttiva 2007/65/CE), « i servizi di media audiovisivi a richiesta si

differenziano dalle emissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e di controllo che l'utente può esercitare nonché in relazione all'impatto che hanno sulla società». Per i media non lineari sono comunque previste norme minime in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale, di divieto della pubblicità occulta.

In realtà, alla luce dell'evoluzione tecnologica, la disciplina dei media audiovisivi costituisce solo uno dei tre pilastri chiamati a regolamentare, in ambito UE, la circolazione dei contenuti audiovisivi in ambito digitale.

Un secondo pilastro è rappresentato dalla disciplina dei « mezzi tecnici » vale a dire la connessione e i servizi correlati ad essa: si tratta della materia delle reti di comunicazione elettronica, la cui disciplina è ora recata del pacchetto di direttive del 2002 (direttive 2002/19/CE, « direttiva accesso »; 2002/20/CE, « direttiva autorizzazioni », 2002/21/CE, « direttiva quadro », 2002/22/CE, « direttiva servizio universale », 2002/77/CE « direttiva concorrenza »), come successivamente integrato dalla direttiva 2009/140/CE. La disciplina dell'Unione si è caratterizzata in materia per il superamento dei tradizionali monopoli pubblici nei servizi di telecomunicazione ma, dal 2002, si estende a tutte le reti e i sistemi utilizzati per la circolazione dei contenuti digitali. Finalità della disciplina risulta quella di garantire un adeguato livello competitivo dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, a fianco di quella di garantire un accesso universale alle reti.

L'articolo 2, primo paragrafo, lettera *a*) della direttiva quadro definisce reti di comunicazione elettronica tutti i sistemi di trasmissione che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito o a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, sistemi per il trasporto della

corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato (principio di neutralità tecnologica).

Caposaldo delle direttive del 2002 è la previsione di un'autorizzazione generale, in luogo di una concessione, per lo svolgimento dell'attività di operatore di rete (direttiva autorizzazioni). È stato inoltre stabilito (direttiva accesso) l'obbligo per i gestori di rete (in particolare per quelli che detengono un significativo potere di mercato) di offrire ad altre imprese l'accesso e l'interconnessione alla propria rete, rispettando parametri e condizioni imposte dalle Autorità nazionali di regolamentazione. Con la direttiva servizio universale, infine, il legislatore dell'Unione europea ha posto alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico l'obbligo di garantire al pubblico stesso, in tutti gli Stati membri, servizi di comunicazione elettronica di buona qualità, sulla base dei parametri individuati dalla medesima direttiva o stabiliti dalle autorità di regolamentazione nazionali.

Un terzo pilastro è rappresentato dalla disciplina di alcune attività che si svolgono in Internet e che trovano (direttiva 2000/31/CE) una disciplina armonizzata a livello europeo: si tratta della disciplina del « commercio elettronico » che in realtà si applica a tutti i servizi della società dell'informazione, come definiti dalla direttiva: che realizzino scambi di beni e servizi dietro corrispettivo, che siano prestati a distanza, che avvengano su reti elettroniche, e siano forniti a richiesta.

Per i servizi della società dell'informazione non è prevista un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, sono previsti alcuni requisiti per la disciplina dei contenuti (trasparenza del fornitore, trasparenza e correttezza, pubblicità) ed un regime di generale irresponsabilità per le informazioni fornite da terzi e meramente trasportate o memorizzate dagli intermediari (*Internet service provider*).

2.2. La normativa nazionale.

Nel recepire la disciplina dell'Unione europea, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (di seguito indicato come TUSMAR), come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 2010, suddivide i soggetti della comunicazione in: 1) « operatori di rete », cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda; 2) « fornitori dei servizi di media », cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione.

L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, è soggetta a un regime autorizzatorio e non più concessorio, come avveniva precedentemente al Testo unico. Le autorizzazioni sono rilasciate a livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico sulla base dei criteri stabiliti dall'AGCOM e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle province; si tratta, ai sensi dell'articolo 15 (per gli operatori di rete) e 16 (per i fornitori di servizi) del TUSMAR, di autorizzazioni generali, che si esplicano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003). Le autorizzazioni generali previste dall'articolo 15 hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici.

Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il Testo unico (articolo 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del piano nazionale di

ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni cinque anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, predisposto dall'AGCOM sentito il parere delle regioni.

Il quadro legislativo italiano in materia audiovisiva è stato chiamato nello scorso decennio a disciplinare il passaggio, concluso nel luglio 2012, dalla tecnologia analogica alla tecnologia del digitale terrestre. In base alla tecnologia del digitale terrestre, il segnale radiotelevisivo, una volta digitalizzato (ossia trasformato in una sequenza numerica), può essere trasmesso « compresso » sulle frequenze terrestri: la compressione del segnale audiovisivo premette di moltiplicare il numero di canali trasmessi contemporaneamente da un'unica frequenza; conseguentemente, ogni singola frequenza (o *multiplex*) può trasportare un numero elevato di canali televisivi.

Pertanto, il passaggio alla tecnologia del digitale terrestre ha determinato un « dividendo digitale esterno » e un « dividendo digitale interno ».

Il « dividendo digitale esterno » è rappresentato dalle frequenze in tecnica analogica liberate dal passaggio delle trasmissioni televisive alla tecnica digitale. I commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) hanno destinato le frequenze nella banda da 790 a 862 Mhz (cd. « banda 800 Mhz ») alla telefonia mobile. La gara, conclusasi il 29 settembre 2011, ha fatto registrare un incasso complessivo per l'Erario di quasi 4 miliardi di euro (3.945.295.100 euro).

Il « dividendo digitale interno » è invece rappresentato dalle frequenze in tecnica digitale terrestre disponibili per le trasmissioni televisive, in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti. L'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto che le frequenze siano assegnate mediante gara pubblica onerosa. Le procedure per l'espletamento della gara sono state disciplinate dall'AGCOM con la delibera 277/13/Cons dell'11 aprile 2013. Una prima fase della gara si è conclusa nel giugno

2014 con l'assegnazione di uno dei tre lotti per un importo di poco più di 31 milioni di euro (31.626.000 euro).

L'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 16 del 2012 prevede inoltre l'approvazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGCOM, di un nuovo sistema di contribuzione per i diritti d'uso delle frequenze televisive, da applicare progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013, superando il precedente sistema previsto dalla legge n. 488 del 1999 basato su un versamento annuale legato al fatturato dell'operatore. I criteri in questione sono stati definiti dall'AGCOM con la delibera 494/14/Cons.

Come segnalato dall'AGCOM nella delibera 277/13/Cons i criteri di assegnazione e remunerazione delle frequenze risultano rilevanti per l'esito della procedura di infrazione dell'Unione europea n. 2005/2086, ancora aperta nei confronti dell'Italia ed avente ad oggetto l'incompatibilità di alcune disposizioni della legge n. 112 del 2004 (« Norme di principio in materia di riassetto radiotelevisivo ») e del TUSMAR con la direttiva 2002/21/CE (« direttiva quadro »), la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/UE (« direttiva concorrenza »). Al riguardo la delibera ricorda che « nel parere motivato del luglio 2007 la Commissione europea ha ritenuto la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario nella misura in cui garantiva agli operatori già attivi in tecnica analogica una chiara e sostanziale protezione dalla concorrenza nel mercato radiotelevisivo digitale terrestre, escludendo la possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad imprese che non fossero già operanti in analogico e concedendo agli operatori già attivi in tecnica analogica le frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie ».

In materia di assetto dello spettro frequenziale italiano sono inoltre recentemente intervenute, specifiche disposizioni

del decreto-legge n. 145 del 2013 (cd. « DL destinazione Italia ») e della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

In particolare, i commi 8, 9 e 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, come modificati da ultimo dai commi da 146 a 148 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 prevedono l'esclusione da parte di AGCOM dalla pianificazione ed il rilascio, entro il 30 aprile 2015, delle frequenze del servizio digitale terrestre che abbiano causato situazioni di interferenza con i Paesi confinanti (comma 8), nonché un indennizzo per gli operatori interessati (comma 9) e l'obbligo dei titolari di diritti d'uso delle frequenze radio televisive locali di cedere almeno un programma agli operatori locali che abbiano volontariamente rilasciato le frequenze o a cui sia stato revocato il diritto d'uso (comma 9-*bis*).

I commi 144-145 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) prevedono inoltre l'avvio da parte di AGCOM delle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche della banda 1452-1492 MHz (cd. « banda L »), banda da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni *Supplemental Down Link* (cioè le tecnologie che consentono agli operatori di aumentare la velocità di download su rete mobile; attualmente la « banda L » è destinata per la TV su piattaforma mobile senza tuttavia che gli operatori la utilizzino in concreto per tale servizio).

Il TUSMAR prevede anche una disciplina anticoncentrazione (articolo 43). Questa individua limiti al cumulo dei programmi ed alla raccolta delle risorse, questi ultimi calcolati innovativamente in rapporto ai ricavi dei settori che compongono il « sistema integrato delle comunicazioni » (SIC, ossia settore economico che comprende la stampa quotidiana e periodica, l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni). In particolare, la legge prevede che un medesimo fornitore di

contenuti, anche attraverso società controllate o collegate, non possa essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. Si prevede inoltre che il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni sia individuato nel 20 per cento dei ricavi complessivi e che gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni siano superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possano conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi del settore integrato delle comunicazioni. Merita segnalare che da ultimo il decreto-legge n. 63 del 2012 ha incluso nei ricavi rilevanti anche quelli derivanti dalla pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatto infine divieto ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 3 del decreto-legge n. 192 del 2014.

Il TUSMAR ha anche rivisto la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (Articoli 45-49). Il TUSMAR (articolo 49) ha confermato l'affidamento di tale servizio mediante concessione fino al 6 maggio 2016 alla società RAI S.p.A. (a totale azionariato pubblico: 99,56 per cento Mi-

nistero dell'economia; parte rimanente SIAE). L'articolo 49 non fornisce peraltro indicazioni sulle modalità di rinnovo della concessione per il periodo successivo al 2016. I rapporti tra Stato e RAI per l'erogazione del servizio pubblico sono regolati da contratti di servizio pubblico di durata triennale. Il contratto di servizio pubblico radiotelevisivo per il periodo 2013-2015 (atto n. 31) è attualmente all'esame della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

In materia, il TUSMAR ha poi introdotto l'obbligo per la società concessionaria di destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una contabilità separata, soggetta al controllo di una società di revisione in posizione di indipendenza.

Il TUSMAR è anche intervenuto in materia di organizzazione e amministrazione della società RAI, con la modifica della composizione e della procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché della procedura di nomina del presidente, prevedendo meccanismi di tutela delle minoranze. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri; la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

Le previsioni in materia di disciplina dei servizi di media audiovisivi recate, a livello di Unione europea, dalla direttiva 2007/65/CE, sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 44 del 2010, che ha ampiamente modificato il TUSMAR.

In particolare, il decreto legislativo ha previsto quote di riserva a favore della

diffusione di opere europee indipendenti degli ultimi cinque anni (10 per cento degli introiti netti annui per le emittenti televisive private, compresa la *pay per view*, e 15 per cento per la RAI);

Il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha anche previsto la predisposizione da parte di AGCOM di un piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. In materia, al termine di un lungo contenzioso, la sentenza n. 4541/2014 dell'8 settembre 2014 del Consiglio di Stato, rigettando anche i ricorsi per revocazione, ha definitivamente confermato l'annullamento del piano approvato da AGCOM con la delibera n. 366/10/CONS, che era stato disposto con la sentenza n. 4660/2012 del 31 agosto 2012. Alla predisposizione del piano dovrà ora procedere un commissario « *ad acta* », nominato dallo stesso Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, con la sentenza n. 6021/2013 del 16 dicembre 2013.

Il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha infine previsto l'imposizione ai servizi di media audiovisivi del rispetto dei diritti di autore nonché l'attribuzione all'AGCOM del potere di emanare disposizioni regolamentari in materia. In attuazione di tale disposizione l'AGCOM ha adottato, con la delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, il regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, entrato in vigore il 1° aprile 2014.

La questione è stata da ultimo rimessa alla Corte costituzionale dal TAR del Lazio con due diverse ordinanze pubblicate il 26 settembre 2014, nell'ambito di ricorsi con i quali veniva chiesto l'annullamento dello stesso regolamento. Il TAR, pur giudicando infondate nel merito le censure rivolte ai poteri dell'AGCOM in esso previsti, in particolare gli strumenti amministrativi di rapido intervento per le violazioni su Internet, ha tuttavia rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità in relazione ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 70 del 2003 (decreto sul « commercio elettronico ») e del TUSMAR sulla base delle quali è stato emanato il Regolamento. Il TAR nelle ordi-

nanze ritiene tra le altre cose che la legislazione vigente attribuisca ad AGCOM, in veste di amministrazione vigilante come previsto dalla legge, il potere di adottare provvedimenti recanti l'ordine di rimozione dei contenuti del *web* o di oscuramento dei siti immediatamente precettivi nei confronti degli operatori della rete. Le ordinanze segnalano tuttavia la tendenziale non coincidenza, rispetto ai soggetti che hanno effettivamente violato il diritto d'autore, dei soggetti destinatari del gravoso ordine amministrativo di rimozione dei contenuti dalla rete o di oscuramento dei siti (gli operatori e gli utenti del *web*), con il coinvolgimento di altri diritti costituzionalmente protetti, quale la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 Cost. In altre parole, secondo la valutazione del TAR in sede di rimessione alla Corte costituzionale, la legislazione vigente non consentirebbe un'adeguata ponderazione fra i diversi interessi costituzionalmente protetti, risultando la norma imperniata solo sulla necessità di adeguatezza e tempestività dell'intervento.

3. *Gli elementi emersi nell'indagine: il contesto tecnologico, le iniziative de jure condendo dell'Unione europea e il settore dei media audiovisivi in Italia.*

3.1. *Il processo di convergenza.*

Il quadro normativo che si è fin qui ricostruito appare, questa è la valutazione unanime dei soggetti auditi nel corso dell'indagine, fortemente messo in discussione dagli sviluppi della tecnologia del settore, sviluppi che appaiono caratterizzati dal fenomeno della convergenza.

La consultazione bandita dalla Commissione europea, sopra richiamata, definisce la convergenza come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza televisiva e Internet, da cui emergono molteplici possibilità di visione, dai televisori a cui è aggiunta la connettività a Internet (entro il 2016 la maggioranza delle famiglie che vivono nell'Unione europea, secondo le indicazioni contenute

nello stesso libro verde, sarà in possesso di un televisore dotato di connettività) alla fruizione dei contenuti audiovisivi mediante computer fissi e portatili, *tablet*, *smartphone* e altri dispositivi mobili.

L'indagine conoscitiva in corso da parte di AGCOM in vista della redazione di un libro bianco sulla *Televisione 2.0 nell'era della convergenza* rileva come nel 2013 oltre il 30 per cento degli apparecchi televisivi distribuiti in tutto il mondo appartenga alla categoria delle *smart tv*. Si tratta cioè di apparecchi con funzioni che ne rendono possibile la connessione immediata, tramite collegamento *wi-fi* o *ethernet*, a una rete a banda larga, oltre che alle reti broadcasting tradizionali. Le *smart tv* mettono quindi sostanzialmente sullo stesso livello la fruizione di servizi *on line* e di quelli televisivi tradizionali. Ciò avviene attraverso standard tecnologici, come l'MHP (*Multimedia Home platform*) e l'HBBTV (*Hybrid-Broadband-Broadcasting TV*) che consentono la diffusione di entrambe le tipologie di contenuti (*on line* e *broadcasting*).

In Italia, nel 2013, il 17 per cento della popolazione risulta in possesso di una *smart tv*; valori analoghi si registrano nel Regno Unito (17 per cento), in Spagna (16 per cento) e in Germania (19 per cento), mentre più bassa risulta la diffusione di queste apparecchiature in Francia (12 per cento) e negli USA (12 per cento).

Per quanto riguarda l'utilizzo, sempre sulla base dei dati AGCOM relativi al 2013, si registra peraltro che l'85 per cento degli utenti seguono i programmi televisivi mediante apparecchi tradizionali, il 35 per cento utilizza la TV satellitare, il 20 per cento dichiara di guardare la TV utilizzando un computer (fisso o portatile), mentre guardano la TV utilizzando le possibilità di connessione ad Internet delle *smart tv* soltanto l'8 per cento degli utenti e usano lo *smartphone* o il *tablet* rispettivamente il 7 per cento e il 6 per cento degli utenti. Questi ultimi dati dimostrano, come rilevato dall'AGCOM, che un'ampia fetta di utenti, pur essendo in possesso di apparecchiature all'avanguardia, come è il

caso delle *smart tv*, non usano o usano assai raramente le caratteristiche specifiche di tali strumenti.

Inoltre, come segnalato nel corso dell'indagine da Fastweb, si registra un'asimmetria di sviluppo tra USA ed Europa occidentale: se negli USA il traffico video rappresenta il 78 per cento del traffico Internet totale (con il 49 per cento per il traffico video in alta definizione), in Europa occidentale la percentuale del traffico video scenda al 59 per cento e quella del traffico video in alta definizione è al 37 per cento. In Italia la percentuale di traffico video in alta definizione su Internet scende al 16 per cento.

Il processo tecnologico di convergenza ha dato vita, osserva l'indagine AGCOM, a diverse piattaforme idonee a veicolare sia contenuti *on line* sia *broadcasting*. In particolare, Internet Protocol Television (IPTV) è il termine usato per il segnale televisivo e/o audiovisivo che viene distribuito ai sottoscrittori/utenti usando il protocollo Internet. La IPTV è trasmessa su una rete a banda larga che, controllata direttamente dal *service provider* (operatore delle telecomunicazioni o operatore televisivo), opera sulla base di livelli garantiti (almeno a livello minimo) di qualità del servizio.

Dalla IPTV si distingue la *Web TV* che infatti è trasmessa direttamente sulla rete Internet e non può essere quindi controllata direttamente da un *service provider*.

Una fattispecie ancora diversa è rappresentata dagli *Over The Top Television* (OTT). Con questa espressione si fa riferimento a quelle piattaforme televisive o audiovisive gestite da società i cui servizi sono primariamente veicolati attraverso infrastrutture di rete di terzi e che in tal senso agiscono al di sopra (*over the top*) delle reti.

A livello internazionale sono proprio gli *Over the top* ad apparire in grande espansione, come segnalato dalla continua crescita di piattaforme come Youtube (acquistata nel 2006 da Google), per la condivisione di filmati, Netflix, per la fornitura di *streaming* di film e altro materiale audiovisivo, Google Play, come servizio di *video*

on demand. A questi operatori si devono aggiungere operatori *over the top* ibridi, come Apple, Amazon, Microsoft, Samsung, che provengono da altre attività (come la produzione di hardware o di software), ma che conseguono quote crescenti di profitto dalla diffusione di contenuti audiovisivi *on line*. Si tratta di un'espansione che testimonia l'affermazione di modelli di business sempre più *content-oriented* e volti anche allo sfruttamento dei *big data* e delle nuove tecniche di profilazione dell'*audience*, che è consentita dall'evoluzione tecnologica e dalla struttura verticalmente integrata di molte società che operano nel settore, assommando funzioni di motore di ricerca e di prestazione di servizi di diversa natura (ad esempio Google). La fornitura dei medesimi servizi su dispositivi mobili rende ancora più agevole la profilatura dell'utente.

3.2. *Le risposte all'evoluzione tecnologica: la fase de jure condendo dell'Unione europea.*

Come emerso nell'indagine, l'evoluzione tecnologica in corso risulta centrale nelle proposte legislative attualmente all'esame delle istituzioni UE.

Come già si è accennato, il recente libro verde sui media audiovisivi prospetta interventi di assoluta rilevanza come l'adattamento della definizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi in modo da includervi i soggetti (come gli OTT) attualmente esclusi. Il Libro verde prospetta anche l'attribuzione di un significativo spazio, nella disciplina della materia, all'autoregolamentazione e alla coregolamentazione. Il Libro verde invita inoltre ad approfondire se non sia opportuno un intervento delle autorità pubbliche sui meccanismi di filtraggio predefiniti, per esempio nei motori di ricerca, per evitare l'eventuale interferenza dei fornitori delle piattaforme *web* con le scelte degli utenti. Altri temi all'attenzione del legislatore europeo attengono alle modalità per garantire l'accesso, in un ambiente tecnologico

« convergente », ai contenuti di interesse generale e per garantire un'adeguata tutela delle opere indipendenti europee.

Alla materia audiovisiva si collegano poi le proposte legislative già *in itinere* contenute nel pacchetto « Continente connesso ». In particolare, la proposta di regolamento che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 23) da un lato fissa il diritto di tutti gli utenti ad un accesso aperto ad Internet, dall'altro prevede la possibilità per gli operatori di differenziare l'offerta con servizi di qualità superiore rispetto all'Internet access (*paid prioritization*) ma a patto che questo non pregiudichi la normale qualità di quei servizi di accesso di base. Per il *traffic management*, si fissa il principio dell'eguale trattamento di tutto il traffico ma al contempo si ammette la possibilità di misure ragionevoli di gestione del traffico, subordinandole però ad alcune circostanze di carattere specifico ed eccezionale. Si tratta di proposte che hanno suscitato un ampio dibattito, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di garantire la neutralità della rete.

Il tema della neutralità della Rete è affrontato dal legislatore dell'Unione europea in connessione con quello della regolamentazione degli OTT. Il ruolo attivo delle istituzioni UE a tutela di una rete aperta, libera e non discriminatoria è infatti giustificato anche dall'esigenza di evitare che eventuali accordi diretti tra operatori e OTT creino barriere finanziarie per i nuovi entranti, a detrimento dell'innovazione che è all'origine dello sviluppo di Internet.

3.3. *Il mercato audiovisivo in Italia.*

Nel contesto italiano, l'evoluzione tecnologica in atto si è andata a sovrapporre con la transizione della trasmissione televisiva alla tecnologia del digitale terrestre. L'indagine conoscitiva ha consentito di « fotografare » l'assetto del sistema audiovisivo all'esito di questo processo

In base ai dati forniti alla Commissione da Confindustria Radio TV, il settore radiotelevisivo esprime (anno 2012) un valore economico pari a 9,5 miliardi di fatturato, dà lavoro a 30.000 addetti diretti, oltre a circa 90.000 nell'indotto. Ammontano ad oltre 2 miliardi gli investimenti della TV nella produzione indipendente negli ultimi quattro anni. Sono 192 i canali/servizi nazionali. Nelle TV nazionali un dipendente su dieci è giornalista professionista, mentre nelle TV locali lo è uno su tre.

Ulteriori dati sono stati forniti da AGCOM. Sulle dimensioni economiche complessive del settore la pubblicità raccolta attraverso i media audiovisivi e radiofonici tradizionali rappresenta ancora la quota assolutamente preponderante, mentre risulta in crescita la raccolta pubblicitaria *on line* (8 per cento del totale delle risorse). Di poco inferiore è l'incidenza delle offerte a pagamento, mentre il peso del canone televisivo incide per il 20 per cento.

La raccolta pubblicitaria nel suo complesso incide per il 40 per cento. Come rilevato dall'indagine conoscitiva svolta dall'Autorità nel 2012 il settore registra un elevato livello di concentrazione nella raccolta pubblicitaria per l'esistenza di un sistema di relazioni triangolari tra inserzionisti, centri media e *broadcaster*, che incide negativamente sul funzionamento del mercato.

Più in generale, l'AGCOM ha segnalato l'elevato grado di concentrazione nel settore audiovisivo italiano. Oltre il 90 per cento di tutti i ricavi televisivi risulta detenuto da tre soggetti: Sky, con una posizione di assoluta leadership nella televisione a pagamento (con una quota di mercato di oltre il 75 per cento nella TV a pagamento), RAI e Mediaset (con una quota di mercato di oltre l'85 per cento nella TV *free*). Altri operatori nuovi entranti nella TV digitale terrestre come il gruppo Cairo (La7 e La7d) e Discovery raggiungono quote di ascolti non marginali, ma non riescono ancora a raggiungere significative quote di mercato.

L'AGCOM ha anche segnalato alla Commissione come la televisione in chiaro si configuri ancora come l'unico mezzo in grado di raggiungere tutte le fasce della popolazione, indipendentemente dalla loro connotazione sociale, economica, culturale e geografica.

Nel panorama italiano, il mezzo televisivo classico rimane lo strumento ancora prevalente di intrattenimento e comunicazione mentre Internet si candida ormai a diventare il secondo mezzo di intrattenimento (scavalcando la radio) e di informazione (scavalcando i giornali), in una situazione caratterizzata in particolare dalla crisi della comunicazione a stampa.

Come già si è accennato le *smart tv* occupano in Italia allo stato solo il 17 per cento del mercato (e solo il 16 per cento del traffico Internet è rappresentato da contenuti video in alta definizione). In Italia infatti i tradizionali fornitori di contenuti audiovisivi, sempre in base alle risultanze dell'indagine AGCOM, appaiono ancora occupare una posizione prevalente nel panorama complessivo dell'offerta di contenuti audiovisivi. I medesimi fornitori hanno peraltro avviato iniziative nel settore delle nuove tecnologie. Attraverso IPTV Mediaset ha lanciato l'offerta «Infinity», svincolata dall'offerta *pay-tv* tradizionale e utilizzabile da qualsiasi terminale connesso ad Internet. Sky ha la propria offerta *on demand* e anche Telecom Italia opera mediante IPTV. Tuttavia l'offerta di IPTV in Italia appare ostacolata dalla forte offerta di televisione generalista e di televisione satellitare *pay*. Un riscontro di queste difficoltà può essere individuato nel fatto che nella gara indetta dalla Lega Calcio per i diritti in esclusiva relativi alla trasmissione mediante Internet delle partite del campionato per gli anni 2015-2018 non sono pervenute manifestazioni di interesse, neanche da parte degli OTT.

4. *Gli elementi emersi dall'indagine: profili problematici.*

Da quanto si è fin qui esposto emerge chiaramente come il processo di evolu-

zione tecnologica in atto vada nella direzione di un superamento della distinzione tra comunicazioni elettroniche e media audiovisivi, distinzione sulla quale si è invece fin qui fondato l'assetto normativo. L'indagine conoscitiva ha fatto chiaramente emergere i delicati problemi di regolazione del settore che questa evoluzione pone, in coerenza con le valutazioni in materia delle istituzioni dell'Unione europea.

In generale, il Parlamento europeo nel suo rapporto *The Challenges of connected TV* (2013) ha indicato questi principali « temi regolamentari »: tutela della *privacy* (in relazione alla data retention, alla tutela dei minori, alla diffamazione, al diritto di replica e al diritto all'oblio); profili anti-trust (possibili abusi di posizione dominante o di discriminazione di prezzo derivanti dall'integrazione verticale di fornitori di contenuti o dall'aspirazione al consolidamento sul mercato, attraverso la distribuzione di contenuti premium, dei *player* OTT); tutela delle produzioni comunitarie (ruolo delle produzioni originali dei *player* OTT non europei e capacità dei *player* tradizionali di investire nei contenuti alla luce della crescita del consumo non lineare); accesso e visibilità dei contenuti (*listing* dei contenuti e posizionamento possono influenzare, specie sui motori di ricerca, l'accesso ai contenuti da parte degli utenti finali); *standard* tecnici ed interoperabilità (l'alta frammentazione degli *standard* e delle soluzioni tecnologiche potrebbe comportare problemi di interoperabilità per le *smart tv*).

Con riferimento più specifico ai temi oggetto dell'indagine, i problemi in questione sono opportunamente indicati dagli esiti della consultazione pubblica sul libro verde *Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori* avviata dalla Commissione europea.

In base a tali esiti, in realtà, solo un piccolo numero di autorità pubbliche allo stato risulta favorevole ad una revisione della differenza di regolamentazione prevista dalla direttiva per i servizi lineari e non lineari (cosiddetto approccio gra-

duato). I favorevoli alla revisione in alcuni casi optano per una liberalizzazione dei servizi lineari (per esempio con l'eliminazione dei limiti quantitativi alla pubblicità), mentre in altri casi richiedono il livellamento verso l'alto dei servizi non lineari (per esempio aumentando gli *standard* di protezione per i minori). Altre autorità pubbliche sostengono l'attuale approccio graduato, non registrando distorsioni del mercato o ritenendo che servizi lineari e non lineari appartengano a mercati separati. Il settore privato ha opinioni miste, con una tendenza a sostenere l'attuale differenza di regolamentazione. Alcuni soggetti richiedono una regolamentazione più stringente del lineare da applicare soltanto a pochi servizi di interesse generale (vedi le *news*) o a quelli con maggiore *audience*.

Sull'opportunità di un intervento delle autorità pubbliche sui meccanismi di filtraggio predefiniti, alcuni fra autorità statali, regolatori e altri soggetti interessati sono favorevoli alla possibilità di un intervento pubblico, senza tuttavia specificare nel dettaglio a quale livello debba essere condotto. In generale, gli esiti della consultazione propongono di puntare sulla trasparenza del meccanismo di funzionamento del filtraggio. Altri considerano il quadro giuridico attuale sufficiente. Altri ancora vedono in un'azione del genere un potenziale pericolo per la libertà dei media ed il pluralismo e suggeriscono che questi temi siano affrontati dalla comunità dei tecnici e dal mercato.

4.1. Le conseguenze della « rivoluzione tecnologica »: regolamentazione degli OTT; neutralità della Rete e tutela del diritto d'autore on line.

Tra i temi sopra richiamati, nel corso dell'indagine conoscitiva ha trovato in primo luogo spazio quello della regolamentazione degli OTT. Si tratta di un aspetto che peraltro si colloca all'interno della più ampia riflessione sulla tutela dei diritti in Internet, oggetto di riflessione nell'ambito dell'apposita Commissione di

studio istituita dalla Presidenza della Camera. Questa riflessione ha un'importanza fondamentale per gli sviluppi della vita democratica, come testimoniato dalle diverse proposte, presentate su iniziativa parlamentare, di inserire nella Parte Prima della Costituzione il diritto di accesso gratuito e universale alla Rete.

Per quanto attiene gli aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva, numerosi soggetti intervenuti nell'indagine (Rai, Mediaset, Sky, Confindustria digitale, Confindustria Radio-TV, Viacom) hanno infatti segnalato come, per quanto la televisione rimanga di gran lunga il principale mezzo di intrattenimento e di informazione, operatori OTT quali Google, Amazon, Netflix ed Apple si trovano a competere con i tradizionali operatori televisivi da una posizione di vantaggio che attiene anche a specifici aspetti regolamentari. Ciò in un contesto in cui peraltro, come rilevato da AGCOM, le condizioni di offerta mostrano anche segnali di aumento della concorrenza tra servizi lineari e non lineari, che offrono sullo stesso schermo lo stesso contenuto allo stesso pubblico. Il quadro complessivo prefigura pertanto un « abbattimento dei confini » tra le diverse modalità di diffusione di contenuti audiovisivi, con la conseguenza di rendere necessaria una nuova individuazione del « mercato rilevante » sotto il profilo della concorrenza e del pluralismo (su tale punto ha convenuto anche IT-Media Consulting).

In proposito, Wind e Telecom hanno sottolineato come tutti i principali operatori del settore audiovisivo si stiano accordando con i principali *player* di telecomunicazioni per veicolare offerte cd « 4-play » (telefonia fissa, mobile, Internet e televisione), caratterizzate da contenuti via via crescenti. Esperienze in tal senso sono state citate anche nelle audizioni di Sky (che ha creato l'offerta « Sky on demand ») e di Mediaset (che ha creato « Infinity »). Una valutazione critica su queste ultime offerte è stata avanzata da Fastweb che ha rilevato il rischio che si tratti di operazioni « di carattere difensivo », non finalizzate a sviluppare un mercato di *video on demand*, bensì ad

evitare la cannibalizzazione delle proprie offerte principali e a tutelare la fonte principale di ricavo, attraverso offerte che risulterebbero spesso « timide o poco pubblicizzate, in ogni caso non finalizzate a conquistare ampie fette di pubblico ma più che altro ad occupare uno spazio di mercato ».

In questo quadro gli operatori OTT non sono vincolati dalle medesime norme previste per i *broadcaster* tradizionali in tema di autorizzazioni, quote di investimento e produzione, tutela dei minori e tetti pubblicitari. L'AGCOM ha segnalato, sulla base dei risultati della recente indagine conoscitiva sul settore dei servizi di Internet e sulla pubblicità *on line*, la struttura tendenzialmente oligopolistica dei diversi mercati ove si muovono i maggiori operatori del *web*, sia nei mercati a monte (sistemi operativi, *browser*, *device* fissi e mobili) sia nei mercati a valle (*search*, *social*, raccolta pubblicitaria *on line*, *e-commerce*); si registra inoltre un incessante processo di integrazione verticale che risponde ad una strategia di *platform envelopment*, in cui l'acquisizione dei dati personali degli utenti costituisce sempre più l'asset strategico essenziale. Più in generale, si delinea una tendenza alla creazione di « *walled garden* », di modelli chiusi basati sullo sviluppo di interfacce proprietarie, in cui coloro che creano o gestiscono i portali hanno il potere di decidere a monte quali contenuti veicolare e a quali di essi garantire priorità attraverso le funzioni di filtraggio e di ricerca.

A questo si collegano, come evidenziato nel corso dell'indagine in particolare dal gruppo « L'Espresso », le conseguenze sul mercato pubblicitario derivante dalla gestione da parte di OTT come Google o Facebook dei dati personali degli utenti. Si tratta del *programmatic advertising*, o « pubblicità automatizzata », vale a dire la vendita in tempo reale attraverso aste (*Real-Time Bidding*) di spazi pubblicitari destinati ad utenti « profilati » (dei quali cioè si conoscono già, ad esempio attraverso le ricerche svolte dall'utente stesso su motori di ricerca, gusti e preferenze). Per gli in-

serzionisti il vantaggio è di pagare solo per il pubblico che vogliono raggiungere, evitando sprechi, con effetti di « spiazzamento » rispetto al tradizionale mercato pubblicitario sui media audiovisivi.

L'AGCOM ha altresì segnalato come l'operato degli OTT ponga profili problematici anche rispetto al principio di territorialità dei contenuti audiovisivi trasmessi *on line*: questi infatti, anche se destinati al mercato UE sono spesso originati in mercati extra-UE, con la conseguente possibile elusione di obblighi fiscali e di altra natura.

Al riguardo, Sky ha quindi proposto una nuova complessiva « regolamentazione leggera » che coinvolga sia gli operatori OTT sia i *broadcaster* tradizionali. Anche Discovery Italia ha rilevato che sia gli operatori tradizionali sia i nuovi entranti si muovono ormai in un unico mercato per il quale è necessario prevedere una nuova normativa unica.

Sull'altro versante, Google Italy nella sua audizione ha concordato sull'esigenza di una nuova « regolamentazione leggera » per tutti i contenuti audiovisivi che si « muovono » nell'ambiente digitale, richiamando le valutazioni dell'ex-commissario Kroes sulle opportunità offerte, in un settore caratterizzato dalla rapida evoluzione tecnologica, dagli strumenti di autoregolamentazione e coregolamentazione (l'importanza della coregolamentazione è stata segnalata anche da Confindustria digitale). Google Italy ha comunque sottolineato il carattere pluralistico di Internet, per cui il motore di ricerca della società USA rappresenta comunque solo uno dei possibili strumenti di accesso ai contenuti, in concorrenza con l'accesso diretto ai siti o con le *apps*. Inoltre, la società ha sottolineato il valore positivo, nell'ottica di promozione del pluralismo, rappresentato dalla maggiore facilità di accesso alla produzione e diffusione di contenuti audiovisivi che Google, attraverso la sua controllata Youtube, garantisce. Nell'audizione Google Italy si è anche espressa sulla risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014, che ha segnalato l'esigenza, ai fini di tutelare la concorrenza

sulla Rete, di una separazione societaria tra l'attività di Google come motore di ricerca (settore nel quale detiene una posizione dominante) e le altre attività commerciali del gruppo. In proposito, Google Italy, nel segnalare la necessità di attendere comunque le conclusioni dell'indagine avviata dalla Commissione europea sul punto (in realtà aperta fin dal 2010), ha rilevato di non ritenere necessario l'applicazione nel settore di strumenti *antitrust*, sostenendo che, in un comparto caratterizzato da un alto tasso di innovazione, sono pressoché inesistenti barriere all'ingresso di nuovi operatori. Al riguardo deve essere peraltro segnalato che l'indagine nei confronti di Google ha conosciuto un significativo sviluppo il 15 aprile 2015 con l'addebito formale da parte della Commissione europea alla società di un presunto abuso di posizione dominante da parte dell'azienda sui mercati dei servizi generali di ricerca *online* nello Spazio economico europeo (SEE). Secondo la Commissione, Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi nelle sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche. La formalizzazione delle « accuse » nei confronti di Google non pregiudica comunque l'esito dell'indagine.

Il tema della regolamentazione degli OTT si collega, come si è visto in precedenza, a quello della neutralità della Rete. In proposito, l'Accademia italiana del codice di Internet ha osservato come, rispetto alla proposta di regolamento UE, un approccio più netto in difesa della neutralità della Rete sia stato espresso dalla Federal Communications Commission USA che ha deciso di regolare l'accesso alla banda larga come un servizio di telecomunicazione sotto il *Telecommunication Act* del 1934. Questo significa il superamento della precedente regolazione USA, che invece ammetteva la *paid prioritization*, considerata ora contraria alla garanzia di un Internet veloce, equo e aperto per tutti.

Sul tema, tra i soggetti auditi, Wind ha invitato ad un approccio non ideologico, segnalando la necessità di una gestione

intelligente del traffico secondo logiche di ottimizzazione, mentre Confindustria digitale ha sostenuto che la fornitura attraverso la Rete di livelli specifici di qualità per l'utente finale sulla base di accordi fra i diversi soggetti coinvolti nella fornitura di applicazioni/servizi/contenuti può avvenire liberamente, a condizione però che sia garantito per tutti un livello adeguato di qualità dell'accesso Internet. Assoprovider ha sottolineato invece l'esigenza di una forte difesa della neutralità della Rete.

Nell'indagine è chiaramente emersa infine la preoccupazione per la tutela del diritto d'autore nel nuovo ambiente tecnologico determinato dall'«abbattimento dei confini» tra televisione, Internet e telefonia.

La crescita di Internet e la convergenza hanno infatti portato con sé un'esplosione della pirateria informatica e del fenomeno, diverso per dimensioni e modalità, ma altrettanto dannoso negli effetti, dello sfruttamento commerciale abusivo tramite Internet di contenuti che dovrebbero invece essere protetti sulla base della normativa a tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. Si tratta di attività che arrecano danni economici pesantissimi, in particolare, agli investimenti nella produzione di contenuti, con la conseguenza di disincentivare l'impegno del settore televisivo nella realizzazione di opere che abbiano rilevanza culturale. In base ai dati forniti alla Commissione dalla FAPAV, i ricavi persi in Italia nel 2011 a causa della pirateria informatica ammontano a 496 milioni di euro, mentre nel 2014 si sono registrate in media ogni giorno in Italia 1.239.000 visioni illecite di contenuti audiovisivi.

L'AGCOM, sulla base di una specifica disposizione del TUSMAR che affida all'Autorità tale compito, ha adottato un regolamento volto a definire una procedura amministrativa, che, pur assistita dalle necessarie garanzie, permetta di tutelare in modo efficace e rapido il diritto d'autore *on line*, contrastando la pirateria digitale. Per quanto l'iniziativa adottata da AGCOM abbia ricevuto, nel corso dell'in-

indagine conoscitiva, numerosi apprezzamenti, molti soggetti auditi (FAPAV, SIAE, FIMI, associazioni datoriali e professionali, Sky, Confindustria Radio-TV, Viacom, CGIL-SLC, Vodafone) hanno invitato a porre in essere gli interventi necessari perché la protezione del diritto d'autore contro ogni forma di utilizzazione abusiva a mezzo Internet possa essere resa ancora più efficace, rapida e veramente tempestiva. Si è infatti osservato che proprio sulla base del presupposto per cui le tecnologie di trasmissione devono essere considerate come mezzi alternativi per veicolare contenuti audiovisivi, occorre, quale che sia la tecnologia utilizzata, tutelare i diritti di esclusiva, a difesa di chi investe nella produzione e acquisizione di tali contenuti. Per questo, si è altresì sostenuto, che non possono essere condivise le pretese di limitazione di responsabilità di soggetti che sfruttano, per raccogliere pubblicità, contenuti audiovisivi su Internet, coperti da diritti di esclusiva.

Al tempo stesso, come segnalato tra gli altri da AGCOM, si pone l'esigenza di un adattamento al nuovo contesto tecnologico del concetto di responsabilità editoriale: nel mondo della Rete, infatti, il concetto di responsabilità editoriale tende a «sfumare» e tutta una serie di operatori tendono ad operare in «un'area grigia». Nel corso dell'indagine è stata ad esempio evidenziata la difficoltà di qualificare il tipo di responsabilità imputabile ad un motore di ricerca che pur non essendo editorialmente responsabile in senso tradizionale dei contenuti veicolati attraverso le ricerche, compie, attraverso i suoi algoritmi di funzionamento, scelte di priorità dei risultati della ricerca sempre più rilevanti (si consideri ad esempio la recente decisione di Google, poi ritirata, di non condividere pubblicamente immagini e video sessualmente espliciti o che mostrano nudità sulla sua piattaforma di blog, Blogger, a meno che il contenuto non risulti di pubblica utilità, in un contesto artistico, didattico, documentario o scientifico).

4.2. La regolamentazione dei contenuti audiovisivi.

L'indagine ha fatto poi emergere profili problematici specificamente connessi con la disciplina italiana dei contenuti audiovisivi. L'Accademia italiana per il codice di Internet ha sottolineato nella sua audizione la necessità di una modifica della disciplina del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), in modo da individuare un ambito che contempra tutte le forme di informazioni via Internet (e sopprimere la previsione che è inclusa nel SIC solo l'editoria elettronica). Anche Confindustria Radio-TV ha segnalato la necessità di un adattamento della normativa sul SIC alle mutate condizioni tecnologiche.

Sky ha inoltre contestato l'attuale disciplina dei tetti pubblicitari, che, in base al decreto legislativo n. 44 del 2010 prevedono, senza che la direttiva 2007/65/CE lo richieda, limiti orari all'affollamento pubblicitario differenziato per gli operatori a pagamento (12 per cento) rispetto agli altri operatori «free» (18 per cento). La proposta di Sky al riguardo è stata quella di allineare i tetti pubblicitari di tutti gli operatori privati, a pagamento e non al 18 per cento o, in alternativa, di elevarlo, come misura di stimolo, finalizzata a recuperare le risorse perdute a causa della crisi, al 20 per cento (il limite massimo consentito dalla direttiva 2007/65/CE).

Altri soggetti intervenuti nell'indagine conoscitiva hanno invece rilevato che la differente disciplina in ordine all'affollamento pubblicitario è giustificata dal modello commerciale della televisione a pagamento, per la quale l'utente versa un corrispettivo in cambio della fruizione del servizio.

Ad esempio, al contrario di quanto proposto da Sky, CGIL-SLC ha segnalato l'opportunità di più stringenti tetti pubblicitari, al fine di promuovere la concorrenza nel settore.

Altro profilo oggetto di attenzione nel corso dell'indagine è stato rappresentato dalla quota di investimenti da destinare alle opere europee realizzate da produttori

indipendenti. A questo proposito, alcuni soggetti intervenuti in audizione (Confindustria Radio-TV, Viacom, editore di MTV Italia, Discovery Italia) hanno rilevato un'asimmetria tra la direttiva 2007/65/CE, che fa riferimento ad una quota del 10 per cento del bilancio destinato alla programmazione, e la normativa italiana (articolo 44 TUSMAR), che prevede invece il vincolo più stringente del 10 per cento degli introiti netti annui.

Di contro, l'associazione produttori televisivi ha rilevato la necessità di un incremento del sostegno economico alle produzioni indipendenti. In questa ottica, dovrebbe ad esempio essere soppressa l'esclusione, prevista a legislazione vigente, dal computo degli introiti netti delle somme derivanti da somme televisive a pagamento di programmi di carattere sportivo.

Sul tema l'AGCOM ha peraltro annunciato l'avvio di un'indagine conoscitiva (delibera 20/2015/CONS) per valutare l'adeguatezza e la coerenza dell'attuale quadro normativo e regolamentare in materia di «quote europee» alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie.

Altro aspetto affrontato (in particolare da Fastweb e da Vodafone) è stato quello delle finestre di programmazione, ovvero il meccanismo per cui i diritti relativi a film e serie TV sono resi disponibili in periodi diversi per ciascuna piattaforma distributiva. I diritti per le piattaforme non lineari di video *on demand* sono messi a disposizione tre o anche sei mesi dopo l'uscita del film nelle sale, determinando così «un'artificiale» indisponibilità di contenuti che rischia di pregiudicare i risultati economici delle piattaforme video *on demand*.

In questo ambito di riflessione, alcuni soggetti auditi hanno infine sottolineato l'esigenza di una riforma di Auditel. Sky ha segnalato come la società di rilevazione degli ascolti abbia attualmente una *governance* ed un assetto proprietario ritenuta eccessivamente squilibrata a vantaggio di Rai e Mediaset e ha, di conseguenza proposto una rappresentanza paritaria, nella società, delle diverse componenti del lato

della domanda e dell'offerta. Sky ha altresì rilevato i limiti quantitativi delle rilevazioni effettuate da Auditel. Sullo stesso tema, anche Discovery Italia, pur apprezzando la recente decisione di Auditel di triplicare il campione delle famiglie da 5000 a 15000, ha osservato che sarebbe opportuno affidare il rilevamento degli ascolti ad una società o un ente che sia composta unicamente da soggetti indipendenti (prospettando anche la possibilità di un coinvolgimento diretto dell'AGCOM) o, in alternativa, ad una società che veda rappresentati al suo interno tutti gli editori del mercato. Vodafone ha infine sottolineato l'esigenza di una riforma di Auditel che tenga conto dei dati di ascolto delle piattaforme tecnologiche non televisive.

4.3. *La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.*

Una specifica attenzione è stata rivolta, nel quadro sopra descritto, alle caratteristiche della concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo. In proposito, RAI ha fornito elementi informativi sul processo di trasformazione della società da tradizionale *broadcaster* a media company centrata sui contenuti e presente su tutte le piattaforme (TV, radio, *web*). In questa ottica, si colloca il processo di separazione tra le funzioni della RAI come operatore di rete e quelle come fornitore di contenuti, avviato con la cessione sul mercato di quote della controllata Rai-way (l'operatore di rete dell'azienda), cessione autorizzata dall'articolo 21 del decreto-legge n. 66/2014 e disciplinata dal DPCM 2 settembre 2014 (che prevede che comunque almeno il 51 per cento della società rimanga di proprietà RAI). Tale trasformazione ha luogo sulla base di linee di indirizzo gestionali finalizzate al controllo dei costi e alla concentrazione delle risorse nelle aree più strategiche in termini di impatto di servizio pubblico e di competitività di ascolti e di raccolta pubblicitaria.

Altri soggetti auditi sono intervenuti sul tema. L'obiettivo di trasformazione della RAI in *media company* e la difesa del ruolo specifico del servizio pubblico sono stati evidenziati nell'audizione di Confindustria Radio-TV. Vodafone ha anche sottolineato il ruolo che la RAI potrebbe avere nella promozione dell'Internet TV. Altri soggetti che hanno partecipato all'indagine conoscitiva hanno invece auspicato modifiche profonde degli assetti della RAI, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento. Ad esempio, Discovery Italia ha prospettato la necessità di riquilibrare la RAI come *media company* con uno o due canali finanziati solo dal canone e non più di tre o quattro canali di genere tematico, finanziati solo con la pubblicità (in luogo degli attuali undici canali di cui la RAI dispone sulla piattaforma digitale terrestre). RAI, inoltre, secondo Discovery Italia e i rappresentanti delle associazioni professionali e datoriali, dovrebbe dotarsi di una *governance* idonea a sottrarre l'azienda alle pressioni della congiuntura politica.

I rappresentanti delle associazioni datoriali e professionali hanno anche rilevato come le dimensioni della società RAI risultino in realtà (ad esempio per numero di dipendenti) paragonabili a quelle del servizio pubblico radiotelevisivo francese e più ridotte di quelle del servizio pubblico britannico (BBC e Channel Four hanno il doppio dei dipendenti della RAI); si tratterebbe pertanto di rivedere la *mission* dell'azienda piuttosto che di intervenire sulle dimensioni della stessa.

4.4. *La gestione delle frequenze.*

Con riferimento alla gestione delle frequenze, una prima questione affrontata nel corso dell'indagine attiene all'eventualità della destinazione della banda 700 Mhz, attualmente utilizzata per le frequenze radiotelevisive, ai servizi di telefonia mobile, in analogia a quanto già avvenuto per la banda 800 Mhz. Si è trattato del cd. «dividendo digitale esterno», vale a dire le frequenze televisive analogiche

« liberate » dal passaggio al digitale, per il quale nel 2011, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2011, si è svolta una gara per un totale d'asta di quasi 4 miliardi di euro. Nella sua audizione, l'Accademia italiana per il codice di Internet ha ricordato che nella *World Radiocommunication Conference* dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU) svoltasi a Ginevra nel febbraio 2012 molti paesi in via di sviluppo della Regione 1 (della quale fa parte anche l'Europa) e in particolare i paesi africani ed arabi hanno richiesto che la banda di frequenza 700 Mhz, generalmente assegnata alla televisione, venisse assegnata invece alla banda larga mobile.

La richiesta di tali Paesi appare legata al fatto che la banda 700 Mhz non risulta utilizzata negli stessi, a differenza di quanto avviene in Europa, per le trasmissioni televisive (essendo maggiormente sviluppate le trasmissioni satellitari), mentre la banda 800 Mhz (che in Europa è stata destinata alla telefonia mobile di banda larga) è occupata per altri servizi e quindi non utilizzabile. La conferenza ha quindi deciso che il passaggio di tale banda dalla trasmissione televisiva alla banda larga mobile avvenisse a partire dal 2015, su base facoltativa (utilizzo coprimario della banda). A livello di Unione europea, è prevalso l'orientamento di un passaggio graduale della banda 700 Mhz ai servizi di telefonia mobile di banda larga, da concludersi entro il 2020.

L'AGCOM nella sua audizione ha segnalato come l'esigenza di diffusione *on line* di contenuti audiovisivi ad alta efficienza richieda un aumento della larghezza della banda, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale europea (copertura totale della popolazione entro il 2020 con velocità di almeno 30 Mbps e, entro la stessa data, copertura del 50 per cento della popolazione con velocità di almeno 100 Mbps), e un aumento delle frequenze disponibili per la banda larga mobile.

L'Accademia per il codice di Internet ha sottolineato che per l'Italia la destinazione della banda 700 Mhz alla telefonia

mobile appare comunque ineludibile, posto che su tale banda persistono numerose situazioni interferenziali con trasmissioni di altri Stati. Pertanto, quando tali Stati decidessero la destinazione della banda alla telefonia mobile, le situazioni interferenziali provocherebbero danni alle trasmissioni degli operatori italiani.

In tal senso, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, nella sua audizione sulle linee programmatiche del Dicastero in materia di poste e telecomunicazioni del 3 luglio 2014, ha rilevato l'importanza della nuova *World Communication Conference* che si svolgerà nel novembre 2015 per una definizione più precisa dei tempi di liberazione della banda 700 Mhz. Il rappresentante del Governo ha anche sottolineato che per la saturazione dello spettro radioelettrico non risulta allo stato disponibile un numero tale di frequenze libere da destinare ai soggetti che attualmente operano sulla banda 700 Mhz. La necessità del passaggio della banda 700 Mhz alla banda larga di telefonia mobile è stata sostenuta anche da Confindustria digitale. Wind ha peraltro specificato che in realtà l'attuale assegnazione dello spettro ai gestori di telefonia mobile è sufficiente a soddisfare la domanda di servizi proveniente dai cittadini, rilevando al tempo stesso che entro cinque anni potrebbe risultare necessaria l'assegnazione di altro spettro solo se dovesse « esplodere » il video streaming in maniera diffusa. Anche Vodafone ha sottolineato l'esigenza di un maggiore efficientamento dello spettro frequenziale nell'ottica dello sviluppo dei contenuti video veicolati da Internet (un altro possibile utilizzo della banda, come segnalato dall'Accademia italiana per il codice di Internet, potrebbe essere quello per le comunicazioni *wireless* tra oggetti, il cd. « Internet delle cose »).

Un orientamento contrario all'utilizzo della banda 700 Mhz per la telefonia mobile è stato invece espresso da Mediaset, da Confindustria Radio-TV, da Aeranti-Corallo, mentre Persidera ha raccomandato che le decisioni sulla banda 700 Mhz non penalizzino comunque i soggetti che hanno investito.

A livello di Unione europea, un indirizzo di programmazione, anche sotto il profilo temporale, con l'esplicito obiettivo di garantire una coesistenza duratura nell'utilizzo dello spettro frequenziale da parte delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi mobili a banda larga, è stato definito nel rapporto del *High Level Group* presieduto da Pascal Lamy, consegnato alla Commissione europea il 1° settembre 2014. Nel rapporto si prospetta che la banda di frequenze 700 MHz sia assegnata alla banda larga mobile nel 2020 (con la possibilità di anticipare o posticipare tale data di due anni), che la banda inferiore, vale a dire la banda di frequenze 470-694 MHz, sia mantenuta per l'utilizzo radiotelevisivo fino al 2030 e che si compia una verifica intermedia sull'evoluzione delle tecnologie e del mercato nel 2025. Tale percorso è stato valutato in modo favorevole, nel corso dell'indagine, sia dagli operatori televisivi (tra cui, in particolare, Mediaset), sia anche da alcuni operatori delle telecomunicazioni (Telecom).

Il tema della banda 700 Mhz dimostra come sia necessario avere un quadro più chiaro e definito della gestione dello spettro frequenziale. D'altra parte in tal senso si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua segnalazione sulle proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (giugno 2014), in cui ha proposto di prevedere, attraverso una modifica del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), il periodico svolgimento dell'analisi del livello di utilizzo delle risorse frequenziali, soprattutto con riguardo alle bande di maggior interesse commerciale, e definire un percorso certo e celere in grado di assicurare, qualora venga decisa, la riallocazione delle risorse ai servizi che generano il maggior valore per la collettività. La necessità di una revisione complessiva dell'assetto delle frequenze è stata segnalata anche da CGIL-SLC.

Peraltro la chiarezza sull'assetto frequenziale è il prerequisito essenziale, come rilevato dalla stessa CGIL-SLC, per

la tutela dei livelli occupazionali nel settore, che risultano già a rischio a causa della riduzione simultanea, anche per effetto della grave crisi economica, dei ricavi da pubblicità e dei contributi pubblici.

La situazione italiana presenta poi alcune peculiarità, come rilevato anche dalla procedura di infrazione della Commissione europea, legata alle modalità di passaggio al digitale terrestre. In proposito, nel corso dell'indagine, Sky ha rilevato che all'inizio del processo di *switch-off* le frequenze sono state assegnate ai *broadcaster* secondo un rapporto di 1 a 1 fra canale e multiplex. In questo modo RAI e Mediaset hanno ottenuto ciascuno cinque multiplex e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo risulta presente sulla piattaforma digitale terrestre con ben 14 canali. Lo stesso numero complessivo di canali della piattaforma digitale terrestre risulta per Sky (una valutazione analoga è stata espressa dalle associazioni professionali e datoriali) in Italia particolarmente elevato (86), con una significativa presenza di canali tematici; ciò a detrimento dello sviluppo delle trasmissioni satellitari. Sky ha quindi sostenuto l'esigenza di un riequilibrio delle frequenze, riportando anche la recente esperienza spagnola dove, nel maggio 2014 sono state interrotte le trasmissioni di ben 9 dei 24 canali digitali terrestri sulla base di una decisione del 2012 della Corte suprema spagnola (la Corte ha ritenuto illegittima la presenza di tali canali, non già presenti in analogico e assegnati gratuitamente agli operatori tradizionali). Anche Discovery Italia, come già sopra accennato, ha giudicato eccessiva la presenza di quindici canali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sulla piattaforma digitale terrestre. Una posizione diversa è stata sostenuta da Mediaset, che ha difeso il valore dell'ampia offerta garantita dalla piattaforma digitale terrestre, dove, peraltro, hanno trovato spazio operatori diversi dai due operatori tradizionali, come ad esempio proprio Discovery.

Oggetto di attenzione da parte dell'indagine è stata anche la delibera AGCOM 494/14/CONS per la determinazione dei

criteri per il pagamento dei contributi per l'uso delle frequenze da parte dei titolari dei diritti d'uso ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2012. La delibera, a seguito del passaggio al digitale terrestre, riferisce il pagamento dei contributi agli operatori di rete. La soluzione individuata è stata peraltro giudicata da molti soggetti auditi (H3G, Discovery Italia, Persidera, Aeranti-Corallo, Telecom) particolarmente onerosa e favorevole in maniera ingiustificata agli operatori verticalmente integrati e quindi ai principali operatori del settore (Rai, Mediaset). In particolare, H3G ha proposto che i contributi siano allineati alla capacità del multiplex di generare profitto e non parametrato sul prezzo di aggiudicazione delle frequenze TV all'asta decisa dal decreto-legge n. 16 del 2012.

Il rappresentante del Governo, nella sua audizione del 3 luglio 2014, ha rilevato come, per ovviare a tutti i problemi fin qui evidenziati nella gestione dello spettro frequenziale italiano, si possa contare sullo sviluppo della tecnologia DVB-T2, oltre che su strumenti miranti alla riduzione della congestione dello spettro radio destinato alla radiodiffusione televisiva in Italia, definendo una serie di misure equamente bilanciate tra rispetto dei vincoli di uso efficiente dello spettro ed incentivi all'associazionismo. Anche AGCOM, Confindustria digitale e Confindustria Radio-TV hanno sottolineato che la tecnologia DVB-T2, abbinata allo standard di codifica e di compressione HEVC, potrà aumentare di oltre il 50 per cento il numero di canali trasmissibili sulla medesima frequenza.

4.5. *L'emittenza locale e la numerazione automatica dei canali (LCN).*

Parti significative dell'indagine conoscitiva sono state dedicate a due temi che, nell'ambito del sistema radiotelevisivo, si caratterizzano per la loro specificità: l'emittenza locale e l'emittenza radiofonica.

Per quanto concerne l'emittenza locale, l'indagine ha permesso di evidenziare le

difficoltà di varia natura che affliggono il settore. A giudizio di ALPI, infatti, il passaggio al digitale terrestre si è risolto in un rafforzamento del duopolio televisivo esistente, con una tutela smisurata per le reti nazionali a danno dell'emittenza locale. Secondo ALPI (ma valutazioni analoghe sono state espresse anche da Aeranti-Corallo), se il testo unico dei media audiovisivi (articolo 8) prevede che un terzo di capacità trasmissiva sia assegnato, nell'ambito del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, all'emittenza locale, l'AGCOM (delibera 300/10/CONS) ha calcolato il terzo facendo riferimento al complesso delle frequenze disponibili e non al complesso delle frequenze coordinate a livello internazionale, con la conseguenza che all'emittenza locale sono state assegnate in molti casi frequenze interessate da situazione interferenziali con l'estero, conducendo alla necessità dell'intervento legislativo previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013. La gravità della situazione determinatasi con l'attribuzione a molte emittenti locali di frequenze caratterizzate da problemi di interferenze con l'estero è stata evidenziata anche da CGIL-SLC. ALPI e Aeranti-Corallo hanno proposto che le emittenti interessate dalle procedure di rilascio previste dal decreto-legge n. 145 del 2013 possano avere accesso, come misura compensativa, al « dividendo digitale interno » attualmente oggetto di gara ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2012. Più in generale, ALPI (ma sul punto valutazioni analoghe sono state proposte anche da Aeranti-Corallo) ha sottolineato l'opportunità di ripristinare il livello di finanziamento del settore previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, rilevando come attualmente gli stanziamenti previsti risultino meno di un quarto degli stanziamenti degli anni 2008-2009.

Anche i rappresentanti di REA (Radio-televisioni europee associate) hanno segnalato l'opportunità di assegnare all'emittenza locale almeno un terzo della capacità trasmissiva effettivamente coordinata a livello internazionale, da utilizzare prioritariamente nelle aree di confine, e di

assicurare il diritto d'uso di un programma a tutte le emittenti ex analogiche con reti gestite da consorzi o da intese. REA ha anche contestato la procedura in corso, ai sensi del decreto-legge n. 145 del 2013, per il rilascio delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l'estero.

In materia di emittenza locale, Confindustria Radio-TV ha prospettato l'esigenza che sia disposta la revoca delle autorizzazioni all'esercizio nei confronti di quei soggetti che non abbiano attivato nei tempi previsti dalla legge gli impianti/frequenze loro assegnati. Ha altresì osservato che la proliferazione del numero delle emittenti locali rappresenta un elemento di debolezza del settore. Per questo ha auspicato che siano adottate misure per favorire la riduzione degli operatori di rete in ambito locale, anche mediante compensazioni di natura economica finalizzate a liberare parte delle frequenze. Confindustria Radio-TV ha altresì prospettato l'adozione di norme per favorire la condivisione, su base volontaria, da parte di più soggetti in ambito locale, di porzioni della banda trasmissiva dello stesso *multiplex*, in modo da liberare un consistente numero di frequenze e risolvere le problematiche interferenziali con i paesi confinanti. Ha infine segnalato l'opportunità di prevedere forme di defiscalizzazione per le imprese che intendono investire in pubblicità sulle emittenti televisive locali (proposta analoga è stata avanzata anche da Aeranti-Corallo).

Nel corso dell'indagine conoscitiva è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato dell'8 settembre 2014 che (come segnalato nel paragrafo 2.2) ha definitivamente rimesso al commissario *ad acta* il compito di completare il piano di numerazione automatica dei canali (usualmente indicata con l'acronimo inglese LCN, *Logical Channel Number*). Soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato è stata espressa da alcuni soggetti auditi, quali Terzo polo digitale e CONNA. Si tratta di un tema strettamente connesso a quello dell'emittenza locale. REA (Radiotelevisioni europee associate) ha contestato il

piano originariamente predisposto da AGCOM (delibera 366/10/CONS) perché, ignorando i dati degli ascolti, aveva assegnato i numeri immediatamente successivi a quelli delle emittenti analogiche « storiche », cioè i numeri 8 e 9, a due emittenti non generaliste come MTV e DeeJay TV. Anche ALPI ha richiesto che all'emittenza locale siano assegnate posizioni nel primo arco di numerazione, da 1 a 9.

Viacom, editore di MTV, ha in proposito osservato che il posizionamento di MTV al numero 8 è conseguente ai rilevamenti compiuti da AGCOM sulle abitudini di sintonizzazioni degli utenti, dalle quali è risultato che la quasi totalità degli utenti visualizzava l'emittente appunto sul numero 8. Anche Discovery Italia ha giudicato un'incongruenza il numero eccessivo di posizioni LCN assegnato alle emittenti locali nel primo arco di numerazione, invocando in materia un intervento legislativo di modifica del Testo unico.

Per Confindustria Radio-TV il dato degli ascolti deve essere criterio prioritario per il posizionamento nel LCN. Persidera ha auspicato un intervento legislativo volto a garantire un sistema di numerazione capiente e rispettoso delle preferenze e delle abitudini espresse dagli utenti. In proposito, H3G ha infine proposto la messa a gara dei posizionamenti successivi ai primi sei.

4.6. La radio digitale.

Oggetto di attenzione nel corso dell'indagine è stato anche il tema della radio digitale. Come è noto, si tratta dei servizi di radiodiffusione che utilizzano la tecnologia T DAB+ e la banda di frequenza VHF III. Il digitale radiofonico è stato regolamentato dall'AGCOM con la delibera 664/09/CONS.

Attualmente sono previsti tre *multiplex* nazionali, ciascuno gestito da una società consortile (RAI-Way, Club DAB Italia, EuroDAB Italia) e fino a undici *multiplex* locali.

Nel 2013, come previsto dalla delibera AGCOM, è stata avviata la sperimenta-

zione del servizio in provincia di Trento, poi estesa alla provincia di Bolzano. Gli operatori del settore intervenuti (Club DAB Italia, Terzo polo digitale, WRA), così come altri soggetti auditi (Confindustria Radio-TV, Aeranti-Corallo), hanno sottolineato l'esigenza di una maggiore spinta allo sviluppo del settore. Per il passaggio alla radio digitale non è previsto, infatti, a differenza di quanto avvenuto per la televisione, un esplicito *switch off*, ma avrà luogo piuttosto una coesistenza delle due modalità di trasmissione (*switch over*).

Con la finalità di sostenere la diffusione della radio digitale, l'AGCOM ha segnalato che, intervenendo a livello normativo, potrebbero essere destinate alla radiofonia digitale le frequenze della banda 230-240 MHz, che attualmente il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze attribuisce alle telecomunicazioni e assegna al Ministero della Difesa (una proposta analoga è stata avanzata anche da Aeranti-Corallo).

Gli operatori hanno quindi evidenziato l'opportunità di forme di incentivazione come quella di vincolare al passaggio al digitale l'erogazione dei finanziamenti di sostegno all'emittenza radiofonica locale. Peraltro, come rilevato da AGCOM, lo sviluppo della radio digitale risulta necessario anche per poter poi affrontare la necessaria modifica della pianificazione della banda FM, che risulta attualmente affetta da notevoli problemi di qualità del servizio dovuti alla congestione di utilizzazioni.

5. Conclusioni.

Il settore radiotelevisivo, come attestano anche i dati forniti nel corso dell'indagine conoscitiva, ha grande rilevanza dal punto di vista economico e anche occupazionale. Al di là di questo, è un settore che riveste un ruolo essenziale in relazione sia al pluralismo dell'informazione, sia alla produzione e alla diffusione della cultura. Il ruolo sociale e culturale del sistema radiotelevisivo si

esplica nella capacità di trasmettere contenuti, in modo omogeneo, in tutto il Paese e, per l'altro, nello spazio che può offrire alle specificità culturali e informative dei singoli territori.

Gli anni recenti sono stati caratterizzati per il sistema radiotelevisivo da poderose e rapide trasformazioni tecnologiche, che ne stanno modificando in profondità gli assetti fondamentali. Nel 2012 si è conclusa, con sei mesi di anticipo rispetto al calendario originario, la transizione dalla trasmissione con modalità analogica a quella mediante segnale digitale terrestre. Il passaggio al digitale ha moltiplicato i canali e l'offerta televisiva e ha comportato la netta distinzione tra la figura del « fornitore di servizi di media audiovisivi » e quella dell'« operatore di rete ». In una prospettiva assai ravvicinata, lo standard di diffusione del digitale terrestre DVB-T2 e lo standard di codifica video di nuova generazione HEVC permetteranno di aumentare di circa il 50 per cento la capacità trasmissiva di un singolo *multiplex* e di supportare in modo assai più adeguato la trasmissione di programmi HD e UltraHD.

Per altro verso, è in pieno dispiegamento il processo di convergenza tecnologica tra televisione, telecomunicazioni e Internet, in virtù del quale i contenuti audiovisivi sono diventati fruibili, attraverso Internet, anche su strumenti diversi dal televisore, quali *pc*, tablet, smartphone, eccetera e, viceversa, i televisori *smart* sono il terminale per ricevere non soltanto i programmi delle emittenti televisive, ma i contenuti audiovisivi presenti in Internet.

L'indagine conoscitiva svolta dalla IX Commissione della Camera ha tratto origine dalla consapevolezza delle radicali trasformazioni che gli sviluppi della tecnologia stanno determinando nel settore radiotelevisivo e dalla volontà, oltre che di disporre di un'analisi tecnicamente puntuale ed esauriente, di trarre alcune indicazioni sugli interventi, anche di carattere normativo, che possono essere posti in atto per governare nel modo migliore queste trasformazioni.

5.1. Ripensare il quadro normativo complessivo del settore radiotelevisivo.

Di fronte agli effetti della convergenza tecnologica dall'indagine conoscitiva sono emersi due distinti ordini di valutazioni.

Da una parte, come evidenziato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la televisione, alla quale accede il 95 per cento della popolazione italiana, rappresenta lo strumento ancora largamente prevalente di intrattenimento e di informazione. La televisione in chiaro, in particolare, costituisce l'unico mezzo in grado di raggiungere tutte le fasce della popolazione.

La prevalenza della trasmissione attraverso digitale terrestre è determinata anche dalla minore competitività di altre piattaforme, dal momento che il satellite registra, con Sky, una posizione di preminenza delle trasmissioni a pagamento e la televisione attraverso Internet risente in negativo della scarsa diffusione della banda larga, come si ricava dai dati in base ai quali l'Italia risulta in forte ritardo rispetto agli obiettivi previsti dall'Agenda digitale europea.

D'altra parte, nonostante queste difficoltà a livello infrastrutturale, la crescita dell'utilizzo di Internet è un processo che si dispiega con forza sempre maggiore, per cui già adesso Internet è diventato o sta per diventare il secondo mezzo più diffuso di intrattenimento e di informazione.

La convergenza tecnologica ha l'effetto di « abbattere i confini » nella diffusione dei contenuti audiovisivi tra le diverse piattaforme tecnologiche, con la conseguenza di modificare la stessa fisionomia del settore radiotelevisivo. L'attività « tradizionale » delle emittenti televisive si trova collocata in un mercato ben più ampio, in cui competono con nuovi soggetti (tra i quali i cosiddetti *Over the top*), che si sono sviluppati e operano in Internet, e che, nei casi più rilevanti, si caratterizzano per la dimensione globale della loro attività.

L'unicità del mercato trova riscontro sia sul piano normativo sia sul piano economico. Per il primo aspetto, la diret-

tiva sui servizi di media audiovisivi (di seguito direttiva SMAV), a livello di Unione europea, e il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (di seguito TUSMAR), a livello nazionale, già definiscono i servizi di media audiovisivi a prescindere dalla tecnica di trasmissione.

Per l'aspetto economico, i « nuovi » operatori offrono contenuti video e vendono al mercato pubblicitario i contatti ottenuti dalla visione di tali contenuti, entrando così in competizione con le emittenti televisive, sia per quanto riguarda il tempo dedicato alla visione dei video, sia per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria, di cui stanno acquisendo quote crescenti (probabilmente sottostimate a causa dell'incompletezza dei dati disponibili).

Gli stessi operatori cosiddetti « tradizionali » hanno sviluppato e stanno sviluppando importanti attività di offerta dei propri contenuti mediante Internet. Durante l'indagine conoscitiva, i principali protagonisti del settore televisivo in Italia hanno rivendicato con forza il fatto di configurarsi oggi come *media company*, che operano in una logica multiplatforma e che individuano l'elemento centrale della propria attività nell'offerta di contenuti, quale che sia la modalità di trasmissione.

Questi processi rendono necessario un ripensamento complessivo del quadro normativo che regola il settore radiotelevisivo. Dall'indagine conoscitiva è emersa l'esigenza di una disciplina più omogenea in relazione ai diversi soggetti che operano nel settore, semplificata rispetto all'eccessivo dettaglio che caratterizza per molte parti la normativa vigente e, al tempo stesso, più idonea ad affrontare le questioni di fondo poste dall'evoluzione tecnologica.

5.2. Parità di regole in un mercato unico.

Frequentemente e con grande nettezza nell'indagine conoscitiva è stata avanzata la richiesta di un quadro normativo che sia comune, vale a dire che assicuri parità

di regole e di condizioni per tutti i soggetti che concorrono nello stesso mercato, al fine di evitare che la disparità normativa produca di per se stessa un'alterazione della concorrenza e vanifichi gli strumenti a tutela dei consumatori e della produzione nazionale ed europea.

La vigente normativa, a livello europeo e nazionale, prevede, con prescrizioni anche molto articolate nel dettaglio, molteplici obblighi e vincoli a carico delle emittenti televisive, quali quelli in materia di protezione dei minori, limiti alla pubblicità, regole sulle comunicazioni commerciali, promozione di opere audiovisive europee, *par condicio* dell'informazione. Queste prescrizioni non si estendono, o si estendono in misura assai più limitata, a chi diffonde contenuti audiovisivi tramite Internet.

Questa premessa induce a porre in discussione alcuni degli elementi portanti della disciplina del settore radiotelevisivo, come è definita attualmente.

Uno di questi elementi è la netta differenziazione normativa tra servizi lineari, vale a dire servizi forniti sulla base di un palinsesto di programmi, e servizi non lineari (in sostanza « i servizi a richiesta »). È vero, come è stato osservato da AGCOM, che il servizio a richiesta costituisce una condizione di maggiore tutela per l'utente, che può rendere non necessarie tutte le prescrizioni previste a tal fine per la programmazione lineare. Tuttavia, con il progressivo ampliamento del consumo dei prodotti audiovisivi digitali anche tramite strumenti diversi dal televisore o tramite *smart TV*, la rilevanza della differenza tra le due tipologie di servizi si sta attenuando e il processo è destinato ad accentuarsi in tempi rapidi. Occorre pertanto interrogarsi sulle misure più idonee per assicurare che anche nei confronti dei servizi non lineari e, in generale, di qualunque offerta con finalità commerciali di contenuti audiovisivi siano rispettati alcuni principi fondamentali, quali quelli relativi alla tutela di categorie deboli, in primo luogo i minori, o siano perseguite finalità irrinunciabili, come la promozione dell'identità culturale europea.

Ad un livello ancor più basilare, lo stesso concetto di « responsabilità editoriale », che è elemento essenziale della definizione di « fornitore di servizi di media audiovisivi », deve essere oggetto di un'approfondita riflessione e deve essere rideterminato in termini che tengano conto anche delle modalità di fornire contenuti attraverso Internet. Se appare controversa l'imputazione di una piena responsabilità editoriale per i contenuti veicolati, si avverte l'esigenza di introdurre disposizioni che comunque garantiscano forme di trasparenza e di neutralità riguardo al funzionamento degli algoritmi di ricerca, pur tenendo conto del fatto che gli algoritmi stessi in alcuni casi rappresentano un *asset* fondamentale per le imprese in questione.

Dovrebbe essere altresì definita in modo più netto la linea di demarcazione, già individuata dalla direttiva 2007/65/CE, relativa al carattere commerciale o meno dell'attività svolta, in modo da ricondurre alle attività di fornitura di servizi di media audiovisivi e alla relativa disciplina tutte le attività di produzione e immissione di contenuti video *on line* che si pongano finalità commerciali.

In una prospettiva generale si potrebbe perfino valutare se i tempi non siano maturi per integrare la disciplina del settore televisivo in quella delle comunicazioni elettroniche, in modo che la prima diventi una sezione, caratterizzata da un numero limitato di specificità, della seconda.

5.3. *Un quadro normativo semplice e di principio.*

In secondo luogo, un ripensamento complessivo della disciplina che riguarda l'offerta di servizi audiovisivi deve tener conto del fatto che, come molti dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato, la normativa attuale relativa all'attività televisiva risulta eccessivamente rigida e dettagliata e il sistema di monitoraggio e di sanzioni da essa previsto macchinoso e inefficace. Ciò ri-

sulta ancor più evidente in confronto a una sostanziale assenza di vincoli per chi opera su Internet.

Una richiesta comune di tutti gli operatori del settore è stata pertanto quella di pensare un assetto normativo più leggero, che sia costituito principalmente da una normativa di principio e che demandi la disciplina di numerosi aspetti specifici a forme di autoregolamentazione e coregolamentazione.

Come è stato osservato nell'indagine conoscitiva, le sfide che gli sviluppi della tecnologia pongono in termini di ripensamento complessivo del quadro normativo non devono essere intese nel senso di imbrigliare i nuovi operatori.

Devono invece rappresentare uno stimolo positivo per una nuova legislazione, che, disciplinando in modo più equilibrato l'attività di tutti gli operatori che offrono servizi di media audiovisivi, individui le regole fondamentali, di cui deve comunque essere garantito il rispetto da parte di tutti, senza un eccesso di prescrizioni di dettaglio che interferiscono con le modalità tecniche di svolgimento dell'attività. Si tratterà di regole che, tra l'altro, potranno risultare più facili da controllare e da applicare.

5.4. *Affrontare a livello di Unione europea alcune questioni fondamentali.*

Paradossalmente, l'eccesso di dettaglio che caratterizza la normativa sul settore radiotelevisivo non impedisce che questa stessa normativa risulti palesemente carente e inadeguata, quando si tratta di affrontare alcune questioni di fondo che, per effetto dell'innovazione tecnologica, hanno assunto una portata e un'urgenza sconosciute in passato.

Su tali questioni il silenzio o la lacunosità della normativa di rango primario ha l'effetto di demandare scelte di fondo alle pronunce giurisprudenziali o all'intervento delle autorità di regolazione del settore, con la conseguenza di determinare un assetto regolatorio comunque debole, proprio perché non sorretto adeguatamente a livello legislativo.

Un tema emblematico è da questo punto di vista la tutela del diritto d'autore e, più in generale, dei diritti esclusivi relativi a servizi audiovisivi. In relazione al regolamento adottato dall'AGCOM sulla tutela del diritto d'autore *on line*, in attuazione di una apposita disposizione del TUSMAR che affida all'Autorità tale compito, è stato osservato, anche dalla stessa AGCOM, come sarebbe auspicabile (al di là di quanto deciderà sul punto la Corte costituzionale) che, proprio per le dimensioni e la stessa rilevanza economica dei fenomeni in questione, tali fenomeni fossero affrontati a livello legislativo in modo più articolato.

Occorre infatti che le scelte fondamentali su come tutelare il diritto d'autore e contrastare lo sfruttamento abusivo di contenuti audiovisivi protetti siano effettuate a livello legislativo, proprio per definire a quel livello i confini dell'ambito dell'intervento e, al tempo stesso, assicurare la massima efficacia degli strumenti di tutela. Occorre altresì che, a fronte della dimensione globale di Internet, anche le regole e le modalità di intervento siano condivise quanto più ampiamente possibile su scala internazionale.

Un secondo aspetto di grande rilievo e complessità evidenziato nell'indagine, risiede nel fatto che gli operatori in Internet svolgono attività che hanno una capacità, di cui naturalmente sono privi i tradizionali operatori televisivi, di acquisire dati inerenti al profilo personale degli utenti, che risultano particolarmente pregiati per il mercato pubblicitario. Come già indicato in questo documento, si tratta di potenzialità già adesso ampiamente sfruttate attraverso strategie operative (integrazione di attività diverse nell'ambito del medesimo gruppo) e commerciali (*programmatic advertising, programmatic marketing platform*).

Anche in questo caso si è in presenza di processi che hanno rilevante impatto non solo dal punto di vista commerciale. Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, come si è detto, possono determi-

narsi effetti di « spiazzamento » rispetto al tradizionale mercato pubblicitario sui media audiovisivi.

Al tempo stesso notevolissime sono le implicazioni che la raccolta dei dati relativi al profilo personale di chi accede a un determinato sito Internet, assai spesso per fruire di contenuti audiovisivi, comporta sotto il profilo di tutela della *privacy*. È necessario regolare questi temi con un'apposita legislazione, sulla base di scelte che dovranno essere condivise a livello sovranazionale.

È a livello di Unione europea, infatti, che potranno essere adottate misure come quelle finalizzate a introdurre forme di separazione tra le attività di motori di ricerca e altre attività commerciali svolte dal medesimo soggetto. Il primo destinatario di simili decisioni non potrebbe che essere Google e, proprio per questo, risulteranno decisivi gli esiti della indagine in corso da parte della Commissione europea sul rispetto da parte di Google delle norme europee sulla concorrenza.

Un ulteriore aspetto che, pur assumendo caratteristiche specifiche, risulta connesso all'esigenza di una competizione equa è quello della tassazione dei soggetti che sviluppano la propria attività in Internet. È stata infatti segnalata l'esigenza di contrastare fenomeni per cui gruppi imprenditoriali che, tramite Internet, operano su scala globale, pur traendo profitti di dimensioni assai rilevanti dai singoli territori, li convogliano negli Stati a più bassa tassazione, con l'effetto di ridurre considerevolmente le ricadute positive della loro attività, in termini di risorse economiche impiegate, occupazione prodotta, tasse pagate, nei singoli Paesi in cui operano. Si è in proposito auspicato che si proceda, a livello sovranazionale, e specificamente di Unione europea, a una revisione dei criteri sulla base dei quali viene individuata l'imponibilità delle prestazioni, ad esempio adottando il criterio del luogo di fruizione del servizio.

I temi cruciali che sono stati evidenziati (tutela del diritto d'autore, tutela della *privacy*, tutela della concorrenza, criteri di definizione dell'imponibilità delle presta-

zioni) mostrano come qualunque intervento legislativo, a livello nazionale, che interessi il settore radiotelevisivo non possa prescindere dalle scelte che saranno adottate, su queste e su altre questioni, a livello di Unione europea. Proprio le dimensioni globali dei processi che sono stati richiamati impongono, come è stato in più punti evidenziato, che un'adeguata regolazione sia stabilita a livello sovranazionale. Per quanto attiene agli aspetti tecnici, la definizione di *standard* omogenei e le connesse decisioni possono essere assunte dai competenti organismi internazionali. Si tratta di una attività decisiva, in quanto può promuovere la definizione di soluzioni che favoriscano la standardizzazione e l'interoperabilità, contrastando l'orientamento verso modelli di *business* di tipo walled garden. Per quanto concerne invece gli aspetti che coinvolgono scelte di carattere politico, la sede in cui fissare regole adeguate ad affrontare le questioni sopra indicate risulta essere in primo luogo l'Unione europea.

Risulta pertanto decisivo, in via preliminare, verificare come si concluderà l'esame, da parte delle istituzioni dell'Unione, delle proposte del cosiddetto « pacchetto Kroes », e valutare gli esiti della consultazione avviata sulla revisione della disciplina dei media audiovisivi.

In ogni caso, su tali questioni, il Parlamento dovrebbe intervenire, oltre che attraverso l'esame « in fase ascendente » delle proposte legislative della Commissione europea, attivando tutti gli strumenti disponibili per definire precisi indirizzi per il Governo sulle posizioni da assumere nel Consiglio dell'Unione europea in materie strategiche quali quelle della neutralità della Rete e della regolamentazione degli OTT.

5.5. *Specifiche questioni del settore radiotelevisivo da affrontare a livello legislativo e amministrativo.*

Una riflessione sull'intera disciplina che concerne il settore radiotelevisivo non esime da affrontare, a livello legislativo e

normativo, alcune specifiche questioni evidenziate nel corso dell'indagine, sia al fine di dare certezza su temi che sono o sono stati oggetti di contenzioso, sia al fine di superare alcune asimmetrie regolatorie.

Un primo tema è rappresentato dagli obblighi relativi alla destinazione di quote di programmazione e di investimento alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. È stato più volte sottolineato nell'indagine conoscitiva, e affermato con chiarezza dalla stessa AGCOM, che gli obblighi in questione rappresentano uno strumento efficace per promuovere la produzione di contenuti di qualità, idonei ad esprimere la specificità culturale europea.

Proprio per queste ragioni obblighi analoghi dovrebbero essere estesi a tutti gli operatori che offrono al pubblico, con finalità commerciali, servizi di media audiovisivi.

Un carattere particolarmente puntuale e rigido assume la disciplina relativa alla pubblicità televisiva dettata dal TUSMAR, come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 2010, con riferimento alle emittenti televisive sia nazionali, sia locali. Le inserzioni pubblicitarie *on line* in connessione con l'offerta di servizi audiovisivi risultano invece sottoposte a una disciplina lacunosa e scarsamente applicata. In questo ambito è particolarmente forte l'esigenza di una regolazione omogenea, che semplifichi la disciplina e, al tempo stesso, ne garantisca l'applicazione a tutte le forme di offerta, anche attraverso Internet, di servizi di media audiovisivi.

Occorrerà altresì valutare se mantenere le previsioni in merito ai tetti pubblicitari, introdotte nel TUSMAR dal decreto legislativo n. 44 del 2010, sia per quanto riguarda la differenziazione tra televisione a pagamento e televisione in chiaro, sia per quanto riguarda la definizione di tetti comunque più basse rispetto al limite massimo previsto, a livello di Unione europea, dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Anche le regole particolarmente dettagliate e vincolanti a tutela dei minori sono riferite esclusivamente alle emittenti televisive. Al contrario l'offerta di contenuti

audiovisivi attraverso Internet non è soggetta ad alcun tipo di filtro all'accesso. La revisione della disciplina in materia e, in particolare, del Codice di autoregolamentazione Media e Minori dovrà tener conto dell'ampliamento e della diversificazione dell'offerta di servizi di media audiovisivi.

Per quanto concerne la definizione del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), connesso alla disciplina volta ad evitare, a tutela del pluralismo, la formazione di posizioni dominanti, un recente intervento normativo (articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012, che ha modificato il comma 10 dell'articolo 43 del TUSMAR) ha previsto che in esso siano compresi anche i ricavi «da pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione». Dai dati emerge, come più volte sottolineato nel corso dell'indagine, che la pubblicità *on line* ha già raggiunto una dimensione superiore a quella del cinema (l'8 per cento del totale). È stato tuttavia segnalato che i dati sono incompleti e sottostimati, proprio con riferimento all'attività degli OTT e ai limiti molto ristretti con cui tale attività risulta fiscalmente imponibile nel territorio nazionale.

Potrebbe pertanto risultare opportuno l'adozione di misure finalizzate ad assicurare la piena inclusione dei servizi digitali, come le piattaforme di distribuzione dei contenuti audiovisivi su Internet, nell'ambito del SIC. Una simile opzione andrebbe bilanciata con la previsione di soglie anticoncentrazione più basse, per impedire che l'ampliamento del mercato di riferimento si traduca in un «annacquamento» della disciplina *antitrust*.

Un'altra questione che attiene specificamente l'ambito regolatorio riguarda l'ordinamento automatico dei canali (usualmente indicato, come detto, con l'acronimo inglese LCN, *Logical Channel number*). Si è dato conto degli esiti del lungo e complesso contenzioso in sede amministrativa su questa materia. In ogni caso

dall'indagine è emersa in primo luogo un'esigenza di superare le controversie, assicurando, anche con un intervento normativo di rango primario, stabilità del sistema.

Un ultimo problema specifico del sistema radiotelevisivo concerne la *governance* e le modalità di funzionamento di Auditel, anche per le ricadute sui ricavi pubblicitari. È stata auspicata, in particolare da Sky Italia, una *governance* ispirata al criterio della terzietà ed è stato ritenuto assolutamente opportuno l'ampliamento del campione delle rilevazioni.

5.6. *L'assegnazione delle frequenze.*

La convergenza tecnologica rende ancora più rilevanti le decisioni in merito all'allocazione delle frequenze. L'indagine conoscitiva ha confermato il rilievo assolutamente strategico che assumeranno le decisioni in merito alla ripartizione tra l'utilizzo radiotelevisivo e quello per telefonia mobile a banda larga, con particolare riferimento alla banda 700 MHz (dopo che, in conformità con quanto previsto a livello di Unione europea, la banda 800 Mhz è stata destinata in via definitiva al radiomobile).

La fruizione ottimale di contenuti video tramite Internet richiede infatti requisiti di connessione sempre più elevati, che comportano, tra l'altro, l'assegnazione di quote dello spettro frequenziale adeguate alla domanda crescente di banda larga in mobilità.

Le emittenti televisive hanno d'altra parte osservato come la revisione dell'assegnazione delle frequenze non può assumere semplicemente come criterio la riduzione di un'ulteriore porzione dello spettro da esse utilizzato.

Un indirizzo di programmazione, anche sotto il profilo temporale, con l'esplicito obiettivo di garantire una coesistenza duratura, è stato definito nel rapporto del *High Level Group* presieduto da Pascal Lamy, consegnato alla Commissione europea il 1° settembre 2014. Nel rapporto si prospetta, che la banda di frequenze 700

MHz sia assegnata alla banda larga mobile nel 2020 (con la possibilità di anticipare o posticipare tale data di due anni), che la banda inferiore, vale a dire la banda di frequenze 470-694 MHz, sia mantenuta per l'utilizzo radiotelevisivo fino al 2030 e che si compia una verifica intermedia sull'evoluzione delle tecnologie e del mercato nel 2025.

Per quanto riguarda, in particolare la gestione delle frequenze in Italia, occorre tener conto che l'assegnazione delle frequenze ha lasciato molti problemi aperti per quanto concerne le emittenti radiotelevisive locali, per cui sono state sollecitati interventi di razionalizzazione ulteriori rispetto a quelli di recente adottati, anche al fine di ridurre problemi di interferenza con Stati confinanti (commi da 8 a 9-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, come successivamente modificato dal comma 147 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014). L'attuazione delle misure già adottate dovrebbe accompagnarsi alla realizzazione di un catasto delle frequenze che offra finalmente una chiara rappresentazione delle effettive modalità di utilizzo delle frequenze, eliminando le molte situazioni « grigie » che ancora sussistono.

In quest'ottica appare altresì condivisibile la proposta dell'AGCOM in ordine alla necessità di introduzione di disposizioni legislative che comportino il periodico svolgimento dell'analisi del livello di utilizzo delle risorse frequenziali, soprattutto con riguardo alle bande di maggior interesse commerciale, e la riallocazione delle risorse ai servizi che generano il maggior valore per la collettività.

Una tale attività di analisi permetterebbe, tra l'altro, di valutare le possibilità di una razionalizzazione dell'utilizzo delle frequenze connessa con l'aumento delle capacità trasmissive derivante dal passaggio alla tecnologia DVB-T2.

5.7. *L'emittenza televisiva locale.*

Le emittenti locali rappresentano una realtà che in Italia, anche per le caratte-

ristiche geografiche e la pronunciata articolazione territoriale, ha dimensioni assai più ampie di quanto non accada in altri Stati europei. In analogico operavano più di 600 emittenti televisive locali, il cui numero si è ulteriormente accresciuto con il passaggio al digitale terrestre.

Ciò ha creato, per numerose di queste realtà, condizioni di difficoltà e di precarietà che la crisi economica, di cui le piccole e medie emittenti locali hanno risentito in misura assai accentuata, ha gravemente inasprito.

Da qui l'esigenza di una politica specificamente rivolta all'emittenza locale, che valorizzi la capacità di quest'ultima di rappresentare adeguatamente il territorio in cui opera. A tal fine devono essere individuati e posti in essere interventi che, riservando una specifica disciplina alle emittenti locali comunitarie, promuovano, quanto alle emittenti commerciali, la concentrazione del numero dei soggetti operanti, rafforzando quelli che, in termini di struttura di impresa, consistenza patrimoniale, occupazione, livello di ascolti, offrono le maggiori garanzie di solidità.

In questo modo sarà possibile favorire la qualità della programmazione delle emittenti locali e consentire ad esse di svolgere effettivamente quella funzione di « voce del territorio » che giustifica anche il sostegno economico pubblico.

5.8. *L'emittenza radiofonica.*

Come l'emittenza locale, anche il settore radiofonico ha subito le pesanti conseguenze della crisi, che si sono manifestate attraverso una forte riduzione degli investimenti pubblicitari. Il sostegno alle emittenti radiofoniche può passare attraverso una revisione delle modalità di attribuzione dei contributi pubblici.

Dal punto di vista tecnologico, è importante favorire, anche tenendo conto di quanto accaduto in altri Paesi europei, il processo di digitalizzazione della radio, accelerandone i tempi e promuovendo iniziative che valorizzino la radio digitale. La digitalizzazione del segnale potrà, oltre a

migliorare la qualità del servizio, permettere un riassetto del settore radiofonico, anche con riferimento alla pianificazione della banda FM.

A tal fine, anche superando resistenze che finora si sono registrate, la pianificazione del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale dovrà essere rapidamente estesa all'intero territorio nazionale, favorendo in particolare la copertura delle grandi direttrici di traffico automobilistico.

Sotto il profilo normativo, come suggerito dall'AGCOM, potrebbero essere destinate alla radiofonia digitale le frequenze della banda 230-240 MHz, che attualmente il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze attribuisce alle telecomunicazioni e assegna al Ministero della Difesa.

5.9. *Il servizio pubblico radiotelevisivo.*

La consapevolezza del ruolo che il sistema radiotelevisivo riveste dal punto di vista sociale, culturale e informativo ha indotto ad affrontare anche il tema del servizio pubblico. Dall'indagine conoscitiva sono state confermate le ragioni che giustificano l'individuazione di un servizio pubblico radiotelevisivo. Si è al tempo stesso osservato che la scadenza della concessione del servizio pubblico (6 maggio 2016) può offrire l'occasione per un ripensamento del modo con cui il servizio stesso è organizzato e fornito. È senz'altro opportuno anticipare, rispetto a tale scadenza, la riflessione sulla materia, tanto più che a luglio 2015 si conclude anche il mandato del consiglio di amministrazione della Rai

Come è risultato con chiarezza, il mondo delle comunicazioni è sempre più al centro della vita democratica. Si stanno imponendo le condizioni per immaginare una nuova responsabilità pubblica. I doveri di regolazione e di indirizzo crescono enormemente.

La Costituzione già afferma all'articolo 21 che « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di

diffusione». Nella società dell'informazione nella quale viviamo, tuttavia, non è un principio fondamentale soltanto la libertà di espressione, ma lo è anche il poter comunicare « in entrata e in uscita ». L'accesso al mondo delle comunicazioni è diventato un diritto analogo a quello per l'istruzione e per la salute. Al punto che non sarebbe né stravagante né inopportuno inserire nella Carta, come è stato già suggerito da proposte di iniziativa parlamentare, questo nuovo diritto, come diritto meritevole di riconoscimento costituzionale. Analogamente a quanto la Costituzione già prevede per le « cure agli indigenti » e per l'istruzione obbligatoria, si potrebbe stabilire a livello costituzionale il diritto all'accesso alla Rete gratuito e universale.

Ritornando al tema del servizio pubblico, le modalità di esercizio di tale servizio non potranno non tenere conto delle evoluzioni tecnologiche in atto. In tal senso, la concessionaria del servizio pubblico dovrà qualificarsi principalmente per i contenuti che trasmetterà sulle diverse piattaforme. Il servizio pubblico del prossimo decennio dovrà essere crossmediale e dovrà rappresentare il Paese in un contesto diventato ormai internazionale. Non basta più produrre e diffondere programmi per il mercato interno. In rapporto con i produttori indipendenti, il servizio pubblico sempre più deve essere il volano di un'industria produttiva nazionale capace di esportare e di essere presente su tutte le piattaforme internazionali.

Da qui l'esigenza di impegnarsi in un progetto motivato e coerente di nuovo servizio pubblico. Occorre che la Rai diventi una *media company* in grado di fornire un servizio pubblico delle comunicazioni crossmediale e interattivo, presente su tutte le piattaforme con contenuti sia lineari sia a richiesta, nel contesto di una riorganizzazione del sistema delle comunicazioni nazionali.

Per raggiungere questo obiettivo è preliminare prendere in considerazione il tema della *governance* della Rai. Proprio nella prospettiva dell'evoluzione che dovrà

interessare la Rai, c'è bisogno di una *governance* più snella dell'attuale e più rispondente ad obiettivi di efficienza gestionale ed efficacia delle prestazioni. Il tema della *governance* permette tra l'altro di affrontare una delle cause a cui sono ricondotte in larga misura le criticità che presenta oggi il servizio pubblico, vale a dire l'intervento diretto e l'eccessiva interferenza della classe politica nella gestione della Rai.

Deve essere valutata in relazione a queste considerazioni anche l'iniziativa del Governo di intervenire con un proprio disegno di legge su quelli che sono gli elementi essenziali della disciplina della *governance* della Rai. Si tratta, in particolare, della composizione e delle modalità di nomina del consiglio di amministrazione; dell'istituzione della figura dell'amministratore delegato e della definizione del suo ruolo, in linea con le attribuzioni che sono proprie di tale figura nelle società per azioni; dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; delle necessarie misure di semplificazione, con particolare riferimento alla gestione dei contratti e al reclutamento del personale.

Le soluzioni da adottare rispetto ai singoli aspetti emergeranno dall'esame delle proposte del Governo da parte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. È comunque innegabile l'esigenza di una profonda revisione della *governance* della Rai, che, avvicinandola al modello ordinario delle società per azioni, oltre a favorire una maggiore efficienza ed efficacia attraverso una gestione di carattere manageriale, permetta anche risposte pronte e adeguate rispetto alle sollecitazioni di enorme portata alle quali la Rai, come prima industria culturale del Paese, è chiamata a rispondere.

La riforma, a livello legislativo, della *governance* della Rai dovrebbe associarsi a una proposta di riorganizzazione complessiva dell'azienda, che indichi quale ruolo essa intenda svolgere rispetto ai temi che sono stati al centro dell'indagine conoscitiva – l'innovazione tecnologica, la con-

vergenza, le diverse piattaforme di trasmissione dei contenuti radiotelevisivi –, approfondisca il rapporto con i territori e con le televisioni di prossimità, riveda il sistema di relazioni fra azienda e produttori indipendenti dell'audiovisivo, ponendo in atto le condizioni per un'industria dell'audiovisivo italiana in grado di crescere e di esportare prodotti di qualità, riorganizzi una filiera produttiva dell'informazione, considerando quali sono oggi le modalità più adeguate di ricerca e di presentazione delle *news*.

In relazione a queste decisioni di fondo, potrà essere affrontato anche il tema delle risorse finanziarie da destinare al servizio pubblico. Soltanto se si definiranno con

chiarezza, attraverso una riflessione ampia, le caratteristiche di organizzazione e di funzionamento e la missione del servizio pubblico e il ruolo che può svolgere per il Paese in relazione alla produzione di contenuti, all'informazione e alla cultura, si potrà considerare adeguatamente anche la questione di come finanziare tale servizio. In questo contesto potrebbe essere infatti ripensato lo strumento del canone, che, da un lato, dovrebbe risultare più strettamente correlato ai costi effettivi del servizio pubblico e, dall'altro, dovrebbe essere riscosso con modalità che permettano di ridurre entro dimensioni fisiologiche il fenomeno dell'evasione.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**RELAZIONE DEPOSITATA DAL PRESIDENTE**

La Commissione ha svolto un'ampia e approfondita indagine conoscitiva sul sistema dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici. Dal luglio 2014 al marzo 2015 sono state effettuate 32 audizioni, nel corso delle quali la Commissione si è confrontata con tutti i soggetti operanti negli ambiti interessati dall'indagine, sia sul versante istituzionale, sia su quello imprenditoriale, sia su quello associativo. In particolare, la Commissione ha sentito i principali protagonisti del settore televisivo e del settore delle telecomunicazioni. Il numero delle audizioni che all'inizio si pensava di svolgere è stato ampiamente superato, perché molti soggetti hanno chiesto di propria iniziativa alla Commissione di essere sentiti. È stata raccolta un'imponente documentazione, che, insieme ai resoconti stenografici delle audizioni e al documento conclusivo, sarà pubblicata a cura della Camera dei deputati in uno o più volumi.

L'indagine è nata dalla volontà di verificare se la normativa vigente può considerarsi idonea ad affrontare le poderose trasformazioni tecnologiche che investono il mondo della televisione o se invece siano necessarie modifiche, anche rilevanti, e quali siano gli aspetti su cui è più urgente intervenire. In questo modo anche la nostra Commissione ha inteso dare il proprio contributo ad una riflessione che è in corso a livello di Unione europea, a partire dalla pubblicazione, nel 2013, del libro verde della Commissione europea «*Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori*», che è stato oggetto di consultazione pubblica.

Il punto di partenza, dunque, è stato individuato, come è anche appropriato in

relazione alle competenze della nostra Commissione, nelle notevolissime e rapide trasformazioni tecnologiche in corso. Abbiamo assistito al passaggio dall'analogico al digitale terrestre, che ha moltiplicato i canali e l'offerta televisiva e ha comportato la netta distinzione tra la figura del « fornitore di servizi di media audiovisivi » e quella dell'« operatore di rete ». Si sta assistendo, ed è in pieno dispiegamento, il processo di convergenza tecnologica tra televisione, telecomunicazioni e Internet. I contenuti audiovisivi possono essere fruiti non soltanto attraverso la televisione, ma attraverso una molteplicità di strumenti (computer fissi e portatili, *tablet*, *smartphone*, eccetera) e viceversa la televisione non è più soltanto lo strumento con cui si vedono i programmi di un palinsesto predefinito, ma diventa sempre più spesso lo strumento che, attraverso il collegamento ad Internet, permette allo spettatore di vedere i contenuti da lui scelti nei tempi in cui desidera farlo. È ciascun telespettatore che si crea il proprio palinsesto.

Questo vero e proprio salto tecnologico deve essere considerato da due punti di vista. Da un lato, entrano nel settore radiotelevisivo molti più operatori di quanti eravamo abituati a considerare in passato. La convergenza tecnologica ha l'effetto di « abbattere i confini » nella diffusione dei contenuti audiovisivi tra le diverse piattaforme tecnologiche, con la conseguenza di modificare la stessa fisionomia del settore radiotelevisivo. L'attività « tradizionale » delle emittenti televisive si trova collocata in un mercato ben più ampio, in cui competono con nuovi soggetti, che si sono sviluppati e operano in

Internet, e che, nei casi più rilevanti, si caratterizzano per la dimensione globale della loro attività.

Questa consapevolezza, come è risultato dall'indagine conoscitiva, implica di ripensare il quadro normativo nel suo complesso, come si indica nel primo paragrafo delle conclusioni del documento.

Se i servizi audiovisivi forniti sono gli stessi, se il mercato è comune, occorre, come è stato ribadito più volte nell'indagine conoscitiva, che anche le regole che si applicano agli operatori siano sostanzialmente omogenee. Altrimenti la disparità delle regole produce di per se stessa un'alterazione della concorrenza e rischia di vanificare gli strumenti che sono stati introdotti nella disciplina del settore televisivo in relazione a finalità irrinunciabili, quali la tutela dei consumatori, la protezione di fasce deboli come i minori, la *par condicio* nell'informazione, le produzioni audiovisive nazionali ed europee.

È questo l'elemento di fondo che è emerso con forza dall'indagine e che, tra l'altro, non riguarda soltanto l'attività delle emittenti televisive, ma, come è stato ben evidenziato nell'audizione di Telecom, anche quella degli operatori delle telecomunicazioni.

Una riconsiderazione complessiva del quadro normativo occorre che affronti in primo luogo la questione se, di fronte agli sviluppi tecnologici, è ancora appropriato che le comunicazioni elettroniche, da un lato, e la radiotelevisione, dall'altro, siano disciplinate da codici distinti o se invece non sia giunto il tempo per integrare, sia pure con le proprie specificità, la disciplina del settore televisivo in quella delle comunicazioni elettroniche.

In ogni caso — ed è questo, a mio giudizio, un secondo punto particolarmente qualificante delle conclusioni dell'indagine — definire un quadro normativo comune non significa imbrigliare i nuovi operatori, limitandosi ad estendere ad essi la normativa, per molti aspetti eccessivamente rigida e dettagliata, che attualmente si applica alle emittenti televisive. Occorre invece cogliere l'occasione offerta dalle novità che derivano dal progresso tecno-

logico per pensare una normativa diversa, più leggera, capace di individuare le regole fondamentali, di cui deve essere garantito il rispetto da parte di tutti, proprio perché corrispondono a quelle finalità irrinunciabili, quali la tutela dei consumatori, la protezione dei minori, la *par condicio*, il sostegno alla specificità culturale della produzione audiovisiva nazionale ed europea, che ho sopra richiamato.

È chiaro, ed anche questo aspetto è stato considerato nell'indagine conoscitiva in tutte le sue implicazioni, che il ripensamento del quadro normativo non può essere effettuato soltanto a livello nazionale, ma, prima ancora, deve avere luogo a livello di Unione europea. Proprio perché Internet e la convergenza sono fenomeni globali e i soggetti imprenditoriali che ne sono protagonisti operano su scala globale, anche la disciplina, se deve essere efficace, deve essere condivisa a livello sovranazionale e, per quello che ci riguarda, deve essere in primo luogo definita e applicata dall'Unione europea.

Sotto questo profilo, nell'indagine conoscitiva sono state considerate e nelle conclusioni sono distintamente affrontate alcune questioni fondamentali che, per effetto dell'innovazione tecnologica, hanno assunto una portata e un'urgenza sconosciute in passato. Mi limito a richiamarne tre, che mi sembrano davvero di importanza decisiva.

La prima è la tutela del diritto di autore e, più in generale, dei diritti di esclusiva relativi a servizi audiovisivi. L'esplosione della pirateria informatica e allo sfruttamento commerciale abusivo tramite Internet di contenuti, che dovrebbero invece essere protetti sulla base della normativa a tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, arrecano danni economici pesantissimi agli investimenti nella produzione di contenuti. La conseguenza è quella di disincentivare l'impegno del settore televisivo nella realizzazione di opere che abbiano rilevanza culturale. Occorre trovare efficaci strumenti di contrasto. Occorre forse anche ripensare, a livello sovranazionale, il diritto d'autore e i diritti esclusivi sugli

audiovisivi, in modo da dare ad essi una configurazione più « compatibile » con le possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Una seconda questione di grande rilievo e complessità risiede nella possibilità, caratteristica dell'attività degli operatori in Internet e di cui sono invece privi i tradizionali operatori televisivi, di acquisire dati inerenti al profilo personale degli utenti, che risultano di particolare pregio per il mercato pubblicitario. Si tratta di potenzialità già adesso ampiamente sfruttate attraverso strategie operative e commerciali. Dal punto di vista economico, queste strategie possono determinare effetti di « spiazzamento » rispetto al tradizionale mercato pubblicitario. Al tempo stesso ne derivano notevolissime implicazioni sotto il profilo di tutela della *privacy*.

Una terza questione, che risulta connessa all'esigenza di una competizione equa, è quello della tassazione dei soggetti che sviluppano la propria attività in Internet. È necessario contrastare fenomeni per cui gruppi imprenditoriali che, tramite Internet, operano su scala globale, pur traendo ingenti profitti dai singoli territori, li convogliano negli Stati a più bassa tassazione, mentre sono assai ridotti gli effetti in termini di risorse economiche impiegate, occupazione prodotta, tasse pagate, nei singoli Paesi in cui operano. Anche in questo caso occorre intervenire in primo luogo a livello sovranazionale, e specificamente di Unione europea, in particolare per riconsiderare i criteri sulla base dei quali viene individuata l'imponibilità delle prestazioni.

Se, da un lato, un'ampia parte dell'indagine conoscitiva è stata dedicata ad esaminare gli sviluppi della tecnologia e a considerare le trasformazioni che potranno, anche in tempi brevi, affermarsi, dall'altro, la Commissione ha avuto modo di verificare che la televisione, alla quale accede il 95 per cento della popolazione italiana, rappresenta lo strumento ancora largamente prevalente di informazione e intrattenimento. La televisione in chiaro, in particolare, costituisce l'unico mezzo in grado di raggiungere tutte le fasce della popolazione.

Ciò può dipendere anche dai ritardi dell'Italia rispetto agli obiettivi di accesso ad Internet fissati dall'Agenda digitale europea; questi ritardi dovranno essere affrontati e superati, se vogliamo che il nostro Paese non rimanga ai margini delle linee principali di sviluppo dell'economia e della comunicazione.

Non c'è dubbio però che, se l'indagine conoscitiva ha permesso alla Commissione di riflettere a fondo su quale potrà essere la televisione di un futuro non lontano, essa ha altrettanto chiaramente evidenziato il fondamentale ruolo, innanzitutto sotto il profilo sociale e culturale, che il settore radiotelevisivo tradizionalmente inteso riveste e continuerà a rivestire.

Su questo versante sono emersi dall'indagine, in modo dettagliato, alcune problematiche specifiche del settore, che richiedono di essere affrontate anche con interventi legislativi.

In primo luogo è stato confermato il rilievo strategico che assumeranno le decisioni in merito alla ripartizione delle frequenze tra l'utilizzo radiotelevisivo e quello per telefonia mobile a banda larga. Occorre individuare soluzioni che assicurino la coesistenza duratura delle due modalità di impiego e non penalizzino né il settore radiotelevisivo né quello delle telecomunicazioni. È confortante che le proposte che sono state indicate nel rapporto presentato dal Gruppo di alto livello presieduto da Pascal Lamy (assegnazione della banda di frequenze 700 MHz alla banda larga mobile nel 2020, con possibilità di anticipare o posticipare tale data di due anni, mantenimento per l'utilizzo radiotelevisivo fino al 2030 della banda di frequenze inferiore, verifica intermedia sull'evoluzione delle tecnologie e del mercato nel 2025) abbiano incontrato un consenso ampio, non soltanto tra le emittenti televisive, ma anche tra gli operatori delle telecomunicazioni.

Di grande rilievo, per quanto attiene anche alle implicazioni culturali, è una riflessione sulla normativa concernente la destinazione di quote di programmazione e di investimento alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. Si

tratta di uno strumento efficace per promuovere la produzione di contenuti di qualità, idonei ad esprimere la specificità culturale europea, che dovrebbe essere esteso a tutti gli operatori che offrono al pubblico, con finalità commerciali, servizi di media audiovisivi.

Una verifica sull'appropriatezza dell'assetto normativo vigente, sia per tutelare i consumatori, sia per non accentuare condizioni di svantaggio delle emittenti televisive nazionali e locali rispetto ai nuovi operatori, dovrebbe essere effettuata anche per quanto riguarda la disciplina relativa alla pubblicità televisiva e ai limiti relativi all'affollamento pubblicitario. Tale riflessione dovrebbe valutare anche l'idoneità della definizione del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) a comprendere anche le attività degli operatori mediante Internet.

L'esigenza di assicurare una regolazione omogenea appare particolarmente evidente con riferimento agli strumenti e alle prescrizioni imposti a tutela dei minori.

Occorre infine intervenire su questioni, che pur con un carattere specifico, assumono grande rilevanza per il settore radiotelevisivo. È stato più volte indicato come sia necessario arrivare tempestivamente a una soluzione stabile e non soggetta a ulteriori contenziosi per quanto attiene alla numerazione automatica dei canali.

Da più parti è stata altresì sollecitata una riflessione sull'opportunità di rivedere la *governance* e le modalità di funzionamento di Auditel.

Parti significative dell'indagine conoscitiva sono state dedicate a due temi che, nell'ambito del sistema radiotelevisivo, si caratterizzano per la loro specificità: l'emittenza locale e l'emittenza radiofonica.

Le emittenti locali rappresentano una realtà che in Italia, anche per le caratteristiche geografiche e la pronunciata articolazione territoriale, ha dimensioni assai più ampie di quanto non accada in altri Stati europei. È un settore che risente, per la stessa proliferazione del numero dei

soggetti operanti, di condizioni di difficoltà e di precarietà che la crisi economica, di cui le piccole e medie emittenti locali hanno risentito in misura assai accentuata, ha gravemente inasprito. Occorre che, a fianco delle iniziative assunte dal Governo e illustrate dal Sottosegretario per lo sviluppo economico, per risolvere le questioni relative alle interferenze, si elabori una politica complessiva per l'emittenza locale, che, per quanto riguarda sia l'assegnazione e la gestione delle frequenze, sia i contributi pubblici miri a rafforzare i soggetti operanti, anche concentrandone il numero e privilegiando le emittenti locali che, in termini di struttura di impresa, consistenza patrimoniale, occupazione, livello di ascolti, qualità della programmazione offrono le maggiori garanzie di solidità.

Per quanto riguarda il settore radiofonico, dall'indagine conoscitiva è risultato evidente come possono assumere particolare rilievo tutti gli interventi che favoriscano il processo di digitalizzazione della radio, accelerandone i tempi e promuovendo iniziative che valorizzino la radio digitale.

Per ultimo, ma certo non meno importante, una riflessione che si è concentrata, da un lato, sulle prospettive del settore radiotelevisivo di fronte alle trasformazioni della tecnologia, dall'altro sugli interventi normativi che, anche in relazione a tali prospettive, appare opportuno adottare, non poteva non considerare anche il tema del servizio pubblico. Di proposito l'indagine conoscitiva non ha avuto per oggetto esclusivo o principale il servizio pubblico radiotelevisivo, ma ha cercato di individuare le linee fondamentali del contesto in cui anche il servizio pubblico è chiamato ad operare e a ridefinirsi. D'altra parte, però, nell'indagine si è parlato in modo diretto anche di questo tema, a cominciare dalla stessa audizione, ampia e articolata, del presidente e del direttore generale della stessa Rai. La questione del servizio pubblico riveste del resto un particolare rilievo e una particolare urgenza, anche in relazione alla scadenza della concessione (6 maggio 2016) e, ancora

prima, alla conclusione del mandato del consiglio di amministrazione in carica.

È dunque ben comprensibile che la discussione sul servizio pubblico abbia preso avvio, sul piano legislativo, dagli aspetti connessi alla riforma della *governance*. Anche il Governo ha presentato una propria proposta, che interviene sugli elementi essenziali della *governance* della Rai: la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione; l'istituzione della figura dell'amministratore delegato e la definizione del suo ruolo, in linea con le attribuzioni che sono proprie di tale figura nelle società per azioni; i compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; le necessarie misure di semplificazione della gestione, con particolare riferimento ai contratti e al reclutamento del personale.

Le soluzioni da adottare rispetto ai singoli aspetti emergeranno dall'esame delle proposte in esame e, in particolare, delle proposte del Governo da parte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. In questa sede mi limito a due brevi considerazioni.

Da un lato anche i risultati dell'indagine conoscitiva confermano che, rispetto all'obiettivo molto ambizioso di riforma del servizio pubblico, le questioni della *governance* hanno una priorità oggettiva. C'è bisogno di una *governance* più snella dell'attuale; una *governance* sottratta ad interferenze dirette della politica nella gestione, mentre è giusto che spetti alla politica e alle istituzioni democratiche definire gli indirizzi e le finalità generali che il servizio pubblico deve perseguire; una *governance* più rispondente ad obiettivi di efficienza gestionale ed efficacia delle prestazioni e, da questo punto di vista, l'avvicinamento al modello ordinario delle società per azioni può dimostrarsi utile; una *governance*, infine, capace di offrire risposte pronte e adeguate rispetto alle

sollecitazioni di enorme portata alle quali la Rai, come prima industria culturale del Paese, è chiamata a rispondere.

La seconda considerazione che risulta con nettezza dall'indagine conoscitiva è che il tema della *governance*, come quello altrettanto delicato e decisivo delle modalità di finanziamento del servizio pubblico, deve essere affrontato e risolto alla luce di una chiara consapevolezza di quello che vogliamo che sia la Rai all'interno della televisione del futuro. Su questo aspetto, in particolare, ritengo che si debba sottolineare l'utilità e il valore dell'indagine conoscitiva che abbiamo svolto. Di fronte ai radicali mutamenti del settore televisivo, che abbiamo avuto modo di considerare, la concessionaria del servizio pubblico dovrà qualificarsi principalmente per i contenuti che trasmetterà sulle diverse piattaforme. Il servizio pubblico del prossimo decennio dovrà essere crossmediale e dovrà rappresentare il Paese in un contesto diventato ormai internazionale. Non basta più produrre e diffondere programmi per il mercato interno. In rapporto con i produttori indipendenti, il servizio pubblico sempre più deve essere il volano di un'industria produttiva nazionale capace di esportare e di essere presente su tutte le piattaforme internazionali.

L'esigenza di impegnarsi in un progetto motivato e coerente di ridefinizione del servizio pubblico è, non ultimo, uno degli esiti dell'indagine conoscitiva, insieme a una approfondita conoscenza dei nuovi scenari in cui il servizio pubblico sarà chiamato a misurarsi. In questa mia relazione ho cercato, sia pure in modo sintetico, di richiamarli. Una illustrazione più ampia è offerta nel documento conclusivo, che sottopongo all'attenzione dei membri della Commissione, anche al fine di raccogliere tutte le proposte di integrazione che si riterranno opportune, prima di procedere alla sua approvazione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Rete professioni tecniche, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete 89

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 maggio 2015.

Audizione di rappresentanti di Rete professioni tecniche, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05423 Gnechi: Interventi in materia pensionistica per favorire il ricambio generazionale e garantire un adeguato tasso di sostituzione per i lavoratori più giovani	91
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	99
5-05391 Zolezzi: Tutela dei livelli occupazionali nel settore della cantieristica navale	91
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	100
5-05507 Fedriga: Accesso al pensionamento dei lavoratori in congedo o in permesso per assistere familiari con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di salvaguardia	91
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	92
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	103
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo e Placido)	107
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi e Dall'Osso)	113
ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto)	125
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	93
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	127
ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo e Placido)	132
ALLEGATO 10 (Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti)	143
ALLEGATO 11 (Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
ERRATA CORRIGE	98

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.35.

5-05423 Gneccchi: Interventi in materia pensionistica per favorire il ricambio generazionale e garantire un adeguato tasso di sostituzione per i lavoratori più giovani.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), nel replicare, fa notare che la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di mancata indicizzazione delle pensioni testimonia la necessità di un profondo ripensamento di quanto stabilito negli anni precedenti da interventi normativi volti a realizzare manovre economiche piuttosto che a introdurre reali riforme. Richiama, ad esempio, l'innalzamento non graduale dei requisiti previdenziali, soprattutto ai danni delle donne, che giudica ancor più passibile di rilievi di incostituzionalità. Soffermandosi ancora sulla richiamata sentenza della Corte costituzionale e sui relativi provvedimenti che il Governo dovrà adottare, auspica che l'Esecutivo possa attendere le valutazioni che il Parlamento esprimerà nella giornata di martedì 19 maggio 2015, quando verrà audito sul punto il Ministro Padoan, in vista dell'assunzione di decisioni il più possibile ponderate. Ritiene, più in generale, necessaria seria riflessione sulla questione previdenziale nel suo complesso, affinché vengano ripristinate condizioni di flessibilità nell'uscita dal lavoro, a tutela di un più equo ricambio generazionale. Sempre in tema di maggiori tutele nei confronti dei giovani, richiama quanto a suo tempo previsto dall'articolo 1, comma 12 della legge n. 247 del 2007, che prevedeva l'istituzione di una commissione tesa alla revisione dei coefficienti di trasformazione pensionistici al fine di garantirne maggiore equità.

5-05391 Zolezzi: Tutela dei livelli occupazionali nel settore della cantieristica navale.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, riconosce che, a differenza di altre occasioni, il Governo è intervenuto puntualmente nel merito fornendo una risposta esauriente. Nel dichiararsi pertanto soddisfatto, fa tuttavia notare che il problema dei lavoratori ai quali si riferisce l'atto di sindacato ispettivo permane, invitando il Governo ad attivarsi per individuare soluzioni adeguate per il settore della cantieristica navale.

5-05507 Fedriga: Accesso al pensionamento dei lavoratori in congedo o in permesso per assistere familiari con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di salvaguardia.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, fa notare che non può dichiararsi soddisfatto, atteso che, a prescindere dalle dichiarazioni d'intenti del Governo, non è stata chiarita la questione dell'effettiva copertura finanziaria degli interventi volti ad assicurare la salvaguardia dei lavoratori in questione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, informa che la relatrice ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 4*). Avverte, altresì, che i gruppi Sinistra Ecologia Libertà e Movimento 5 Stelle, nonché il deputato Rizzetto hanno predisposto proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 5, 6 e 7*).

Giovanna MARTELLI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni da essa recate. Fa notare che tale proposta è il risultato di un lungo lavoro di confronto e di sintesi, che tiene conto di molti importanti spunti emersi dalle audizioni svolte. Auspica, quindi, che la sua proposta possa essere apprezzata anche dai gruppi dell'opposizione, segnalando come nella sua stesura abbia inteso considerare diversi aspetti contenuti anche nelle proposte alternative di parere.

Roberto SIMONETTI (LNA), fatto notare che sarebbe stato più opportuno formulare delle condizioni in luogo delle osservazioni, al fine di rendere più stringente il parere, chiede alla relatrice se non sia il caso di richiamare anche altri principi e criteri direttivi non attuati nel presente schema di decreto legislativo, tra cui richiama la lettera *f*) del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2014, in tema di integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali tra privato e pubblico, in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative. Quanto alla osservazione contenuta nella proposta di parere relativa all'articolo 23, comma 2, si chiede se non sia più

opportuno fare riferimento sia alle collaboratrici coordinate e continuative sia alle collaboratrici a progetto.

Tiziana CIPRINI (M5S), osservato che la proposta di parere della relatrice ha recepito diversi suggerimenti proposti dal suo gruppo – fatta eccezione per le questioni connesse alla tutele delle lavoratrici nel settore del volo –, preannuncia un voto favorevole, dal momento che il provvedimento in esame, pur mantenendo un impianto vago e generico, a differenza di altre misure assunte dal Governo, quantomeno non lede i diritti dei lavoratori.

Anna GIACOBBE (PD), condiviso l'impianto della proposta di parere formulata dalla relatrice, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti il primo passo nella direzione di una riorganizzazione del lavoro che favorisca la conciliazione tra il lavoro e la vita privata. Osserva, tuttavia, che la strada da percorrere è ancora lunga, soprattutto in tema di condivisione dei compiti di cura nell'ambito della coppia. Sottolinea, quindi, alcune questioni problematiche da affrontare, che riguardano, in particolare, la possibilità di cumulare il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità con il riscatto dei corsi di laurea o l'opportunità di una maggiore flessibilità degli istituti riferiti al lavoro autonomo, nei confronti del quale una equiparazione solo formale delle garanzie proprie del lavoro dipendente, a suo avviso, potrebbe rivelarsi inefficace. Rilevata l'utilità di predisporre in futuro un nuovo testo unico in materia di conciliazione che renda più coerente il processo di riordino normativo della materia, favorendo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale tematica, giudica poi necessario superare il carattere sperimentale delle misure contenute nel provvedimento, favorendo, ad esempio, la conservazione nel conto dei residui delle risorse rimaste inutilizzate per il finanziamento delle misure anche negli anni successivi.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatrice*, in risposta al deputato Simonetti, rilevato che la proposta di parere richiama l'esigenza

di attuate tutti i criteri direttivi recati dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 183 del 2014, fa notare, in ogni caso, che il percorso di attuazione della delega non può considerarsi esaurito e pertanto vi è ancora lo spazio per una loro attuazione in futuri provvedimenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà per prima in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, precisando che in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intendranno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dalla relatrice, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere.

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.

Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, informa che il relatore, onorevole Baruffi, ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 8*).

Avverte altresì che i gruppi Sinistra Ecologia Libertà e il MoVimento 5 Stelle, nonché il deputato Rizzetto hanno predisposto proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 9, 10 e 11*).

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere, esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, che tuttavia è suscettibile di ulteriori miglioramenti, indicati

nelle osservazioni formulate. Si sofferma, in particolare, sull'esigenza di garantire maggiormente i lavoratori nell'ambito delle commissioni di certificazione o nelle altre sedi protette, mediante la possibilità di ricorrere all'assistenza di una rappresentanza sindacale, nonché sulla necessità di rafforzare le sanzioni nel caso di superamento dei limiti quantitativi previsti dalla legge per il ricorso al contratto a tempo determinato. Osserva poi che la proposta di parere suggerisce di precisare meglio la linea di demarcazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, con particolare riferimento alla materia delle collaborazioni coordinate e continuative, riprendendo spunti presenti anche nel parere approvato dal Senato, nonché di rendere il provvedimento più coerente ai principi recati dalla delega in materia di attribuzione di mansioni inferiori, legandola a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Si sofferma, infine, sulle osservazioni relative alla clausola di salvaguardia, rispetto alla quale lo stesso Ministro Poletti ha sollecitato un ripensamento. Da ultimo, richiama l'osservazione volta a sollecitare il Governo a compiere un ulteriore sforzo in materia di semplificazione delle fattispecie contrattuali, a partire dal lavoro intermittente. Raccomanda, quindi, l'approvazione della sua proposta di parere, sottolineando come essa sia frutto di un intenso lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA osserva che il Governo giudica positivamente il lavoro svolto dalla Commissione, facendo notare che ne terrà conto in sede di adozione del provvedimento definitivo.

Renata POLVERINI (FI-PdL) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto e per l'attenzione prestata alle sollecitazioni a lui rivolte, pur osservando come la soluzione individuata nella proposta di parere per tutelare i genitori adottivi nell'ambito del lavoro al tempo parziale non sia del tutto adeguata a fronteggiare i gravi disagi che incontra una famiglia chiamata ad

accogliere figli adottivi. Osserva, infatti, che il suo gruppo aveva proposto di inserire un richiamo alla necessità di sancire il diritto di tali lavoratori e lavoratrici a vedere trasformato in *part time* il proprio rapporto, riducendo quindi i margini di discrezionalità delle imprese. Auspica, pertanto, che si possa prestare particolare attenzione alla condizione dei genitori adottivi, in considerazione dell'oggettiva complessità dei compiti loro affidati.

Sergio PIZZOLANTE (AP), soffermandosi inizialmente su una questione di metodo, fa notare che la proposta di parere formulata dal relatore non può essere definita come il risultato di un lavoro di sintesi svolto dall'intera Commissione, rappresentando, piuttosto, il frutto degli approfondimenti svolti unilateralmente, al proprio interno, dal gruppo del Partito Democratico, che è apparso chiuso ad ogni contributo da parte degli altri gruppi componenti della maggioranza. Entrando nel merito delle questioni, osserva che tale proposta di parere incarna i desideri di rivincita di una componente del Partito Democratico – uscita sconfitta dall'esame dei precedenti provvedimenti in materia di lavoro – che, a suo avviso, mira a riportare indietro l'intervento normativo del Governo, rispetto alla stessa legge delega, annullandone lo spirito innovativo. Ritiene, quindi, che le proposte di modifica del testo proposte dal relatore in materia di demansionamento, incremento delle sanzioni per la violazione dei limiti quantitativi previsti per i contratti a tempo determinato ed eliminazione del lavoro intermittente siano avanzate senza mai tenere nel debito conto le esigenze delle aziende e costituiscano un pericoloso arretramento rispetto all'impianto attuale del testo. Rileva, peraltro, che con l'intervento in materia di sanzioni per i contratti a tempo determinato stipulati in violazione dei limiti quantitativi previsti si stravolge l'impianto del decreto-legge n. 34 del 2014, frutto anche di una proposta emendativa da lui presentata in quella sede insieme alla collega Tinagli.

Auspicato che, come accaduto in altre occasioni, tale iniziativa di una componente del Partito democratico, non rispettosa della stessa maggioranza e del Governo e fautrice di un pericoloso arretramento culturale e normativo, non sortisca alcun effetto, preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere formulata dal relatore. Dichiaro, invece, di rispecchiarsi totalmente nel parere approvato dal Senato, facendo notare che esso è stato votato peraltro dallo stesso Partito Democratico.

Titti DI SALVO (PD), in risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Pizzolante, osserva che il Partito Democratico non ha cambiato idea, ma agisce nella piena consapevolezza dei diversi ruoli istituzionali del Parlamento e del Governo. Fatto notare, infatti, che il compito del Parlamento, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo, è quello di verificare il rispetto dei principi recati dalla legge delega, esprimendo un parere peraltro non vincolante al Governo, rileva, quindi, che la proposta di parere del relatore, che valuta favorevolmente, rappresenta un atto importante con il quale si esercita un ruolo di stimolo nei confronti dell'Esecutivo, nell'ambito di una sostanziale condivisione della sua azione.

Patrizia MAESTRI (PD), pur condividendo l'impostazione complessiva del provvedimento tesa a ridurre il campo della precarietà, sottolinea alcuni punti critici del testo, soprattutto in materia di demansionamento e lavoro intermittente, concordando con le osservazioni svolte dal relatore nella sua proposta di parere, tese al raggiungimento di un equilibrio maggiore tra esigenze delle imprese e tutele per i lavoratori. Auspica, infine, che il Governo possa tenere conto di tali osservazioni in sede di adozione del provvedimento definitivo.

Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che sarebbe stato opportuno prevedere

nella proposta di parere un richiamo all'esigenza di salvaguardare la possibilità, per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e i titolari di partita IVA stabilizzati, di valorizzare, attraverso opportune forme di cumulo o totalizzazione, i contributi previdenziali versati alla gestione precedente, che altrimenti andrebbero perduti, in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti di lavoro subordinato.

Tiziana CIPRINI (M5S), richiama la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, che ne sintetizza la posizione di ferma contrarietà rispetto al provvedimento in esame. Nell'osservare che lo schema conferma una visione padronale e quasi feudale dei rapporti di lavoro, lesiva dei diritti dei lavoratori, rileva che il tanto atteso « disboscamiento » delle fattispecie contrattuali pubblicizzato dal Governo si è rivelato un inganno. Raccomanda, quindi, l'approvazione della proposta alternativa di parere formulata dal suo gruppo.

Irene TINAGLI (PD), premesso di nutrire perplessità in ordine al superamento del lavoro intermittente, che potrebbe determinare conseguenze non desiderate in termini di minore tutela dei lavoratori, osserva tuttavia che la proposta di parere del relatore si limita, in proposito, a formulare un invito al Governo a verificare se sussistano le condizioni per una ulteriore semplificazione delle tipologie contrattuali. Al di là di questo punto specifico, rileva come la proposta di parere del relatore, diversamente da quanto paventato dal collega Pizzolante, si muova nell'ambito delle linee tracciate dal disegno di legge delega e non sia assolutamente in contrasto con il parere espresso nella giornata di ieri dalla 11a Commissione del Senato della Repubblica, che reca osservazioni per molti versi complementari a quelle contenute nella proposta di parere in discussione, come quella volta a sollecitare la redazione di un testo unificato semplificato

delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Ritiene, inoltre, che la previsione della facoltà per i lavoratori di farsi assistere nelle negoziazioni presso le sedi protette da rappresentanti sindacali di loro fiducia non alteri in alcun modo l'equilibrio delle disposizioni del provvedimento. Quanto al richiamo formulato dal collega Pizzolante all'emendamento presentato congiuntamente nel corso dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2014, precisa che esso era volto a escludere la sanzione della conversione in contratti a tempo indeterminato dei contratti stipulati in violazione dei limiti percentuali previsti per i contratti a tempo determinato e che esso prevedeva, proprio come la proposta di parere del relatore, che l'importo della sanzione fosse corrisposto al lavoratore assunto in violazione dei medesimi limiti. Nel ritenere, quindi, che la modifica proposta sia pienamente in linea con la filosofia delle più recenti riforme della disciplina del contratto a tempo determinato, rileva, altresì, che il Governo potrà valutare se l'attuale misura delle sanzioni sia adeguata o, per rafforzarne la deterrenza, sia opportuno un suo incremento.

Carlo DELL'ARINGA (PD), soffermandosi esclusivamente sulle questioni di merito poste nel corso del dibattito odierno, osserva come spesso si rilevi una contrapposizione tra flessibilità e tutele per i lavoratori, mentre sarebbe più opportuno distinguere tra strumenti di tutela diretta e indiretta dei lavoratori, sulla base delle soluzioni individuate. Alla luce di tale distinzione teorica, ritiene che tanto il decreto quanto la proposta di parere si muovano nella direzione di un rafforzamento delle tutele di tipo indiretto, soluzione che giudica adeguata all'attuale contesto economico e giuridico. Rileva, in particolare, che il decreto, nelle disposizioni in materia di mansioni, lavoro accessorio, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro rechi un ampliamento dei margini di flessibilità esistenti nelle prestazioni di lavoro, a beneficio sia degli interessi del-

l'impresa sia di quelli dei lavoratori. Per quanto attiene alla proposta di parere, osserva come essa intervenga sulle materie delle mansioni e delle sanzioni nel caso di superamento dei limiti quantitativi per la stipula dei contratti a tempo determinato e solleciti una revisione della normativa sul lavoro intermittente, muovendosi in ogni caso nel quadro dell'impostazione della legge delega. Rileva, peraltro, come in diverse osservazioni siano riprese sollecitazioni rivolte alla Commissione da rappresentanti delle imprese e degli operatori economici, volte a lasciare maggiori margini di flessibilità nell'applicazione delle diverse fattispecie contrattuali. Per altro verso, giudica eccessive le accuse rivolte al provvedimento, in quanto ritenuto suscettibile di pregiudicare l'interesse dei lavoratori, ribadendo come esso non riduca il livello di tutela previsto a legislazione vigente, ma ne modifichi esclusivamente le caratteristiche.

Walter RIZZETTO (Misto-AL), esprime il proprio rammarico per il fatto che il relatore non abbia minimamente tenuto conto dei suggerimenti contenuti nella sua proposta alternativa di parere. Fa riferimento, in particolare, all'esigenza di ridurre il ricorso al contratto a tempo determinato, di prendere maggiormente in considerazione le esigenze dei lavoratori autonomi e dei titolari di partita IVA, di restringere la possibilità per le imprese di licenziare in vista della riassunzione con il nuovo contratto a tutele crescenti. Rileva, inoltre, che nessun riferimento nella proposta di parere è fatto all'esigenza di eliminare il principio di acausalità nel contratto a tempo determinato, ritenuto superfluo alla luce delle ultime novità in tema di contratto a tempo indeterminato, nonché alla necessità di chiarire se la definizione di lavoro subordinato contenuta nel provvedimento sia da considerare sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quelle prevista dal codice civile. Preannuncia, infine, il suo voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame sancisca la fine dei

diritti dei lavoratori, aumentando la precarietà e il disagio dei giovani. Rileva, infatti, che non si opera nessuna semplificazione delle fattispecie contrattuali, mantenendo peraltro in vita le collaborazioni coordinate e continuative, e che si interviene pericolosamente in materia di demansionamento, con l'illusoria presunzione di mantenere in tal modo l'occupazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che le disposizioni in materia di assegnazione di mansioni inferiori prevedono specifiche garanzie per il lavoratore.

Chiara GRIBAUDO (PD) ritiene che il provvedimento in esame vada nella giusta direzione, perseguendo il contrasto del lavoro precario, in primo luogo mediante la soppressione delle collaborazioni a progetto, che costituiscono, a suo avviso, la fattispecie contrattuale caratterizzata dal più alto tasso di instabilità, nonché la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e dei titolari di partita IVA. Giudica positivamente, inoltre, il processo di semplificazione delle fattispecie contrattuali portato avanti dal Governo e di promozione del contratto a tempo indeterminato, pur sottolineando la necessità di completare il percorso avviato. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di estendere anche al 2016 le misure di sostegno al reddito per gli stessi collaboratori, nonché di riflettere circa l'opportunità di un intervento più esteso e strutturale in materia di sostegno al lavoro autonomo.

Antonio PLACIDO (SEL) illustrando la proposta di parere contrario presentata dal proprio gruppo, ritiene che non debba sopravvalutarsi il valore di un parere obbligatorio e non vincolante, come quello che la Commissione è chiamata a esprimere sul provvedimento in esame. Quanto al contenuto dello schema in discussione, rileva come il Governo prosegua nella sua opera di costante allargamento dei margini di manovra per le imprese e di riduzione delle tutele dei lavoratori, ignorando completamente il

principio sancito dall'ordinamento dell'Unione europea e affermato formalmente anche dall'articolo 1 del provvedimento in esame, secondo il quale il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro. Segnala, in questo contesto, l'assenza di misure strutturali che assicurino una maggiore convenienza del contratto a tempo indeterminato sotto il profilo contributivo, considerando la temporaneità dell'esonero previsto dalla legge di stabilità per il 2015. Quanto alla proposta di parere del relatore, pur comprendendo gli sforzi della maggioranza della Commissione di perseguire una politica di riduzione del danno rispetto alle proposte del Governo, rileva come essi siano destinati a un probabile insuccesso, considerati gli orientamenti dell'Esecutivo, deciso a ridimensionare in modo drastico le tutele dei lavoratori e il ruolo delle organizzazioni sindacali.

La sottosegretaria Teresa BELLA-NOVA, nel ribadire il proprio rispetto istituzionale per tutti i gruppi rappresentati nella Commissione, osserva come necessariamente il proprio giudizio sul valore del lavoro svolto e sull'attenzione che il Governo presterà alle sollecitazioni rivolte si debba riferire alla Commissione nella sua interezza, così come rappresentata dalla proposta del relatore. Ritiene, del resto, che anche il dibattito odierno abbia fornito spunti interessanti per il Governo, richiamando in particolare le sollecitazioni concernenti la materia delle adozioni, rispetto alla quale assicura che l'Esecutivo presterà la massima attenzione, al fine di dare risposte adeguate in questo o in futuri provvedimenti. Quanto ai principali spunti contenuti nella proposta di parere del relatore, ritiene che non si leda in alcun modo lo spirito della riforma assicurando al lavoratore la facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da altra persona di sua fiducia nelle negoziazioni nell'ambito delle sedi protette. Rileva, altresì, che le osservazioni riferite alla materia del demansionamento riprendono

in modo testuale i principi inseriti nella legge delega, che intendono escludere forme di demansionamento in assenza di parametri oggettivi legati a situazioni di riorganizzazione aziendale, che sconfinerebbero nel *mobbing* a danno dei lavoratori. A suo avviso, l'equilibrio individuato nella legge delega rappresenta un importante elemento di garanzia per le imprese e i lavoratori, che va preservato anche in questa sede. Da ultimo, rileva che, per quanto attiene al finanziamento a decorrere dall'anno 2016 della DIS-COLL, cui fanno riferimento le premesse della proposta di parere del relatore, il Governo è consapevole dell'esigenza rappresentata e valuterà la possibilità di individuare una soluzione in proposito, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili, nell'ambito di futuri provvedimenti, a cominciare dalla manovra di bilancio per il prossimo triennio.

Alla luce di queste considerazioni, esprime quindi una valutazione favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricordato che il percorso di attuazione della legge delega in materia di lavoro non si conclude oggi, ma proseguirà con l'esame dei provvedimenti attuativi che verranno assunti in futuro, esprime soddisfazione per il lavoro svolto finora dalla Commissione che, a suo avviso, ha dato ampio spazio al confronto nel merito tra i tutti i gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che verrà posta per prima in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, precisando che in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore, risultando conseguentemente precluse le proposte di parere alternativo presentate.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 maggio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 445 del 13 maggio 2015, a pagina 232, seconda colonna, dodicesima e trentaduesima riga, sostituire la parola « 13 » con la seguente: « 12 ».

ALLEGATO 1

5-05423 Gnecchi: Interventi in materia pensionistica per favorire il ricambio generazionale e garantire un adeguato tasso di sostituzione per i lavoratori più giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sugli interventi che il Governo intende adottare in materia pensionistica per favorire il ricambio generazionale.

Al riguardo, faccio presente che è intenzione del Governo intervenire sul tema delle pensioni prioritariamente per risolvere le difficoltà delle persone che, a seguito degli effetti della « riforma Monti-Fornero » e della crisi economica, si sono trovate senza lavoro e non hanno ancora maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Evidenzio, inoltre, che è stata già avviata un'attenta riflessione sulle misure volte a favorire la cosiddetta « staffetta generazionale ».

In tale direzione, vi sono attualmente numerose ipotesi in campo e il Governo sta individuando le soluzioni più idonee nella consapevolezza delle difficoltà legate alle possibili fonti di copertura.

Il Ministero che rappresento, infatti, è impegnato insieme all'INPS in un'attenta attività di analisi volta alla predisposizione di interventi normativi finalizzati a prevedere forme di flessibilità di pensionamento che possano, così, favorire il ricambio generazionale.

Sottolineando che per le ipotesi oggetto di studio sarà, in ogni caso, necessario trovare idonea copertura finanziaria, segnai, tra le possibili linee di intervento:

l'introduzione di un regime di uscita flessibile dal mondo del lavoro a partire dal compimento di una certa età, in presenza di una certa anzianità contributiva;

l'introduzione di un regime di uscita flessibile dal mondo del lavoro, con penalizzazioni, a partire dal compimento di una certa età, in presenza di una certa anzianità contributiva. Questa ipotesi dovrebbe prevedere che al trattamento pensionistico venga applicata una riduzione sulla quota calcolata con il sistema retributivo pari ad una certa percentuale per ogni anno mancante all'età di vecchiaia.

Faccio presente, inoltre, che si sta valutando anche la possibilità di introdurre, in via sperimentale e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un assegno di pensione anticipata alternativo alle prestazioni di sostegno al reddito. Tale strumento sarebbe in grado di colmare il *gap* temporale esistente tra la cessazione degli interventi di sostegno al reddito e il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, consentendo ai lavoratori dipendenti la possibilità di percepire un assegno temporaneo fino al perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, con successiva restituzione da parte del pensionato della somma complessivamente percepita.

Da ultimo, prendendo atto delle ulteriori proposte degli onorevoli interroganti nel presente atto parlamentare, in particolare di quella relativa alla reintroduzione del divieto di cumulo fra redditi da pensione e redditi da lavoro, voglio assicurare che, nell'ambito dell'approfondimento in atto sul tema, tali proposte potranno essere valutate e concorrere con le altre ipotesi in campo al fine di adottare misure che possano favorire quanto più è possibile le nuove generazioni.

ALLEGATO 2

5-05391 Zolezzi: Tutela dei livelli occupazionali nel settore della cantieristica navale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Zolezzi, inerente alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore della cantieristica navale, con particolare riferimento allo stabilimento dell'impresa Fincantieri cantieri navali italiani spa di Riva Trigoso.

Preliminarmente, è opportuno precisare che il 21 dicembre 2011 l'impresa Fincantieri navali italiani spa – al fine di fronteggiare la grave crisi economica che ha duramente colpito anche il settore della cantieristica navale – ha sottoscritto, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, un accordo con le Organizzazioni sindacali.

Il predetto accordo ha previsto, in particolare, il ricorso da parte dell'impresa – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 223 del 1991 – al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), per riorganizzazione aziendale, per 24 mesi con decorrenza 1° gennaio 2012.

Il Piano di riorganizzazione predisposto dall'impresa, finalizzato ad assicurare la continuità dell'attività aziendale, ha coinvolto 3.670 unità lavorative occupate presso i 10 siti della Società.

Nel medesimo accordo, inoltre, era contenuto un piano di gestione non traumatica delle eccedenze derivanti dall'attuazione del piano di riorganizzazione, pari a 1.243 unità lavorative, predisposto dalla Fincantieri cantieri navali italiani spa e condiviso con le organizzazioni sindacali.

Al termine del primo anno di CIGS, la società, con nota del 18 aprile 2013, ravvisata la necessità di ridurre la tempistica

del processo riorganizzativo, comunicava al Ministero che rappresento che l'impegno finanziario per gli investimenti e la formazione, da effettuare nel corso del biennio 2012/2014, in coerenza con il processo riorganizzativo avviato, sarebbe stato adempiuto entro il 18 agosto 2013: dunque, ben prima della naturale scadenza del piano di riorganizzazione prevista per il 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, nella medesima nota, la Società chiedeva di considerare la data del 18 agosto 2013, quale termine ultimo di concessione dei trattamenti di CIGS riguardanti la fase di riorganizzazione aziendale.

Il 10 luglio 2013, la società – nel corso di un nuovo incontro con le Organizzazioni sindacali presso il Ministero che rappresento – rendeva noto che, a seguito dell'aggravarsi della crisi del settore cantieristico, si rendeva opportuno individuare, in continuità con il processo riorganizzativo avviato, ulteriori soluzioni volte al recupero della competitività, nonché perseguire azioni di internalizzazione e di diversificazione produttiva, supportate da idonei investimenti.

All'esito del predetto incontro, le Parti convenivano di chiedere una proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, già concesso.

Quali con decreto direttoriale n. 83615 dell'11 agosto 2014 – i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto ad autorizzare la proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 19 agosto 2013 al 18 agosto 2014, in favore di un

massimo di 2.992 lavoratori impiegati presso i siti interessati dal piano di riorganizzazione.

Il 31 luglio 2014 – all'approssimarsi della scadenza del primo anno di proroga del trattamento di CIGS – la Fincantieri cantieri navali italiani spa e le Organizzazioni sindacali si sono nuovamente incontrate, presso il Ministero che rappresento, per un nuovo esame congiunto della situazione aziendale. All'esito dell'esame, le Parti hanno convenuto di ricorrere ad un'ulteriore proroga di un anno del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale in precedenza concesso.

Conseguentemente, i competenti uffici del Ministero che rappresento – con decreto direttoriale n. 88302 del 2 marzo 2015 – hanno provveduto ad approvare la proroga – per il periodo dal 19 agosto 2014 al 18 agosto 2015 – del programma di riorganizzazione aziendale in favore di un numero massimo di 1.066 unità lavorative (di cui fino ad un massimo di 57 unità presso il sito di Riva Trigoso).

Le Parti hanno altresì concordato che, al termine della proroga, 591 lavoratori avrebbero ripreso l'attività lavorativa nell'impresa, salve eventuali rimodulazioni in relazione all'evolversi del processo riorganizzativo.

Tanto premesso, con riferimento al primo quesito formulato dall'Onorevole interrogante, con il presente atto parlamentare, la Fincantieri cantieri navali italiani spa ha reso noto di non aver previsto alcun piano di ristrutturazione per lo stabilimento di Riva Trigoso, così come per altri siti del Gruppo, né, tantomeno, di aver mai comunicato tale intenzione alle rappresentanze sindacali.

Riguardo alla creazione di una eventuale « area segregata » nel cantiere di Riva Trigoso, la Società ha chiarito che, allo stato attuale, non sussiste nulla di assimilabile ad una area separata mentre è stata solo valutata la possibilità di creare

un'area per finalità di « razionalizzazione organizzativa e logistica », anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza e di ridurre i rischi derivanti da interferenze con altre attività dello stabilimento.

In relazione poi alla ipotizzata costituzione di una *holding* per la meccanica, la società ha precisato di non aver preso alcuna decisione in merito e che, comunque, nel caso in cui venissero adottate decisioni in tal senso, ne avrebbe dato apposita informativa in conformità alle norme vigenti.

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, la Società ha comunicato di aver sottoscritto, proprio la scorsa settimana, un contratto con l'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), nonché Finmeccanica spa, per la costruzione di 7 nuove navi militari, per un importo complessivo pari a 3,5 miliardi di euro.

La società ha, inoltre, reso noto che non sussiste alcuna connessione fra i processi lavorativi che interesseranno la costruzione delle nuove navi militari e le professionalità interessate dal trattamento di CIGS. Tali professionalità, per quanto concerne il sito produttivo di Riva Trigoso, ammontano, ormai da mesi, a 10 unità lavorative che, entro il mese di agosto 2015, verranno nuovamente immesse nel ciclo produttivo.

In ordine alla richiesta di apertura di un tavolo nazionale per il rilancio della cantieristica navale, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che sulla materia è già in corso un confronto con le Parti interessate.

Da ultimo, per quanto di competenza, sono in grado di affermare che la vicenda in questione è all'attenzione degli uffici dell'Amministrazione che rappresento che continuerà a monitorare i futuri sviluppi – nella eventuale prospettiva di esaminarne i principali profili critici – tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 3

5-05507 Fedriga: Accesso al pensionamento dei lavoratori in congedo o in permesso per assistere familiari con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di salvaguardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulle misure (cosiddette salvaguardie) che consentono l'accesso al pensionamento secondo i requisiti vigenti prima della riforma pensionistica Monti-Fornero ai lavoratori fruitori di congedi o permessi per assistere soggetti disabili.

Con specifico riferimento alla quarta salvaguardia, faccio presente che dai dati forniti dall'INPS lo scorso 3 aprile, risulta che sono state certificate 4.886 posizioni, a fronte di una platea di 2.500 lavoratori salvaguardabili prevista dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 102 del 2013.

A tale proposito il Governo, consapevole della rilevanza del problema, ha ampliato attraverso la sesta salvaguardia (introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 147 del 2014), di altre 1.800 unità la platea di tali lavoratori.

Per quanto riguarda i lavoratori appartenenti a tali categorie che non hanno potuto beneficiare delle salvaguardie, faccio presente che l'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, ha previsto l'istituzione di un Fondo in cui dovranno confluire le eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri pro-

grammati per l'attuazione delle operazioni di salvaguardia in corso e le cui risorse saranno destinate al finanziamento di ulteriori misure di salvaguardia.

Rappresento, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013 ha previsto che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (di cui al comma 18 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214) confluiscono nel richiamato Fondo per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia pensionistica.

In conclusione, nel ribadire ancora una volta il grande interesse del Governo per i lavoratori che hanno visto allontanarsi l'accesso alla pensione in conseguenza della riforma pensionistica Monti-Fornero, faccio presente che le criticità segnalate nel presente atto parlamentare possono trovare una soluzione definitiva mediante l'adozione di una specifica disposizione normativa per cui è necessaria reperire la specifica copertura finanziaria, sebbene la platea dei lavoratori in parola, a differenza di molti altri, dispone di un reddito derivante da lavoro.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 157);

osservato come il provvedimento, secondo quanto evidenziato nella stessa relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo, introduca misure mirate in tema di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro al fine di intervenire nei settori socialmente più « sensibili », nonché di superare delicate questioni interpretative ed applicative;

ritenuto che il provvedimento in esame debba intendersi come l'avvio di un percorso di rafforzamento delle misure volte a sostenere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e a favorire l'equilibrio tra il lavoro e la vita privata;

segnalata al Governo l'esigenza di completare l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

evidenziato, in tale contesto, il particolare rilievo delle disposizioni della lettera c) del medesimo comma 9, relativa all'introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo;

ravvisata, altresì, l'esigenza di dare tempestiva attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), relativo al riconoscimento della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

richiamato il proprio parere sul Documento di economia e finanza 2015, nel quale è contenuta un'invita al Governo a provvedere, già nel corso del presente esercizio finanziario o, al più tardi, nella legge di stabilità per il 2016, al finanziamento a regime, tra l'altro, delle disposizioni di carattere oneroso contenute nel presente schema di decreto legislativo, nonché l'impegno, contenuto nella risoluzione 6-00136 Marchi ed altri, approvata dall'Assemblea della Camera il 23 aprile 2015, con riferimento al medesimo Documento, ad operare per provvedere gradualmente a tale estensione nell'ambito della legge di stabilità per il 2016;

segnalata l'esigenza di verificare la possibilità di individuare forme maggiormente flessibili per la fruizione dei congedi di maternità da parte delle lavoratrici;

rilevata l'opportunità di estendere le disposizioni dell'articolo 22 anche a forme flessibili e semplificate di prestazione lavorativa a distanza diverse dal telelavoro e di individuare una definizione normativa per il cosiddetto *smart working*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si raccomanda al Governo l'esigenza di individuare celermente e, comunque, nei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le risorse destinate al riconoscimento dei benefici di cui al presente provvedimento anche a decorrere dall'anno 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dal medesimo anno;

valuti il Governo l'opportunità di dare tempestiva attuazione ai principi e criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 183 del 2014 non attuati dal presente decreto, con particolare riferimento alle lettere c) ed e) del medesimo comma, relative, rispettivamente all'introduzione di un credito di imposta per incentivare il lavoro femminile e al riconoscimento della possibilità di cedere, fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

valuti il Governo l'opportunità di disporre in questo provvedimento o, al più tardi, entro l'avvio dell'anno 2016, l'estensione a regime delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, volte a promuovere la condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, riferite all'obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché alla concessione alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, in alternativa al congedo parentale, di *voucher* finalizzati all'acquisto di servizi di

baby-sitting ovvero a fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, verificando in tale contesto l'opportunità di estendere, almeno fino a tre giorni, il periodo di astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente;

valuti il Governo, l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 7, lettera b), capoverso comma 1-ter:

all'ultimo periodo, premettere le seguenti parole: Nei casi di cui al presente comma,;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico,;

verifichi il Governo l'adeguatezza dei termini di preavviso indicati dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'articolo 7 dello schema, relativi alla fruizione del congedo parentale su base giornaliera e su base oraria, al fine di garantire un adeguato temperamento tra le esigenze dei lavoratori e la necessità per i datori di lavoro di assicurare una efficiente organizzazione del lavoro;

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: ART. 21-bis – (Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di lavoro notturno). – 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa »; b) all'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « lettere a), b) » sono inserite le seguenti: « b-bis) e »;

si valuti l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo 22 anche a forme flessibili e semplificate della prestazione lavorativa a distanza non rientranti nella nozione di telelavoro (cosiddetto « *smart working* ») verificando altresì la possibilità di individuare a livello normativo una definizione di tale tipologia di prestazione di lavoro, attualmente disciplinata solo a livello contrattuale, e di adeguare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori alle peculiarità di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: di cure parentali con le seguenti: di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: accordi collettivi aggiungere le seguenti: stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: beneficiano dell'esclusione dei lavoratori con le seguenti: possono escludere i lavoratori;

all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: Le collaboratrici a progetto con le seguenti: Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

all'articolo 23, comma 3, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: o il committente e sostituire le parole: idonea certificazione con le seguenti: la certificazione di cui ai commi 1 e 2;

all'articolo 23, comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di

maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Qualora nel periodo di riferimento della denuncia non siano dovuti contributi o la misura degli stessi sia inferiore all'indennità spettante alla lavoratrice, il datore di lavoro detrae l'eccedenza nella denuncia contributiva successiva. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Per le lavoratrici di cui al comma 2 l'indennità è erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda, corredata da idonea certificazione;

all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: accordi collettivi nazionali aggiungere le seguenti: stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: risorse di cui al comma 1 *fino alla fine del comma con le seguenti:* risorse di cui al comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali;

all'articolo 24, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: o da un Ministro *fino a:* pubblica amministrazione con le seguenti: o, rispettivamente, ove nominati, dal ministro delegato per le politiche della famiglia, dal ministro delegato per le pari opportunità e dal ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

all'articolo 25, comma 3, premettere le seguenti parole: Fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti

periodi: Le somme di cui all'articolo 25, comma 1, non utilizzate al termine dell'esercizio 2015 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze provvede fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti scostamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

aggiungere, in fine, il seguente articolo: ART. 27. — (Entrata in vigore) — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

qualora non sia possibile individuare tempestivamente le risorse destinate al riconoscimento dei benefici di cui al presente provvedimento anche a decorrere dall'anno 2016, valuti il Governo l'opportunità di:

a) escludere, in ogni caso, il carattere sperimentale delle disposizioni prive di oneri a carico della finanza pubblica e di quelle che si limitano a una trasposizione di quanto già stabilito da sentenze della Corte costituzionale;

b) introdurre una norma di chiusura volta a prevedere che, nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dal medesimo anno, le disposizioni del decreto legislativo n. 151 del 2001 modificate da norme del presente provvedimento recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tornino ad applicarsi nel testo vigente prima della sua entrata in vigore.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
AIRAUDO E PLACIDO**

La XI Commissione,

esaminato l'atto del Governo n. 157;
premessi che:

un'attività adeguatamente remunerata, ragionevolmente sicura e corrispondente alle competenze acquisite nel percorso formativo, costituisce un'aspirazione universale che contribuisce al benessere di ogni persona. Alla stessa stregua della mancanza di occupazione stabile, anche impegni lavorativi che impediscano di conciliare tempi di lavoro e di vita familiare e sociale esercitano un impatto negativo sul livello di benessere individuale;

la stessa Costituzione all'articolo 36 ha ribadito a chiare lettere la necessità di apporre dei limiti ai tempi dell'attività lavorativa, proprio nell'ottica di rendere effettivo il principio del lavoro quale momento fondamentale per una vita libera e dignitosa; pertanto, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro può rappresentare un'adeguata risposta alle necessità dei lavoratori solo se opportunamente informata al principio del bilanciamento delle tutele previste dall'ordinamento giuridico a favore di questi ultimi e della salvaguardia dell'iniziativa economica, anch'essa sancita nella Costituzione; per tali ragioni l'attuazione di politiche di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro rappresenta una grande opportunità di evoluzione organizzativa non solo delle aziende ma della stessa società civile;

conciliare lavoro e famiglia è una sfida quotidiana che coinvolge uomini e

donne, anche se le pratiche della cura sono state a lungo nascoste e invisibili, relegate nel privato e considerate solo un dovere femminile. Ancora oggi, a causa della diseguale distribuzione del carico di lavoro domestico e di cura all'interno della famiglia, la difficoltà di conciliare è avvertita soprattutto dalle donne, in modo particolare nella fase del ciclo di vita immediatamente successiva alla nascita dei figli; esse continuano ad accollarsi le maggiori responsabilità di cura dei figli e degli altri familiari, indipendentemente dal regime di *welfare* e dalle specifiche politiche familiari e per l'infanzia adottate a livello politico;

inoltre, accanto alle politiche del lavoro ed a quelle del *welfare*, anche le politiche di conciliazione appaiono come politiche di prevenzione della povertà; infatti, tutti i vincoli all'occupazione femminile, oltre che vincoli alle scelte di libertà e di pari opportunità, sono anche in contrasto con il benessere delle famiglie, specie in quei contesti in cui cresce sia l'instabilità del lavoro che l'instabilità dei rapporti all'interno dei nuclei familiari; di contro, le politiche di conciliazione, nella misura in cui riescono a decomprimere e a riequilibrare i tempi di cura e di tempi di lavoro dei genitori, consentono – nell'ottica delle pari opportunità – di dare a tutti i bambini le stesse chance: una presenza affettiva ed educativa più equilibrata dei genitori in famiglia;

d'altra parte, la mancanza di un contesto familiare e culturale favorevole alla conciliazione famiglia-lavoro si traduce nel nostro Paese in una bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro ed, al contempo, in una persistente bassa fecondità, da trent'anni, ormai, sotto la soglia dei due figli per donna, creando non pochi problemi sia per la crescita economica del paese, sia per i rapporti tra le generazioni; infatti, recenti studi di alcuni organismi internazionali rilevano che i Paesi caratterizzati da una minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro sono quelli che otterrebbero dall'aumento dell'occupazione femminile un maggior vantaggio in termini di crescita; gli ultimi dati sull'occupazione risalenti al mese di febbraio 2015, denunciano un significativo aumento del lavoro part-time involontario, quello cioè, non scelto come temporanea strategia di conciliazione tra partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità familiari, in una società in cui la divisione dei ruoli tra uomini e donne è ancora troppo rigida e poco supportata da una reale politica di *welfare*, ma quello imposto dalle aziende, specie nel terziario, come strumento di flessibilizzazione della manodopera, a prescindere dai bisogni di questa, sia in termini di reddito che di conciliazione;

di contro su questo versante, lo schema di decreto n. 157, rappresenta un'occasione mancata, muovendosi nel solco già tracciato dai due precedenti decreti attuativi del cosiddetto *Jobs Act*, (quello sugli ammortizzatori sociali e quello sulle cosiddetto contratto a « tutele crescenti »), riproponendo la medesima logica di cancellare tutele preesistenti senza estenderne di nuove a chi ne era privo; ed invero, come del resto evidenziato dalla stessa relazione illustrativa, il provvedimento non opera un riordino dell'intera normativa in materia, né esaurisce le deleghe di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ma ha inteso privilegiare, un'impostazione, anche sul piano redazionale, settoriale e minimale, perseguendo l'adozione di soluzioni prive di novità normative e subordinate a

vincoli di carattere finanziario, volte meramente a superare questioni interpretative ed applicative insorte a seguito di alcuni pronunciamenti della Corte Costituzionale che aveva a più riprese dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

il testo appare principalmente carente nella promozione della genitorialità; l'articolo 1, in particolare, propone di tutelare la maternità delle lavoratrici adottando una formulazione che non rende giustizia al principio di alternanza tra i genitori; il testo del decreto, pertanto, indica solo la donna come la principale destinataria delle misure di conciliazione, trascurando il tema della promozione della paternità e della condivisione nell'accudimento alla famiglia, fotografando e restituendo in tal modo un'immagine molto tradizionale della società italiana e rinunciando, in questo, a novità legislative capaci di rimuovere alcuni degli ostacoli, anche culturali, che ancora oggi limitano la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro; di contro, in altre sezioni si ricorre, linguisticamente e con grande incoerenza stilistica, anch'essa spia di una mancanza di visione generale, il « maschile universale » poco rispettoso della parità di genere, e che mal si concilia con la promozione di una legislazione, come raccomandano le stesse istituzioni europee, che sia *gender neutral*;

tale impostazione sembra aver voluto disattendere quanto disposto, in sede di esame della legge di delega n. 183 del 2014, dal Parlamento; in una prima fase, infatti, la titolazione del provvedimento presentava il riferimento alla maternità ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro mentre, a seguito dell'approvazione degli emendamenti nella Commissione lavoro alla Camera, nonostante i contenuti in merito siano rimasti immutati, è stata modificata, almeno nella denominazione, in modo più coerente con il significato completo delle politiche di *work-life balance*, che inglobano al loro interno anche

le misure di sostegno a entrambe le figure genitoriali;

nonostante alcuni indubbi e tiepidi passi avanti rappresentati dal recepimento, nel nostro sistema giuridico, delle suddette declaratorie di incostituzionalità, quindi non propriamente frutto di una significativa conquista legislativa, e la previsione di varie misure quali:

a) la fruibilità del congedo obbligatorio in caso di parto prematuro con ricovero del neonato (articolo 2);

b) la corresponsione dell'indennità di maternità anche nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice che si verifichi durante il congedo di maternità (articolo 3);

c) l'estensione da 3 a 5 mesi dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato un minore (articolo 4);

d) l'estensione del diritto a sostituirsi alla madre, per i padri lavoratori autonomi (articolo 5);

e) la riduzione del termine di preavviso per la richiesta del congedo parentale (articolo 7);

f) l'estensione alle lavoratrici autonome ed alle imprenditrici agricole del diritto all'indennità di maternità anche nel caso di adozione e affidamento;

g) il rafforzamento delle tutele nei confronti delle madri lavoratrici autonome (Articoli 15,16, 18, 19 e 20);

h) il doveroso allungamento del congedo parentale per grave disabilità del figlio fino ai dodici anni di età (articolo 8);

i) l'introduzione di incentivi per le aziende che ricorrono al telelavoro nel caso di lavoratori con figli piccoli;

j) l'equiparazione, al fine di incentivarla, della maternità e paternità biologica a quella adottiva e affidataria;

il testo non dà attuazione di talune deleghe recate dal comma 9, dell'articolo 1, della legge n. 183 del 2014, quali: l'in-

troduzione del credito di imposta (cosiddetto *tax credit*) per le donne lavoratrici con figli minori (lettera c)); la facoltà di cessione delle ferie fra lavoratori in favore del lavoratore genitore di figlio minore (lettera e)); le modalità di integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia e le cure parentali forniti dalle aziende (lettera f)); la razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro ed il riordino delle procedure inerenti alla promozione di azioni positive;

di più: lo schema di decreto, così come proposto al Parlamento, nonostante la sua seppur mal celata ambizione di novellare il precedente testo unico n. 151 del 2001, rinuncia a ricomprendere tutte quelle misure attualmente previste da altri provvedimenti e finanziate con risorse limitate, a sostegno della maternità e della paternità, come il *bonus* bebè riconosciuto alle famiglie con un reddito fino a 25.000 euro ed il *voucher* asili nido e *baby sitting* per le madri che scelgono di rientrare al lavoro rinunciando al congedo parentale, scelta che denuncia una volontà consapevole di mantenere ancora distante la costruzione di quel sistema integrato di *welfare* per la cura che allarghi le possibilità di scelta delle madri e dei padri nelle strategie di cura tra servizi pubblici, servizi di mercato e cura diretta, e scoraggi la rinuncia all'occupazione;

né ha trovato collocazione all'interno del provvedimento, nell'ambito della promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, il cosiddetto *tax credit*, forma di sgravio fiscale per le aziende che assumono le donne con figli minori a carico e con un reddito familiare medio basso, che avrebbe costituito il vero banco di prova per comprendere quanto il governo intenda realmente investire sul lavoro femminile;

un giudizio negativo merita l'opportunità contemplata dal decreto, sicuramente utile e che risponde alla richiesta di maggior flessibilità, di spalmare l'utilizzo del congedo parentale fino ai 12 anni di

età, che però si affianca alla contestuale abolizione della possibilità di usufruire del 30 per cento della retribuzione per gli ulteriori periodi utilizzati dagli 8 ai 12 anni, lasciando quindi scoperte proprio le famiglie più bisognose, cioè quelle a più basso reddito; così come negativa appare la previsione che lascia invariato l'unico giorno di congedo obbligatorio per i padri, (già introdotto in via sperimentale dalla cosiddetta « legge Fornero », legge n. 92 del 2012, e per questo esaurirà la sua applicazione già nell'anno in corso) che risulta assolutamente inadeguato e carente sul piano della realizzazione di una piena genitorialità condivisa, mentre gli ulteriori due giorni facoltativi riconosciuti al padre vengono sottratti alla madre dal suo monte congedi, realizzando così un disincentivo al loro utilizzo; infatti qualsiasi congedo parentale può avere una ricaduta negativa sulle lavoratrici, qualora non venga il più possibile condiviso con il partner, in quanto le donne avendo retribuzioni di norma più basse sono generalmente coloro, che usufruiscono di tali congedi, rimanendo quindi più a lungo lontane dal mercato del lavoro, con possibile ripercussione negativa sulle proprie *skill* e alimentando fattori di segregazione orizzontale e verticale e più in generale di discriminazione;

si ritiene grave l'esclusione della cumulabilità con altri permessi e riposi, in quanto non solo si esclude la compatibilità con i riposi per allattamento, ma soprattutto si esclude la compatibilità con i permessi frazionati *ex lege* n. 104 del 1992 chiesti per il figlio affetto da handicap grave;

tutte le suddette forme di flessibilità orarie, andranno analizzate con cura per valutarne gli effetti sulla retribuzione e sulla previdenza, anche alla luce del tetto applicato dall'attuale normativa alla contribuzione figurativa, che appare particolarmente penalizzante, pur se alla destandardizzazione degli orari, sotto forma di orari flessibili e di riduzioni volontarie, *part-time*, temporanee o durature che siano, non si può non riconoscerle il

merito di rappresentare il superamento di quell'inerzia del modello di orario di lavoro standard, nato su quella rappresentazione del lavoratore come *maschio-breadwinner*, fino ad oggi forte ostacolo ai nuovi modi di intrecciare la vita e il lavoro delle donne e delle giovani generazioni;

gravissima si ritiene la totale assenza all'interno dello schema di decreto di un rafforzamento normativo richiamando nel testo, e quindi rendendole organiche, le norme che vietano la pratica illecita, sommersa, vessatoria, discriminante ed ancora ampiamente ed inspiegabilmente diffusa nel mercato del lavoro italiano, delle cosiddette dimissioni in bianco, introducendo procedure dissuasive di comportamenti datoriali illegittimi e la possibilità di dimissioni volontarie nel periodo soggetto a divieto di licenziamento, fino al compimento del primo anno di vita del bambino;

tra le disposizioni innovative introdotte dallo schema di decreto merita senz'altro menzione quella che introduce per la prima volta nel nostro sistema di tutele il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, prevedendo che le stesse possano astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi; alle stesse, sulle quali pesa una doppia fragilità, ovvero quella derivante dalla violenza subita e quella dell'assenza di prospettiva lavorativa, viene anche riconosciuto il diritto alla trasformazione, su richiesta, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; si tratta per lo più di proposte che appaiono eccessivamente semplificate, poco coerenti con la preziosa esperienza fin qui accumulata dai Centri Antiviolenza e prive di una visione prospettica che metta al centro la necessità di prevenzione e di cambiamento culturale; viceversa più giusta sarebbe stata la previsione di interventi maggiormente perso-

nalizzati sulla base delle indicazioni del centro antiviolenza che prende in carico la vittima di violenza;

la riduzione delle tutele reali sui licenziamenti individuali e collettivi, avviata con la recentissima adozione del sopracitato del decreto legislativo n. 23 del 2015, (cosiddetto decreto sulle tutele crescenti) combinata con la flessibilizzazione selvaggia introdotta dal decreto sui contratti a termine, ossia la possibilità di spezzettare un rapporto di lavoro in contratti di pochi mesi, salvo ricominciare da capo, con un nuovo lavoratore/lavoratrice allo scadere dei tre anni, permetteranno ai datori di lavoro di sottoscrivere contratti brevi, rinnovabili più volte, con effetti pratici devastanti soprattutto per le donne lavoratrici; il datore di lavoro potrà ignorare del tutto legalmente la norma sul divieto di licenziamento durante il cosiddetto periodo protetto, poiché non occorrerà più neanche far firmare, illegalmente, eventuali dimissioni in bianco, o indagare, sempre illegalmente, sulle intenzioni procreative della lavoratrice al momento della sua assunzione: basterà infatti fare sistematicamente contratti brevi, senza l'obbligo di rinnovarli alla loro scadenza in caso di gravidanza, con relativa perdita del diritto alla indennità di maternità piena. Queste prevedibili conseguenze avrebbero dovuto suggerire al governo l'adozione di misure di rafforzamento della maternità e della genitorialità;

una compiuta politica di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro non dovrebbe prescindere dal riconoscimento delle fasi della vita dedicate alla cura della famiglia, in forma di crediti ai fini pensionistici di contributi figurativi legati al numero dei figli, o, nel quadro di una revisione del sistema pensionistico che contempra flessibilità e libertà di scelta, di accesso anticipato al trattamento previdenziale per necessità di accudimento di persone non autosufficienti. Niente di tutto questo è contemplato nell'agenda di governo;

riguardo alle risorse finanziarie, il testo reca misure sperimentali che, come

specificato nel comma 2 dell'articolo 25, sono applicabili al solo anno 2015, vanificando quindi di fatto la portata normativa della proposta, con l'eccezione delle misure previste all'articolo 24, valevoli per il triennio 2016-2018: l'eventuale riconoscimento dei benefici previsti dal decreto in anni successivi al 2015 è, infatti, condizionata alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria;

il testo prevede il carattere sperimentale anche per misure che non hanno un carattere oneroso e che potrebbero invece applicarsi sin da ora in via permanente a decorrere dall'anno 2015, e segnatamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) agli articoli 4, 6, 11, 12, 21 e 22; agli articoli 14 e 17, che modificano due rubriche, legandosi tuttavia a innovazioni della normativa sostanziale;

c) agli articoli 17, 18, 19 e 20 «nell'ipotesi di adeguamento da parte degli enti delle relative contribuzioni» per le libere professioniste;

d) all'articolo 21, che espunge dall'elenco dei provvedimenti che permangono in vigore disposizioni già abrogate, inserendovi altresì un nuovo decreto ministeriale;

inoltre, l'articolo 26, reca una clausola di salvaguardia da attivare qualora, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dallo schema di decreto svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso l'utilizzo del sistema permanente di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, si verificano o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente articolo 25; in tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, sentito il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione dei benefici ivi previsti, con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli da 7 a 10;

l'articolo 24 destina, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, per la promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata, una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, (pari a 39 milioni di euro) secondo criteri e modalità fissati con apposito decreto interministeriale; il decreto interministeriale definisce ulteriori interventi in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, anche attraverso l'elaborazione di linee guida, volte a favorire la stipula di contratti aziendali, a cui provvede un'apposita cabina di regia, presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti delle amministrazioni competenti, con l'ulteriore compito di coordinare le attività di monitoraggio dei suddetti interventi;

nel testo iniziale del decreto legislativo lo stanziamento previsto per la realizzazione degli obiettivi era di 222 milioni di euro, ridotti in un secondo momento a 104 milioni di euro: si riducono gli stanziamenti inizialmente previsti per la realizzazione degli obiettivi prioritari della delega e si stanziavano 39 milioni di euro per la contrattazione di secondo livello, a discapito della contrattazione collettiva nazionale;

il testo non specifica, in conformità alla norma posta nella disciplina di delega, se il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, verosimilmente, la sperimentazione prevista dal testo, sarà limitata ai restanti sei mesi dell'anno 2015; infatti lo stesso specifica che le disposizioni in esso contenute hanno carattere sperimentale per il solo 2015 e considerando il tempo ancora occorrente per l'approvazione, si corre il rischio che la sperimentazione sia limitata a pochi mesi; sarebbe stato pertanto più utile prevedere un'efficacia temporale più lunga;

per concludere, occorre liberare ogni singolo lavoratore dalla gestione dell'intreccio tra dimensione lavorativa e dimensione privata, intreccio che nel nostro Paese si regge sul cd. «*welfare* familistico», come dimostra una recente ricerca ISTAT che, tra l'altro, evidenzia il doppio ruolo esercitato dalla donna lavoratrice che, in mancanza di servizi ed infrastrutture adeguate si traduce nell'ingranaggio diabolico della «doppia giornata di lavoro»; è quindi indispensabile rivedere, in senso innovativo, questo «*welfare* familistico», favorendo la reale ed effettiva ripartizione delle responsabilità familiari tra i due generi, una diversa organizzazione del lavoro ed un potenziamento di tutti i servizi volti al sostegno dei carichi familiari nel territorio attuato, soprattutto, con una consistente aumento dell'offerta di asili nido e di servizi per l'infanzia; a tutto questo lo schema di decreto n. 157 sembra non voler rispondere, se non in parte;

per tali ragioni,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo e Placido ».

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, LOMBARDI, CHIMIENTI, COMINARDI, TRIPIEDI E DALL'OSSO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, inerente alla revisione e all'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità delle lavoratrici ed a sostenere le cure parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che il provvedimento in titolo afferma esplicitamente che le sue norme contengono misure di natura esclusivamente « sperimentale » e, perciò, potenzialmente transitorie, visto che l'estensione agli anni successivi è subordinata all'entrata in vigore di decreti legislativi che forniscano adeguata copertura finanziaria;

apprezzato in ogni caso che lo schema di decreto introduca l'estensione di alcuni diritti e tutele, necessarie per una sempre maggiore evoluzione dei mutamenti sociali positivi, in particolare: *a)* riconoscendo ad entrambi i genitori il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, il provvedimento promuove, anche attraverso specifici incentivi, un modello di genitorialità piena che si va sempre più

affermando con il diffondersi della cosiddetta paternità responsabile; *b)* parificando, come già indicato dalla Corte Costituzionale, i diritti dei genitori naturali, adottivi ed affidatari, attraverso l'equiparazione della durata del congedo di maternità tra lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti, rimuove i negativi effetti di un'ingiusta gerarchia di valori; *c)* lasciando alla donna la scelta della distribuzione prima e dopo il parto del tempo complessivo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosce a ciascuna madre il diritto di autonoma gestione di tempi così personali, pur nella salvaguardia della salute del nascituro; *d)* estendendo i tempi di astensione della fruibilità del congedo parentale per la cura dei figli, più compiutamente riconosciuti ai padri (anche se la madre è lavoratrice autonoma) e ai lavoratori autonomi (nel caso in cui la madre sia lavoratrice dipendente) ridisegna la gerarchia fra tempi di lavoro e tempi di cura, con l'obbligo di prevedere a vantaggio di questi ultimi nuovi diritti e risorse; *e)* estendendo l'automaticità delle prestazioni, ovvero il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità anche in presenza di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del committente, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS non iscritte ad altre forme obbligatorie, porta alla necessità di non identificare il mondo del lavoro esclusivamente con quello del lavoro dipendente, operando anche concretamente un primo passo nella più universale direzione del

riconoscimento pieno del valore sociale della maternità, a prescindere dalla condizione lavorativa della donna;

atteso che sarà comunque necessario verificare nell'ambito dell'attuazione dei predetti interventi la parità di trattamento fra dipendenti privati e lavoratori del pubblico impiego, stante anche la previsione contenuta al comma 9, lettera *i*) della legge delega che esplicita l'estensione dei principi della normativa, in quanto compatibili e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

considerato inoltre che la clausola di salvaguardia contenuta all'articolo 26, potrebbe portare ad una disparità di trattamento fra le persone anche relativamente alle modalità di presentazione delle relative domande di accesso alle prestazioni;

esaminate le modifiche apportate alle norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative di cui al decreto legislativo n. 151/2001;

preso atto che dette norme prevedono quanto segue:

in materia di astensione obbligatoria della madre:

modifiche alla norma sull'astensione obbligatoria per il periodo successivo al parto, che dispongono che tale astensione spetta « durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi » di astensione obbligatoria « superi il limite complessivo di cinque mesi. »;

l'introduzione, nel testo unico, dell'articolo 16-*bis*, in forza del quale – in caso di ricovero del neonato – la madre potrà chiedere la sospensione del periodo di congedo e di goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino; Il diritto potrà essere esercitato una sola volta per ogni figlio. Tale norma ha

recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della lettera *c*) dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001;

in materia di indennità di maternità:

prolungamento del diritto alla corresponsione: in modifica dell'articolo 24 del testo Unico (decreto legislativo n. 151 del 2001), si dispone che l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi nei quali, ai sensi dell'articolo 54, lettere da *a*) a *c*), del predetto Testo Unico, è consentita la risoluzione del rapporto di lavoro, se si verificano durante i periodi di astensione obbligatoria di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo Testo Unico;

in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento:

l'articolo 26 del Testo Unico viene integrato con l'esplicita previsione dell'estensione, a tale fattispecie, delle norme sopra menzionate, in materia di rinvio e sospensione del congedo (il futuro articolo 16-*bis* del TU);

in materia di congedo di paternità:

questa tipologia di congedo (articolo 28 del testo unico), viene estesa al caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto alla fruizione dell'indennità di maternità di cui all'articolo 66 del TU;

in materia di congedo di paternità in caso di adozione o affidamento:

il decreto modificherà l'articolo 31 del TU, disponendo che il congedo per l'adozione all'estero (articolo 26.4 del TU) spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice;

in materia di congedo parentale:

viene estesa, sino ai dodici anni di età della prole (in luogo degli odierni otto) la possibilità di fruire di tale congedo, anche per lo specifico caso del minore con handicap;

in assenza di disciplina contrattuale collettiva delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore potrà scegliere tra fruizione giornaliera e oraria; quest'ultima sarà consentita per il 50 per cento dell'orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello di inizio del congedo. Viene tuttavia esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi disciplinati dal TU;

quanto al trattamento economico e normativo, è estesa sino al sesto anno di vita del bambino (in luogo degli odierni 3) la possibilità di fruire dell'indennità di cui all'articolo 34 TU e viene abrogato il comma 3 di tale ultimo articolo che individuava un requisito reddituale massimo per poter fruire dell'indennità stessa;

in materia di congedo parentale nei casi di adozione e affidamento:

anche in questo caso la fruibilità del congedo viene estesa sino ai 12 anni del bambino;

l'indennità prevista dal TU, viene posta come percepibile «entro 6 mesi dall'ingresso in famiglia del bambino»;

in materia di lavoro notturno:

non potrà essere obbligata al lavoro notturno la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il suo dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;

in materia di dimissioni:

in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento (articolo 54 TU), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento; al contempo, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettano nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso;

in materia di lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS:

in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia;

viene estesa agli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS il principio di automaticità dell'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del committente;

in materia d'indennità di « paternità » per i lavoratori autonomi:

viene previsto che tale indennità spetti al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;

in materia d'indennità di « paternità » per i liberi professionisti:

viene estesa ai padri liberi professionisti la possibilità di fruire dell'indennità di maternità a carico delle Casse di previdenza professionale, per il solo periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;

in materia d'indennità di « paternità » per i liberi professionisti in caso di adozione e affidamento:

viene estesa ai padri liberi professionisti la possibilità di fruire di tale indennità nei termini di cui all'articolo 26 TU come novellato dal decreto stesso;

lo schema di decreto legislativo in parola prevede, poi, due ulteriori disposizioni:

1) l'articolo 22 dispone — con norma generica — che i datori di lavoro

privati che utilizzino il telelavoro per motivi legati ad esigenze di cure parentali in forza di accordi collettivi, potranno beneficiare dell'esclusione dei relativi lavoratori dal computo « dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti »;

2) viene introdotto un nuovo ed articolato regime di agevolazione per le donne inserite in percorsi di protezione in quanto vittime di « violenza di genere » articolato nel modo seguente:

a) diritto ad un periodo specifico di astensione retribuita dal lavoro (in forma di congedo) per un periodo massimo di 3 mesi. Tale periodo è utile a tutti gli effetti (di anzianità di servizio, per la maturazione delle ferie e del TFR e della 13^a mensilità); tale congedo è fruibile sia su base giornaliera che oraria nell'arco temporale di 3 anni. La lavoratrice in questione ha altresì il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part time con diritto al ritorno a tempo pieno a mera domanda;

b) diritto, per le co.co.pro. alla sospensione del contratto eventualmente in corso per un massimo di 3 mesi;

infine, l'articolo 25 del decreto dispone, in via sperimentale, che per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello », sia destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro;

il suddetto decreto definirà ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e privata, anche attraverso l'adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali (contrattazione di secondo livello);

considerato che in sede di audizione di associazioni, liberi professionisti e organizzazioni sindacali, è stata evidenziata

l'esigenza di superare l'impostazione minimale e settoriale che il Governo ha dovuto applicare per i tempi ridotti dall'iter di approvazione ed i vincoli di finanza connessi, sollevando eccezioni circa la verifica e il coordinamento di talune norme, nonché formulando ipotesi di proposte utili a gettare le basi a riforme strutturali e complessive;

tra i temi approfonditi, si segnalano alcuni aspetti per i quali si possono evidenziare direzioni possibili di miglioramento e di sviluppo delle proposte contenute nel decreto, quali:

in relazione al binomio maternità/occupazione femminile:

lo schema di decreto legislativo in titolo non affronta la questione della rioccupazione femminile in seguito ad un periodo di astensione dal lavoro, più o meno prolungato. Il valore del tasso di occupazione femminile in Italia è circa il 47 per cento continuando a conservare valori molto al di sotto della media europea, seguito solo da quello della Grecia (negli ultimi anni) e di Malta, storicamente all'ultimo posto. È un valore rimasto fermo a quello del 2007, prima della crisi, dopo decenni di costante sia pur lentissima crescita;

gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT su occupati e disoccupati di febbraio sono allarmanti per l'occupazione femminile: sono circa 10,5 milioni le donne disoccupate (1,5 milioni) o inattive (quasi 9 milioni);

i sottoscrittori della proposta di parere in parola ritengono che l'innalzamento del tasso di occupazione femminile sia una priorità su cui impegnarsi per elevare il potenziale di crescita e per garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di protezione sociale. La stessa direttrice del Fondo Monetario Internazionale ritiene che l'occupazione femminile potrebbe incrementare del 15 per cento il PIL dei Paesi dell'Unione europea;

in relazione al *welfare* territoriale:

la bassa partecipazione al lavoro delle donne appare direttamente correlata al minimo accesso delle famiglie italiane ai cosiddetti « aiuti formali », quali asili e servizi di assistenza, a fronte di una prevalenza degli « aiuti informali », a conferma del fatto che le esperienze lavorative delle donne sono caratterizzate dalla difficoltà di conciliare l'attività lavorativa con l'impegno familiare. In Italia è destinato solo l'1,4 per cento del PIL a contributi, servizi e detrazioni fiscali per le famiglie, dato ben più basso rispetto alla misura dell'1,8 per cento destinato in ambito OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) nei Paesi a bassa fertilità;

una delle conseguenze dell'assenza di servizi di supporto nelle attività di cura in Italia è – secondo l' ISTAT – l'interruzione del lavoro per motivi familiari da parte del 30 per cento delle madri a fronte del 3 per cento dei padri;

il decreto non affronta il tema centrale della fornitura di servizi di asilo nido per la conciliazione. Oggi i nidi sono offerti in misura limitata e a costi molto elevati. La riduzione della domanda è causata in parte dalla crisi economica, che ha diminuito il reddito reale e potenziale delle famiglie. In queste condizioni l'accesso al nido rischia di diventare beneficio esclusivo di chi vive in grandi città del nord, ha redditi ed istruzione più elevati;

ad avviso dei sottoscrittori del presente parere sarebbe auspicabile la costruzione di un sistema integrato dei servizi, caratterizzato dall'apporto delle famiglie e dei cittadini alla loro realizzazione; in tal modo si attuerebbe un nuovo rapporto tra la rete dei servizi e i destinatari, costituito dalle reciproche relazioni e dalle risorse reali, assumendo compiti e responsabilità di co-progettazione e di concorso alla realizzazione dei servizi, nonché partecipando alla redazione dei piani di zona previsti all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

in relazione al *welfare* aziendale:

alcune indagini sociologiche hanno evidenziato il ruolo svolto da diverse aziende medio – grandi che investono in politiche di conciliazione; si tratta di aziende che, svolgono, di norma, una funzione integrativa, se non addirittura interamente sostitutiva, di quella in capo all'attore pubblico, appiattito su un sistema di protezione sociale tradizionalmente poco generoso nei confronti della famiglia e delle sue funzioni; ma l'intervento, ancorché rilevante e talvolta illuminato, è intrinsecamente limitato per natura, poiché nella definizione degli equilibri tra vita personale, famiglia e lavoro incidono pesantemente alcune variabili sulle quali le singole imprese, da sole, non hanno né le capacità né le risorse sufficienti per agire;

il che richiama, ad avviso dei sottoscrittori del presente parere, l'opportunità dell'inclusione a pieno titolo dell'impresa tra gli attori del *welfare* territoriale, non soltanto in veste di erogatore di servizi, ma anche e soprattutto nei termini di una sua compartecipazione, in chiave sussidiaria, alla definizione degli obiettivi, della struttura e degli standard del welfare stesso; ma affinché ciò si realizzi, occorre arrivare alla definizione di partenariati, ovvero di veri e propri patti territoriali in materia di conciliazione; una strada, quest'ultima, ancora poco percorsa in Italia e tuttavia con indubbe potenzialità, specie nella prospettiva di arrivare a definire la conciliazione familiare come questione societaria; un buon sistema di welfare aziendale potrebbe derivare dalla fornitura da parte delle aziende ai lavoratori di benefit e servizi, quali ad esempio bonus per la spesa, polizze assicurative, corsi di formazione, ecc., in grado di migliorarne la vita privata e professionale;

in relazione agli incentivi per le donne a tornare al lavoro dopo la maternità:

ad avviso dei sottoscrittori, sarebbe utile lo studio di una forma di sgravio fiscale per i servizi di asili nido o di *baby*

sitting. In questo modo lo Stato non concederebbe solo alla neo-mamma la possibilità di prolungare il periodo di maternità percependo una parte dello stipendio, come attualmente succede, ma offrirebbe anche un risparmio fiscale;

ad avviso dei sottoscrittori, poter ad esempio dedurre, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali, corrisposti a collaboratori familiari per servizi di *baby sitting*, determinerebbe un incremento automatico del gettito fiscale conseguente alla dichiarazione del reddito di lavoro dipendente che, il collaboratore familiare, addetto ai predetti servizi, non potrebbe non presentare; la stragrande maggioranza dei rapporti di collaborazione familiare, anche quando non risultano in nero, in quanto definitivamente denunciati all'INPS, non sono fiscalmente rilevanti per via della totale evasione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;

il datore di lavoro domestico, infatti, al contrario degli altri datori di lavoro, non è sostituito d'imposta, quindi non trattiene alla fonte le somme dovute al fisco;

la deducibilità dei contributi consentirebbe un controllo incrociato, con benefici effetti sul gettito fiscale in quanto innescherebbe un circolo virtuoso che obbligherebbe lavoratori regolari a presentare la dichiarazione dei redditi;

in relazione all'estensione della disciplina di tutela della maternità e conciliazione vita – lavoro ad altre categorie oggi escluse, altre godono di benefici e diritti ridotti, sia relativamente alla misura ridotta dell'indennità di maternità, sia riguardo all'esonero dal lavoro notturno in caso di congedo parentale; si segnalano, limitatamente agli articoli 22, 23 e 53 del decreto legislativo, le seguenti eccezioni sollevate dall'Associazione *Family Way*:

riguardo alla corresponsione dell'indennità alle lavoratrici del settore navigante aereo è stato segnalato quanto segue:

a) abrogare l'ex articolo 6 della legge n. 138 del 1943 (tuttora vigente in virtù del richiamo dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001), ai sensi del quale l'azione per conseguire le prestazioni di ricalcolo dell'indennità di maternità erogata dall'INAIL si prescrive dal giorno in cui esse sono dovute; la disciplina dettata dagli articoli 22 e 23 del Decreto legislativo n. 151 del 2001, sulla base dei dati retributivi trasmessi dal datore di lavoro. La base retributiva su cui viene liquidata l'indennità nella misura di legge (80 per cento) è individuata secondo i criteri dettati dall'articolo 48 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1997, n. 917, per effetto dell'unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale di cui al decreto legislativo n. 314/1997. In particolare vale per le aziende di trasporto aereo quanto previsto dall'articolo 48, comma 6 del TUIR, in ordine al trattamento delle indennità di volo, che costituiscono base imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Come dichiarato dalla citata Associazione, le lavoratrici del settore navigante aereo, a causa della peculiarità del lavoro svolto, avrebbero voci stipendiali che, nonostante la palese funzione retributiva ad esse attribuita dai contratti, verrebbero sottratte dall'imponibile, ad esclusivo vantaggio dei datori di lavoro, beneficiari della corrispondente decontribuzione; dette lavoratrici, percepiscono di fatto un'indennità di maternità, nella misura del 46 per cento rispetto alla misura dell'80 per cento prevista per la generalità delle lavoratrici; si tratta di una normativa che, violando espressamente quel principio che avrebbe dovuto assicurare a tutti una identica uguaglianza di fronte alla legge, ha invece consentito, per motivi esclusivamente economici, di riservare ad alcune fattispecie di lavoratrici tutele più attenuate e diritti meno ampi; sulla questione è stato pre-

sentato dalla deputata Ciprini l'Ordine del Giorno n. 9/01920-A005 del 10 febbraio 2014, accolto come raccomandazione, ma rimasto inapplicato;

riguardo al lavoro notturno di cui all'articolo 53 la suddetta Associazione raccomanda di:

a) adeguare l'orientamento della giurisdizione in materia di affidamenti, previsti da norme successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001, allo scopo di estendere la « facoltà di esonero dal lavoro notturno » ai lavoratori che hanno l'affido congiunto di minori. Come rilevato dall'Associazione interessata, la norma introdotta dalla lettera b – bis), aggiunta all'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sana la lacuna di tutela per i genitori adottanti o affidatari, in riferimento al non obbligo del lavoro notturno, lasciando inalterata la novella contenuta nella lettera b) del medesimo precitato comma; al riguardo, si sottolinea che la legge 54 del 2006, interviene in materia di affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori. La disposizione contenuta nel comma 2, lettera b) dell'articolo 53 decreto legislativo n. 151 del 2001, necessita conseguentemente di armonizzazione con la predetta norma, in modo da non disattendere l'attuazione del principio della bigenitorialità; allo stato attuale, ne consegue che i genitori separati ai quali venga concesso l'affido condiviso si vedono spesso negare il diritto di esonero dal lavoro notturno, in quanto non risultano affidatari unici; poiché la precitata lettera b) non consente alcun margine interpretativo, a nulla sono valsi i numerosi ricorsi intentati da lavoratori che non hanno ottenuto i benefici cui avevano diritto; non solo; a seguito della mancata assegnazione di turni di lavoro che consentissero ad un genitore di assistere i propri figli durante la notte, si sono verificati diversi casi in cui l'altro genitore ha intentato ricorsi volti ad ottenere l'affido esclusivo dei figli stessi; tutto questo a discapito unicamente proprio di

quei soggetti che sia il decreto legislativo n. 151 del 2001 che la legge n. 54 del 2006 vogliono tutelare e proteggere;

b) prevedere una norma di tutela che renda nulle le eventuali rinunce e transazioni aventi ad oggetto una preventiva determinazione del lavoratore rispetto alla facoltà di astensione dal lavoro notturno, efficace per l'intera durata del contratto, consentendo di impugnare entro un congruo termine eventuali clausole vessatorie; all'atto dell'assunzione di lavoratori che sono obbligati a prestare anche lavoro notturno, alcuni datori di lavoro applicano una clausola vessatoria vincolante l'assunzione stessa, attraverso la quale il lavoratore si impegna tassativamente a rinunciare per l'intera durata del contratto all'esonero dal lavoro notturno, nonostante l'impiego esclusivamente diurno fosse previsto e vigente in alternativa a quello notturno; la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro a non concedere tale esonero, trattandosi di una facoltà discrezionale, non rientrante tra i relativi obblighi cui soggiace il datore di lavoro; in specie l'Associazione *Family Way* ha citato il caso di 5000 lavoratori CAI, costretti a rinunciare al posto di lavoro per ottemperare all'obbligo genitoriale;

c) alla luce della sovrapposizione di norme che si occupano della fattispecie del lavoro notturno, sarebbe utile armonizzare le disposizioni contenute nell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, e all'articolo 11 ed articolo 18 – bis, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

in relazione alla flessibilità del lavoro:

l'articolo 22 reca incentivi al telelavoro; in realtà sarebbe opportuno, nel caso di specie aprire la riflessione anche al tema dello *smart working*; lo *smart working* è una modalità di lavoro innovativa basata su un forte elemento di fles-

sibilità in modo particolare di orari e di sede; il passaggio dal lavoro « a timbratura del badge » al lavoro per obiettivi, dove ai lavoratori viene lasciata ampia libertà di auto-organizzarsi a patto che porti a termine gli obiettivi stabiliti nelle scadenze previste, alleggerisce gli obblighi e i costi per l'azienda legati alla sicurezza sul lavoro;

inoltre lo *smart working* si distingue nettamente dal telelavoro, poiché non implica necessariamente l'utilizzo di strumenti informativi e telematici;

sulla base delle indagini svolte dall'associazione « Valore D », recentemente audita in questa sede, le imprese sarebbero favorevoli all'implementazione di forme di flessibilità lavorativa diverse dal telelavoro domiciliare di cui all'Accordo Interconfederale; tuttavia permarrebbero alcune barriere in ragione dell'assenza di una chiara distinzione tra telelavoro e altre forme di flessibilità lavorativa, nonché di una regolamentazione, che ne delinei i tratti, e chiarisca l'applicazione di dette norme al telelavoro domiciliare, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro; inoltre, lo *smart working* può essere utilizzato soprattutto dalle lavoratrici madre che possono svolgere dette mansioni anche in maniera « orizzontale », dedicando maggiore tempo alle cure parentali;

in relazione ai congedi per le donne vittime di violenza:

l'articolo 23 prevede la possibilità di astenersi dal lavoro per un massimo di 3 mesi garantendo retribuzione, ferie e accesso al part-time; è una norma importante, perché riconosce i danni potenziali non solo fisici e psicologici, ma anche l'impatto sull'esperienza di lavoro; tuttavia, come sottolineato, in sede di audizione, « è probabile che ci sia una percentuale non irrilevante di donne che hanno subito violenze che non lavora ». In tal caso, i sottoscrittori del presente parere concordano con l'ipotesi di aggiungere supporti di tipo formativo, invece che l'astensione dal lavoro;

in relazione alla copertura finanziaria:

a) lo schema di decreto legislativo stanziava 104 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse della legge 190 del 2014 (Legge di stabilità) a fronte dei 222 milioni, precedentemente appostati per lo stesso arco di tempo; dette risorse sono destinate a finanziare le misure contenute negli articoli da 2 a 23; detto stanziamento risulta insufficiente ad assicurare le finalità recate dalle predette disposizioni; rispetto allo stanziamento originario (approvato in prima istanza dal consiglio dei ministri del 20 febbraio), le risorse diminuiscono del 53 per cento. La suddetta clausola di salvaguardia consente, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti dalla previsione di spesa, che il ministero dell'economia possa con proprio decreto rideterminare i benefici e in particolare quelli relativi ai congedi parentali (articoli da 7 a 10);

b) la disposizione normativa volta a prevedere, in via sperimentale per il triennio 2016 – 2018, l'utilizzo del 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento dello sgravio contributivo (circa 110 milioni di euro per il triennio), volto a promuovere buone pratiche e/o accordi di secondo livello per la diffusione di forme conciliazione tra vita professionale e vita privata presenta criticità rispetto all'entità economica messa a disposizione; ad avviso dei sottoscrittori del presente parere, sarebbe maggiormente incisivo un intervento normativo di defiscalizzazione degli istituti del *welfare* contrattuale che supporti accordi in tal senso;

preso atto che l'articolo 24 prevede l'istituzione di una cabina di regia per l'approfondimento e l'eventuale ampliamento degli interventi in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, attraverso l'elaborazione di linee guida,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di assicurare, in occasione della prossima sessione di bilancio nuove risorse finanziarie, atte ad attuare entro tempi congrui gli altri principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 183 del 2014, quali:

l'introduzione di un credito d'imposta (inteso ad incentivare il lavoro femminile) per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico;

l'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione, fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi (rispetto a quelli previsti dalle norme statali) spettanti in base al contratto collettivo nazionale, in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro ed il riordino delle procedure inerenti alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità;

la promozione della responsabilità paterna, assicurando la previsione di assegnare ulteriori giorni di congedo obbligatorio ai padri, che attualmente possono usufruire di un solo giorno assolutamente inadeguato e carente rispetto al concetto di genitorialità condivisa; gli ulteriori due giorni facoltativi per il padre vengono sottratti alla madre dal suo congedo obbligatorio, realizzando così un disincentivo al loro utilizzo;

nell'ambito dell'utilizzo del congedo parentale fino ai 12 anni di età valutare la possibilità di concedere un supplemento del 30 per cento della retribuzione per gli ulteriori periodi utilizzati dagli 8 ai 12 anni, in modo da garantire le esigenze delle famiglie con le fasce di reddito più basse;

relativamente alle flessibilità orarie introdotte: congedo a ore, part-time in alternativa al congedo, valutare gli effetti sulla retribuzione e sulla previdenza, in modo tale da non penalizzare ulteriormente la contribuzione figurativa;

all'articolo 2 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di divieto di adibire al lavoro le donne) sarebbe utile superare il limite di cinque mesi è un giorno, prendendo in considerazione, caso per caso « la data del parto »;

all'articolo 5 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo di paternità) sarebbe opportuno chiarire se (in relazione all'articolo 31 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni) l'estensione del congedo di paternità riguardi anche le fattispecie di adozione o affidamento, con riferimento, naturalmente, all'ipotesi che la madre lavoratrice autonoma non abbia fatto richiesta dell'indennità di maternità (alla quale ha diritto ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001); tale chiarimento potrebbe essere ritenuto opportuno anche alla luce della sentenza della Corte

costituzionale n. 385 dell'11-14 ottobre 2005, la quale ha dichiarato illegittima, tra l'altro, la norma che non prevedeva, per il caso di adozione o affidamento, che il libero professionista potesse chiedere l'indennità qualora non l'avesse chiesta la libera professionista; la novella recata dal presente articolo, riconosce, inoltre, al padre che rientri in una delle suddette categorie di lavoratore autonomo l'indennità di maternità prevista per le lavoratrici autonome, qualora la madre sia lavoratrice dipendente e ricorra una delle summenzionate fattispecie in cui non sussista il congedo di maternità (con riferimento, a seconda dei casi, a tutta la durata del congedo o alla parte residua);

sarebbe opportuno chiarire se – in relazione all'articolo 67, comma 2, del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e anche alla luce della suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 385 dell'11-14 ottobre 2005 – tale estensione riguardi anche le fattispecie di adozione o affidamento, con riferimento, naturalmente, all'ipotesi che la madre lavoratrice dipendente non abbia chiesto di usufruire del relativo congedo;

all'articolo 7 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo parentale) prevedere al comma 1 lettera *b*) di concedere la fruizione del congedo parentale « su base oraria, giornaliera, settimanale, mensile, anche alternando le modalità di fruizione in base alle esigenze »;

all'articolo 12 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di dimissioni) assicurare l'inserimento e l'armonizzazione nel testo del presente Schema di decreto le norme riguardanti le « Dimissioni in bianco »;

all'articolo 13 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito dell'equiparazione delle

lavoratrici subordinate con le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS, equiparazione del limite di età del bambino (18 anni), in caso di adozione o affidamento;

in materia di adozioni da parte dei padri lavoratori autonomi appare necessario sanare la disparità esistente nell'ambito della condivisione genitoriale nella cura del figlio, visto che i padri lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ne sono esclusi;

e le seguenti condizioni:

provveda il Governo a portare a regime le disposizioni recate dall'articolo 25 dello schema di decreto in titolo;

in relazione alla fruizione del congedo parentale, anche temporale, nonché relativamente alla corresponsione dell'indennità, assicuri il Governo di estendere tale possibilità anche con riguardo alla cura dei figli adolescenti naturali, adottivi e affidati (per la fascia d'età compresa tra i 16 e 18 anni d'età) indipendentemente dall'appartenenza dei lavoratori e delle lavoratrici al settore pubblico o privato, dipendenti o lavoratori autonomi (16-18 anni);

in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 22 del presente schema di decreto, assicurare l'espunzione dei telelavoratori dalla base di calcolo dei lavoratori a tempo indeterminato ai fini dell'applicazione delle limitazioni percentuali introdotte dal *Jobs Act* con riferimento all'utilizzo dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione;

al fine di favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori », oltre che per le esigenze di cure parentali, assicurare la creazione di una cornice normativa che includa tra le forme più moderne di lavoro, anche fondate sulla digitalizzazione, capaci di coniugare le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori e lavoratrici (*smart working*, lavoro a distanza, lavoro agile), senza limitarsi ad

affidarne la regolamentazione alla contrattazione aziendale di secondo livello e al ruolo attivo delle aziende;

garantire piani incentivanti e agevolazioni fiscali e contributive per le imprese che decidono di adottare le suddette modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa nuove e diverse dal telelavoro (*smart working* o lavoro agile);

assicurare l'istituzionalizzazione delle « ferie solidali », come possibilità di cedere ferie e riposi aggiuntivi, spettanti in base alla contrattazione collettiva, in favore dei lavoratori colleghi che in presenza di gravi patologie proprie o dei figli, abbiano necessità di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992;

assicurare l'incentivazione dei programmi di *welfare* aziendale defiscalizzati, prevedendo interventi di modifiche di norme del testo Unico dell'Imposta sui redditi, che amplino la categoria di beni e servizi interamente deducibili dall'impresa, prevedendo eventualmente l'innalzamento del limite di deducibilità degli altri beni e servizi;

coordinare, armonizzare ed eventualmente modificare le norme che contrastano con le disposizioni che tutelano i diritti della generalità dei lavoratori, nel rapporto lavoro – vita familiare, in modo da sanare discriminazioni nei confronti di talune categorie di lavoratori e lavoratrici;

al fine di tutelare la maternità come valore individuale e sociale collettivo, prevedere la modifica del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, innalzando l'indennità giornaliera dall'80 per cento al 100 per cento della retribuzione, per tutto il periodo del congedo obbligatorio di maternità. Tale indennità potrebbe essere coperta dalla fiscalità generale per una quota pari all'ammontare dell'assegno sociale e per la restante quota, fino a concorrenza del 100 per cento dell'importo della retribuzione, dall'assicurazione obbligatoria. In tal modo vi sarebbe una

riduzione significativa degli oneri a carico delle aziende legati ai congedi obbligatori per maternità che, ancora oggi, costituiscono un forte deterrente all'assunzione di donne;

con la stessa finalità sopra esplicitata, garantire l'introduzione per i padri lavoratori dell'astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di quindici giorni da usufruire entro dodici mesi dalla nascita del figlio, coperta da un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, in linea con gli ultimi orientamenti espressi in ambito europeo, nonché in coerenza con l'impostazione introdotta, seppure solo in via di principio, con l'articolo 4, comma 24, della legge 18 giugno 2012, n. 92, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita »;

garantire il potenziamento del congedo parentale, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che le lavoratrici e i lavoratori possano accedere ai congedi parentali, dovuti fino al dodicesimo anno di vita del bambino, godendo di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, innalzandola al 100 per cento nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare del bambino, composto da tre componenti, non superi i 25 mila euro; in caso di famiglie più numerose rimodularla al rialzo;

ai fini del computo dell'indennità, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001, garantire l'utilizzazione dell'indicatore ISEE, calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, includendo, ai fini della riduzione del reddito, le spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario e le spese per l'affitto o per le quote residue di mutuo per l'immobile destinato a residenza;

provveda il Governo ad incrementare, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, le risorse stanziare per l'attuazione

del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, in modo tale da garantire alle madri lavoratrici:

a) l'istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato (attraverso convenzioni e relativi incentivi finanziari alle aziende), anche al fine di conseguire l'obiettivo comune europeo della copertura territoriale di almeno il 33 per cento per la fornitura di servizi per l'infanzia (bambini al di sotto dei tre anni), come fissato dall'Agenda di Lisbona, il Governo avrebbe dovuto prevedere tra le misure di tutela della maternità, previste dal citato Testo unico (decreto legislativo n. 151 del 2001);

b) al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo finanziario mensile per i servizi di *babysitting*, e asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere, nel mercato del lavoro la parità tra uomo e donna. In alternativa, l'incentivazione su tutto il territorio di servizi integrativi e innovativi, quale « il nido di famiglia », gestito dalla « tagesmut-

ter o mamma di giorno », che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni;

c) l'utilizzo di servizi di *babysitting*, attraverso la deduzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, delle retribuzioni eventualmente corrisposte ad addetti ai predetti servizi, compresi i contributi previdenziali e assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei loro confronti;

relativamente alla norma concernente il « lavoro notturno », in specie, qualora sia stato praticato il lavoro notturno nonostante il dissenso del lavoratore o della lavoratrice, espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro almeno 24 ore prima del previsto inizio della prestazione assicurare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, raddoppiabile, in caso di reiterata violazione;

assicurare l'estensione delle previsioni di cui all'articolo 11 del presente schema di decreto legislativo anche alla categoria delle lavoratrici e lavoratori del Comparto sicurezza.

« Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi e Dall'Osso ».

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO RIZZETTO**

La XI Commissione,
considerato che:

il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di adottare misure intese a tutelare la maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, aggiornando e revisionando la normativa vigente in materia;

agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto si interviene sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e prevedendo ulteriori tutele durante il periodo di maternità. In particolare, all'articolo 2, comma 1, si stabilisce che nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto possono essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei 5 mesi; all'articolo 4 si prevede che se nel periodo previsto per l'astensione obbligatoria il neonato viene ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre può chiedere (una sola volta per ogni figlio) la sospensione e goderne dalla data di dimissioni del neonato, facoltà estesa anche nel caso di congedo di maternità per adozione o affidamento;

all'articolo 3 si interviene sulla disciplina dell'indennità di maternità, prevedendo che venga corrisposta anche nel caso, attualmente escluso dalla normativa vigente (articolo 24 del decreto legislativo

n. 151 del 2001), di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, derivante da colpa grave della lavoratrice, che si verifichi durante i periodi di congedo di maternità;

gli articoli 5 e 6 intervengono sulla disciplina del congedo di paternità, modificando quanto disposto in materia dagli articoli 28 e 31 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e prevedendo anche per il padre la possibilità di potere usufruire del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma con diritto all'indennità di maternità;

gli articoli da 7 a 11 stabiliscono un'estensione del periodo di congedo parentale, modificando quanto disposto in materia dagli articoli da 32 a 34 e dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 151 del 2001;

gli articoli da 13 a 20 intervengono sulla disciplina dell'indennità di maternità, modificando quanto disposto in materia dagli articoli 24, 64, 66, 67, 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Nello specifico, l'articolo 13 stabilisce l'automaticità della prestazione di maternità anche in assenza del versamento da parte dei committenti alla gestione separata dei relativi contributi previdenziali. Alle successive disposizioni si prevede la possibilità per il padre lavoratore autonomo, di avvalersi dell'indennità di maternità per il

periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua. Tale facoltà è riconosciuta in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, e il riconoscimento della relativa indennità di maternità al padre lavoratore autonomo;

all'articolo 22 si prevede genericamente l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e dell'impiego di premi di produttività, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

l'articolo 24 destina alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata, una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, la contrattazione di secondo livello, tuttavia rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione degli interventi;

ritenuto che:

le norme predette, sebbene condivisibili, non attuano specificamente l'obiettivo prioritario del provvedimento, ossia la « conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro », intervenendo soprattutto nel riconoscimento di tutele aggiuntive per il congedo di maternità e paternità ovvero per l'estensione di ulteriori diritti che, pur essendo meritevoli, non consentono specificamente il raggiungimento del fine prioritario del decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) introduzione di specifici incentivi per indurre le imprese a ricorrere al telelavoro, considerando che si tratta di una forma di lavoro che si presta particolarmente ad essere strumentale per la conciliazione vita-lavoro, anche prevedendo una contribuzione al 100 per cento per i datori nel fornire gli strumenti di lavoro necessari per svolgere la prestazione di lavoro al di fuori dei locali dell'impresa;

2) introduzione di incentivazioni fiscali e contributive per le imprese che si dotano di asili nido aziendali o interaziendali;

3) definizione, già in questa sede, di misure relative all'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

4) previsione dell'istituto delle « ferie solidali » affinché, in compatibilità con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, venga riconosciuta la possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di riposi aggiuntivi e ferie spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore che si trovi in gravi condizioni di salute o che debba assistere un figlio disabile o con particolari patologie che necessitano di assistenza e cure costanti.

« Rizzetto ».

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158);

condiviso l'obiettivo del processo di revisione e riordino delle forme contrattuali avviato con l'adozione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, secondo quanto espressamente indicato nel criterio direttivo della delega contenuto nell'articolo 1, comma 7, lettera *b*), intende promuovere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;

ritenuto che gli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle diverse tipologie contrattuali, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *a*), debbano essere valutati in funzione del perseguimento dell'obiettivo della promozione del contratto a tempo indeterminato quale forma comune del rapporto di lavoro, secondo quanto riaffermato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, in linea con quanto previsto anche nell'ordinamento dell'Unione europea;

osservato come le disposizioni del provvedimento in esame si inscrivano all'interno di un più ampio sistema di interventi tesi alla promozione di forme di lavoro stabile, tra i quali rilevano, in particolare, le misure contenute nella legge

di stabilità 2015 riferite all'integrale deducibilità dall'IRAP del costo del lavoro e all'esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell'anno in corso;

ritenuto che, al fine di perseguire una duratura inversione di tendenza nell'ambito delle nuove assunzioni, che privilegi la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato attraverso una apprezzabile riduzione del relativo costo per il datore di lavoro, si rende necessaria l'applicazione di significativi sgravi contributivi anche in relazione alle assunzioni che verranno effettuate a decorrere dall'anno 2016;

evidenziato, a tale proposito, che la risoluzione n. 6-00136 Marchi ed altri, approvata dalla Camera dei deputati il 23 aprile 2015, al termine dell'esame del Documento di economia e finanza 2015, invita il Governo a valutare l'opportunità di mantenere anche successivamente all'anno 2015 misure di sgravio contributivo con riferimento ai nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, eventualmente modificando l'entità e l'area di applicazione del beneficio;

espresso apprezzamento per la decisione di ridurre l'area del lavoro parasubordinato, provvedendo, attraverso le disposizioni del Capo I del Titolo II dello schema di decreto legislativo, a una più precisa distinzione tra i rapporti connotabili come contratti di lavoro di tipo subordinato e i contratti di lavoro autonomo;

segnalata, in questo contesto, l'esigenza che ai lavoratori autonomi, con particolare riferimento a quanti prestano collaborazioni in modo coordinato e continuativo ovvero sono titolari di partita IVA, siano assicurate adeguate tutele sul piano lavorativo, previdenziale e assistenziale;

ricordato, a tale riguardo, che la richiamata risoluzione n. 6-00136 Marchi ed altri, approvata dalla Camera dei deputati al termine dell'esame del Documento di economia e finanza 2015, ha impegnato il Governo ad operare per provvedere gradualmente, nell'ambito della legge di stabilità per il 2016 e nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in quella sede, al finanziamento a regime, tra l'altro, dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

segnalata l'opportunità di una puntuale verifica degli effetti dei provvedimenti attuativi della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro stabile nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 13, secondo periodo, della medesima legge, assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti integrativi o correttivi;

valutata, in questo contesto, l'opportunità di una verifica in ordine alla possibilità di una ulteriore riduzione delle tipologie contrattuali esistenti, in considerazione dell'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio prevista dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *h*), della legge n. 183 del 2014, e della sostanziale conferma delle disposizioni vigenti in materia di lavoro intermittente, in presenza di interventi volti a favorire anche il ricorso al lavoro a tempo parziale;

rilevata l'opportunità di riconoscere la valenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche nei contratti di somministrazione di lavoro, con particolare riferimento al cosiddetto *staff leasing*;

ritenuto necessario ribadire l'obbligo per le agenzie che effettuano somministrazione di lavoro in Italia, in forza di un'autorizzazione rilasciata da altri Paesi membri dell'Unione europea, di applicare la disciplina nazionale, nonché le disposizioni del contratto collettivo nazionale di settore, prevedendo, in caso di violazione, specifiche sanzioni per l'utilizzatore;

rilevata la necessità di recepire nel testo del presente decreto quanto espressamente previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *e*), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, relativo alla disciplina delle mansioni, nonché l'opportunità di affidare alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle fattispecie e dei parametri oggettivi indicati nel medesimo criterio direttivo;

preso atto che la nuova formulazione dell'articolo 2103 del codice civile non troverebbe applicazione per i rapporti di lavoro nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, ai quali si applicherebbe esclusivamente quanto disposto dall'articolo 52 del medesimo decreto legislativo;

ravvisata la necessità di esplicitare e, laddove non prevista, di prevedere la possibilità per il lavoratore di essere sempre assistito da un rappresentante sindacale da lui indicato nelle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e nelle altre sedi protette;

valutate le proposte di modifica contenute nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvato nella seduta del 7 maggio 2015;

segnalata l'opportunità di una revisione, sotto il profilo formale, della formulazione delle disposizioni del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'esigenza di apportare le seguenti modificazioni:

si consideri l'esigenza di prevedere espressamente che, in tutti i casi nei quali, nell'ambito del provvedimento, si prevede la stipulazione di accordi presso le commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o le altre sedi protette, il lavoratore abbia sempre la facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale da lui indicato;

con riferimento all'articolo 21, comma 4, si verifichi l'opportunità di rafforzare le sanzioni previste per il superamento del limite percentuale di contratti a tempo determinato individuato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, al fine di garantirne l'effettiva deterrenza, prevedendo altresì una conversione delle medesime sanzioni in indennità da corrispondere ai lavoratori assunti in violazione del predetto limite;

all'articolo 29, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di cui al primo periodo non si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore;

all'articolo 47, comma 1, sopprimere le parole: , di contenuto ripetitivo;

all'articolo 55, comma 1, capoverso ART. 2103, secondo comma, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: assetti organizzativi aziendali *aggiungere le seguenti:* per effetto di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il datore di lavoro comunica preventivamente in forma scritta al lavoratore

il mutamento di mansioni e le modifiche degli assetti organizzativi che lo determinano;

all'articolo 56, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze *fino alla fine del comma con le seguenti:* il Ministro dell'economia e delle finanze adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali effetti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario;

si verifichi se sussistano le condizioni per una ulteriore semplificazione delle tipologie contrattuali previste nel nostro ordinamento, considerando, in particolare, la possibilità di superare il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli articoli da 11 a 16 del provvedimento, anche in relazione all'introduzione di misure volte a favorire l'utilizzo del lavoro a tempo parziale;

valuti, altresì, il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

al fine di semplificare e uniformare la disciplina applicabile alle diverse tipologie contrattuali, si verifichi la possibilità di introdurre una definizione unitaria di contrattazione collettiva, assumendo eventualmente a riferimento quella contenuta nell'articolo 2, comma 2, lettera g), nell'ambito della normativa in materia di lavoro a tempo parziale;

con riferimento agli articoli 3, 21 e 33, verifichi il Governo l'opportunità di ripristinare le disposizioni previste dalla legislazione vigente che contemplano specifici obblighi di informazione nell'ambito della disciplina, rispettivamente, del lavoro a tempo parziale, del lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, dando diretta attuazione a norme delle relative direttive dell'Unione europea;

all'articolo 4, si individuino le modalità per coordinare il comma 3, ai sensi del quale l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, in assenza di disciplina nei contratti collettivi, richiede il consenso del lavoratore interessato, e il comma 5, il quale prevede che il datore di lavoro possa richiedere al lavoratore lo svolgimento di tali prestazioni entro il limite del 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate;

all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: tredici anni o aggiungere le seguenti: sedici in caso di adozione, ovvero;

all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: per una sola volta aggiungere le seguenti: per ogni figlio;

con riferimento alle disposizioni del provvedimento che fanno rinvio, per la completa definizione della normativa, a decreti ministeriali attuativi, come nel caso dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 14, comma 6, si verifichi l'opportunità di precisare espressamente nell'ambito del provvedimento ovvero in sede amministrativa che fino all'adozione di nuovi decreti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni adottate con riferimento alle norme legislative vigenti, delle quali si prevede l'abrogazione;

con riferimento all'articolo 17, comma 2, si valuti l'opportunità di escludere l'applicazione del limite di durata di trentasei mesi ivi previsto ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale artistico e tecnico delle imprese di spettacolo ovvero di includere tali rapporti tra le attività stagionali in sede di individuazione di tali attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del provvedimento;

all'articolo 21, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: g) per la realizzazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;

all'articolo 21, comma 3, primo periodo, dopo le parole: attività di insegnamento aggiungere le seguenti: , ai contratti di lavoro a tempo determinato relativi allo

svolgimento di attività di; conseguentemente, dopo le parole: direzione della stessa, aggiungere le seguenti: e a quelli stipulati;

si verifichi l'opportunità di prevedere che ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale artistico e tecnico delle Fondazioni lirico-sinfoniche e delle Istituzioni concertistico-orchestrali si applichino le medesime esclusioni dalla normativa relativa ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato previste a legislazione vigente per le medesime Fondazioni;

all'articolo 33, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzatore è tenuto a comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai propri dipendenti di pari livello;

all'articolo 33, comma 4, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso, ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore;

all'articolo 34, comma 3:

alla lettera a), sostituire le parole: e i motivi del ricorso alla con le seguenti: dei contratti di;

alla lettera b), sopprimere le parole: e i motivi;

all'articolo 41, comma 5, sostituire le parole: , di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore con le seguenti: con gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, a partire dal terzo anno di tali percorsi.

Conseguentemente, all'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) l'articolo 8-bis, comma 2, del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni;

con riferimento alla formulazione dell'articolo 47, si valuti l'opportunità di precisare in modo esplicito che resta in ogni caso ferma la possibilità di stipulare contratti di collaborazione connessi alla realizzazione di determinati progetti, specialmente nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e nell'ambito del terzo settore, anche in relazione alla presenza di specifici finanziamenti erogati da enti pubblici o dall'Unione europea;

all'articolo 50, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dal se-

guente: «L'apporto dell'associato può consistere anche in una prestazione di lavoro qualora l'associante e l'associato siano società di capitali nonché qualora il contratto sia stipulato fra produttori e artisti, interpreti o esecutori per la realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.»;

all'articolo 50, comma 3, dopo le parole: associazione in partecipazione *aggiungere le seguenti:* già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e *sostituire le parole:* consiste anche in una prestazione di lavoro *con le seguenti:* consiste esclusivamente o parzialmente in una prestazione di lavoro;

all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nei confronti di committenti imprenditori o professionisti,;

all'articolo 51, comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2015;

all'articolo 51, comma 2, primo periodo, dopo le parole: per anno civile *aggiungere le seguenti:* rivalutati annualmente ai sensi del comma 1.

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
AIRAUDO E PLACIDO**

La XI Commissione,

esaminato l'atto n. 158 – Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

premesso che:

la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*) all'articolo 1, comma 7, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante « un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro », in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali;

nello specifico, lo schema di decreto legislativo del Governo dà attuazione al comma 7, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, che prevedono quanto segue:

la lettera *a)* stabilisce di individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali. Il contenuto della lettera *a)* è tanto generico che si fa fatica ad individuare in essa principi e i criteri direttivi rispettosi dettato dell'articolo 76 della Costituzione;

la lettera *b)* stabilisce che il decreto delegato debba « promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a

tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti »;

la lettera *d)* dispone il rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

la lettera *e)* stabilisce la revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita;

la lettera *h)* prevede la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

la lettera *i)* prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico semplificato al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative;

lo schema di decreto delegato in esame ha conservato ed è intervenuto sui seguenti contratti: il contratto di lavoro a tempo indeterminato; *part-time*; la som-

ministrazione; il tempo determinato; l'apprendistato; il lavoro intermittente; il lavoro ripartito; il lavoro accessorio;

inoltre ha previsto che:

1) i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro non saranno più possibili, mentre quelli in essere sono fatti salvi fino alla loro cessazione;

2) i contratti di collaborazione anche a progetto restano vigenti soltanto:

a) per le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) per le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) per le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

dal 1° gennaio 2016 è previsto che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nelle pubbliche amministrazioni la nuova disciplina si applicherà dal 1° gennaio 2017;

valutato che:

sulla delega in generale:

dalla lettura del contenuto della delega emerge la mancata indicazione delle tipologie contrattuali che debbono essere conservate o modificate – salvo poche eccezioni –, mentre il principio al quale il Governo dovrebbe attenersi è vago, limitato alla valutazione del «l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale» dei contratti. Si tratta di una delega generica che viola i criteri stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione ed espone lo schema in esame alla probabilità di una declaratoria di incostituzionalità;

sui contratti di lavoro a tempo indeterminato:

l'articolo 1 riproduce l'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo n. 368 del 2001 recante la disciplina del contratto a tempo determinato, in attuazione della direttiva europea che ha recepito integralmente l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato dalle parti sociali europee. Tale comma è ripreso dal preambolo dell'Accordo;

il punto 6 delle Considerazioni generali della direttiva europea in materia di lavoro a tempo determinato precisa anche che: «i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento»; lo schema in esame – e i decreti legislativi di attuazione del *Jobs Act* in generale – ignorano la seconda parte di questo considerando, a riprova del rifiuto di riconoscere che il contratto a tempo indeterminato contribuisce alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento;

eppure la delega – pur vaga – ha sul contratto a tempo indeterminato almeno un contenuto normativo chiaro riconducibile al Considerando 6 della direttiva, poiché impone al Governo di renderlo «più conveniente rispetto agli altri tipi di

contratto in termini di oneri diretti e indiretti»; invece, le innovazioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame favoriscono altre tipologie contrattuali – come si evidenzierà in seguito – e non contengono neppure una previsione che aumenti la convenienza del contratto a tempo indeterminato, in termini di oneri diretti e indiretti, rispetto alle altre tipologie contrattuali; e altrettanto ha fatto il decreto legislativo che ha introdotto il contratto a tutele crescenti. Infatti l'aver reso leciti i licenziamenti illegittimi non costituisce una misura di riduzione di oneri diretti e indiretti in favore del tempo indeterminato, ma solo una penalizzazione per i lavoratori. Né possono essere annoverati come favorevoli i vantaggi contributivi previsti dalla legge di stabilità per il 2015, in quanto non strutturali, ma validi solo per un triennio;

sui contratti di lavoro a tempo parziale:

lo schema di decreto legislativo in esame abroga il decreto legislativo n. 61 del 2000, che ha recepito la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dai sindacati europei;

lo schema di decreto legislativo introduce alcune innovazioni che riducono spazi e prerogative alla contrattazione collettiva e alle rappresentanze sindacali e – in almeno due casi rilevanti – colpiscono i diritti dei lavoratori. Tali innovazioni pongono un problema di compatibilità con la direttiva europea;

viene abrogata la disciplina attualmente in vigore che prevede esplicitamente che i contratti collettivi nazionali « possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline (ndr. relative al ricorso al tempo parziale e al lavoro supplementare) rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto ». Le conseguenze di questa abrogazione portano a ritenere che si sia voluto eliminare un potere precedentemente conferito alla contrattazione;

è abrogata la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale (articolo 4 del decreto legislativo n. 61);

si conferma la precedente disciplina in materia di contenziosi, nei casi in cui il contratto scritto non determini la collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa; tuttavia, il giudice è ora chiamato a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro; tale criterio di decisione equitativa del giudice era già previsto dalla precedente disciplina, ma si applicava solo in mancanza di regolamentazione specifica sul punto da parte dei contratti collettivi; con la disciplina recata dallo schema di decreto legislativo non sarà più così e il giudice non utilizzerà il contratto collettivo in via principale per dirimere eventuali contenziosi sulla collocazione dell'orario;

lo schema di decreto legislativo modifica per alcuni aspetti il ruolo delle rappresentanze sindacali. Non è stato riprodotto, infatti, l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 61 del 2000 che prevedeva – fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi – l'obbligo del datore di lavoro di informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare;

è abrogata anche la previsione secondo cui i centri per l'impiego e le agenzie di lavoro sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale puntuale informazione

sulla disciplina legislativa prevista, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro (articolo 3, comma 14, decreto legislativo n. 61). Per le agenzie di lavoro la mancata fornitura di detta informativa costituiva comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della revoca dell'autorizzazione (a norma dell'articolo 10, comma 12, lettera *b*), del decreto legislativo n. 469 del 1997);

con riferimento al lavoro supplementare si mantiene l'obbligo che i contratti collettivi stabiliscano il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, ma è stato abrogato l'obbligo di prevedere le «causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare»; l'eliminazione delle causali è dovuta al fatto che l'articolo 4, comma 5, ora prevede che se il contratto collettivo non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare in misura non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate; in tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti;

è grave l'abrogazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo quando il lavoratore rifiuti di prestare il consenso allo svolgimento del lavoro supplementare (articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2000), pur conservando l'obbligo di richiedere il consenso del lavoratore che sia chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare — che non sia previsto e regolamentato dal contratto collettivo. In questo modo il consenso da prestare rimane solo formale, in quanto chi non accetta di svolgere tale lavoro potrebbe subire la minaccia o l'effettivo licenziamento per giustificato motivo;

nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è consentito dalla disciplina in vigore lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, ma lo schema di decreto legislativo abroga l'applicazione a tali prestazioni della disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno;

viene abrogato il diritto al risarcimento del lavoratore in caso il datore di lavoro non rispetti il diritto di precedenza, oggi previsto in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio (commi 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 61 del 2000);

viene abrogata la sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro per la mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare, prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 61 del 2000. Gli importi delle sanzioni erano destinati alla gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

lo schema di decreto legislativo interviene anche sulla modificazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; con riferimento ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti, è stato confermato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale e la possibilità — a richiesta del lavoratore — di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno; tuttavia è stata abrogato il comma che faceva salve, in ogni caso, l'applicazione di disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro;

sui contratti di lavoro intermittente:

con riferimento a questo contratto, più volte introdotto e abrogato nel nostro ordinamento è abrogata – ancora una volta – una disposizione che riguarda i contratti collettivi. Secondo tale disposizione le parti dovevano recepire nel contratto le indicazioni contenute nei contratti collettivi, ove previste, oltre ad indicare agli altri gli elementi costitutivi del rapporto previsti dalla legge;

sui contratti di lavoro a tempo determinato:

lo schema di decreto legislativo abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 368 del 2001 che regola il contratto di lavoro a tempo determinato; le disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 2001, che da ultimo erano state oggetto di modifica e integrazione da parte del decreto-legge n. 34 del 2014 (decreto Poletti) non vengono semplicemente riprodotte; il contratto di lavoro a tempo determinato viene ulteriormente modificato e integrato con elementi anche estremamente negativi;

la riorganizzazione della materia operata da Governo, lungi dall'essere una razionalizzazione, è confusa e rende molto difficile la ricostruzione dell'impianto normativo. Attraverso un lavoro di « taglia e cuci » sono stati spostati o fusi periodi, commi e articoli. In questo modo il testo risulta costellato anche di contraddizioni;

una contraddizione è la seguente:

a) la successione di due contratti a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità oggi determina che il rapporto di lavoro si considerasse a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto (articolo 5, comma 4, decreto legislativo n. 368 del 2001). Con la modifica introdotta i contratti possono succedersi anche senza interruzione temporale tra l'uno e l'altro (articolo 17 comma 2 dello schema in esame) fermi la durata massima complessiva di 36 mesi e il massimo di 5 rinnovi;

b) tuttavia, viene mantenuta la disposizione che stabilisce quanto segue: qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato (articolo 5, comma 3, decreto legislativo n. 368 del 2001, ora articolo 19, comma 2).

Le lettere *a)* e *b)* sono in contraddizione, poiché così come le disposizioni sono state riscritte sembrerebbe che se due contratti a tempo determinato si succedono senza interruzione, il rinnovo è legittimo. Però se tra un contratto a termine e il suo rinnovo intercorrono meno di 10 giorni (o 20 giorni nel caso di contratto di durata superiore a sei mesi), il nuovo contratto viene considerato a tempo indeterminato;

il decreto legislativo n. 368 del 2001 prevede che oltre i 36 mesi si possa concludere un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato; le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto (articolo 5, comma 4-*bis*, decreto legislativo n. 368 2001). Lo schema di decreto legislativo in esame stabilisce, invece, che l'ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, abrogando l'assistenza delle organizzazioni sindacali e la determinazione da parte loro della durata del nuovo contratto; in questo modo si ottiene l'effetto che la durata massima del contratto possa passare da 36 a 48 mesi, ma senza escludere che il

contratto possa durare anche più a lungo; infatti, in apertura del comma 2 dell'articolo 17 è stata inserita una clausola di portata generale, la quale stabilisce che i contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possano prevedere una durata massima dei contratti a tempo determinato superiore a 36 mesi; nella disciplina attuale, invece, l'articolo 10, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 368 del 2001 prevede che i contratti collettivi possano solo introdurre limiti quantitativi all'utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato; è grave che lo schema di decreto legislativo non prevede incompatibilità tra l'aumento della durata prevista dai contratti e quella stabilita direttamente tra datore di lavoro e lavoratore presso la Direzione territoriale del lavoro; in tal modo i contratti a tempo determinato potranno durare, mediante le proroghe ben oltre 48 mesi. Questa possibilità verrà aggravata dal conferimento anche ai contratti aziendali e non solo quelli nazionali del potere di derogare in aumento alla durata dei contratti;

viene abrogata la previsione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 2001, la quale stabilisce che il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere « una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro »; viene solo mantenuta dall'articolo 24 la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 7, che in materia di formazione stabilisce che: « i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale »; l'abrogazione della formazione obbligatoria dei lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende – in materia

di sicurezza sul lavoro – rappresenta un vulnus e una sottovalutazione del problema degli incidenti in materia di lavoro;

come già ricordato il decreto legislativo n. 368 del 2001 ha recepito la direttiva europea, in materia di contratti a tempo determinato. Al momento la disciplina italiana viola palesemente la direttiva europea sotto diversi profili;

la clausola 1 della direttiva stabilisce che il suo obiettivo è:

a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;

b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

A tale proposito, la clausola 5 rubricata « Misure di prevenzione degli abusi » stabilisce che:

1) ogni volta che vengono modificate le disposizioni in materia di contratti a tempo determinato « devono essere consultate le parti sociali », cosa che non è avvenuta nella circostanza dell'adozione dello schema di decreto legislativo in esame e neppure in occasione delle modifiche precedenti;

2) per prevenire gli abusi, la direttiva stabilisce che le disposizioni nazionali devono contenere una o più misure relative a:

« a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti »;

dalle disposizioni italiane di attuazione sono del tutto scomparse, già con il decreto-legge n. 34 del 2014, le ragioni obiettive per giustificare i rinnovi dei contratti a tempo determinato. Si ricordi che

l'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 stabiliva che per la stipulazione del contratto a tempo determinato fossero necessarie «ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo». Tale formulazione si può modificare e ridefinire, ma non si può eliminare;

pertanto, in qualsiasi momento l'Italia potrebbe essere oggetto dell'apertura di una procedura da parte della Commissione europea o, in sede di rinvio pregiudiziale, potrebbe subire gli effetti di una sentenza della Corte di giustizia;

l'obiettivo principale della direttiva è quello di combattere la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato; la disposizione che contiene il divieto di discriminazione è fornita di sanzioni in caso di violazione, ma esse non sono mai state aggiornate dal 2001, data della sua entrata in vigore; l'ammontare delle sanzioni amministrative sono riportate senza modifiche dallo schema di decreto in esame, ovvero: «Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro; se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa 154,94 euro a 1.032,91 euro»; si tratta di sanzioni pecuniarie esigue, specie per una media o grande azienda. Anche questo elemento rende manifesto che le disposizioni vengono modificate quasi esclusivamente nella direzione che favorisce quei datori di lavoro che non rispettano le leggi e poco i lavoratori, anche quando ad essere violato è il principio che vieta la discriminazione;

l'esame delle modifiche apportate alla disciplina del contratto a tempo determinato dimostrata in maniera chiara quanto la delega del legislatore sia stata violata, continuando a prevedersi un incremento ulteriore di misure di favore per questa tipologia contrattuale, rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato;

sui contratti di somministrazione:

lo schema di decreto legislativo in esame supera ogni limitazione precedente esistente in materia di somministrazione a tempo indeterminato;

l'articolo 29 dello schema prevede che le aziende potranno sempre assumere lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ma il loro numero non potrà eccedere il 10 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla dirette dipendenze del datore di lavoro; tuttavia, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno prevedere un numero di lavoratori somministrati ancora più alto, ma non più basso;

lo schema di decreto legislativo ha eliminato la disposizione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che stabiliva che i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro; questa abrogazione potrebbe essere gravida di conseguenze negative per i lavoratori, che alla fine di una missione potrebbero essere licenziati anche quando il contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato, per il solo fatto che la missione è finita; nel decreto legislativo non vi è un rinvio, infatti, all'applicazione alla somministrazione a tempo indeterminato delle disposizioni in materia di licenziamento;

nel caso in cui, invece, il somministratore mantenga a sua disposizione il lavoratore a tempo indeterminato, l'articolo 32 dello schema ha mantenuto la previsione in base alla quale al lavoratore è dovuta una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione; la misura di tale indennità è prevista dal con-

tratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore a quanto previsto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; la disciplina attualmente in vigore stabilisce anche che il decreto del Ministero aggiorni periodicamente la misura dell'indennità, ma questa previsione purtroppo è stata abrogata;

il comma 3 dell'articolo 29 specifica che la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma – aggiunge – « Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 », che reca il testo unico in materia di pubblico impiego. Tale rinvio è davvero poco intelligibile;

lo schema di decreto legislativo abroga definitivamente e del tutto le causali nella somministrazione a tempo determinato, omologando la fattispecie a quella del normale contratto a tempo determinato (come previsto dal decreto Poletti), senza alcuna valutazione della possibile esistenza di interessi generali che giustificano il mantenimento di limiti o causali, come previsto dalla direttiva europea 2008/104/CE;

lo schema abroga anche l'articolo 28 del decreto legislativo 276/2003 il quale punisce la somministrazione fraudolenta; l'articolo abrogato recita: « Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione »; ora nella legge restano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ora trasfuse nell'articolo 38 dello schema in esame, stabilite per specifiche violazioni delle disposizioni sul contratto di somministrazione. Nessuna sanzione – né vigilanza – viene prevista per il ricorso

fraudolento alla somministrazione in base alle disposizioni generali dell'ordinamento lavoristico;

nello schema di decreto legislativo sono mantenuti all'articolo 30 i divieti di ricorso alla somministrazione previsti dall'attuale normativa in alcuni specifici casi, ma è modificato il divieto di assumere con tali contratti presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; lo schema di decreto legislativo stabilisce, invece, che in tali casi sarà sempre possibile assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o sottoscrivere contratti di somministrazione con una durata iniziale non superiore a tre mesi, mentre la legislazione in vigore consente tale deroga al divieto unicamente in base ad accordi sindacali;

la forma del contratto di somministrazione è stata semplificata, ma non viene più previsto che il contratto riporti espressamente l'obbligo da parte del somministratore di pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali (articolo 21, comma 1, lettera *h* del decreto legislativo n. 276 del 2003); nonché l'obbligo, da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore (lettera *k*);

il fatto che sia il somministratore a pagare direttamente il lavoratore ora si potrà derivare solo in via indiretta dall'articolo 31 dello schema di decreto legislativo, il cui comma 2 stabilisce l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Però in assenza di una previsione espressa, le parti potreb-

bero accordarsi perché sia l'utilizzatore a pagare direttamente il lavoratore in missione, fermo restando la solidarietà tra somministratore e utilizzatore in caso di inadempimento; tale innovazione – che potrebbe sembrare una semplificazione – non è escluso che possa prestarsi a comportamenti fraudolenti. A rafforzare tale dubbio vi è l'aver previsto l'eliminazione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili (articolo 21, lettera j decreto legislativo n. 276 del 2003);

lo schema del decreto legislativo abroga anche il comma 2 dell'articolo 21, del decreto legislativo n. 276 del 2003 che obbligava le parti a recepire nei contratti le indicazioni contenute nei contratti collettivi; ciò è conseguenza della riduzione delle competenze generali dei contratti collettivi in materia di somministrazione – tranne che per aspetti già indicati, come ad esempio la fissazione del numero massimo di contratti di somministrazione a tempo determinato;

con riferimento agli obblighi sulla sicurezza e la salute ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, lo schema conserva la previsione in base alla quale gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sono a carico del somministratore; tuttavia abroga la possibilità che il contratto di somministrazione preveda il trasferimento di tali obblighi a carico dell'utilizzatore; lo schema di decreto legislativo abroga anche le altre previsioni dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 276 del 2003, che contengono:

1) l'obbligo dell'utilizzatore di informare il lavoratore delle mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici;

2) la previsione a carico dell'utilizzatore di tutti gli obblighi di protezione

previsti nei confronti dei propri dipendenti e la responsabilità per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi;

tali obblighi sono già contenuti nel decreto legislativo 81 del 2008, ma l'abrogazione dei riferimenti specifici nella disciplina della somministrazione rischia di dare adito a confusione sul soggetto – tra somministratore e utilizzatore – su cui gravano gli obblighi. Ma non solo, potrebbero nascere dubbi anche sull'applicazione integrale del decreto legislativo n. 81 in materia di sicurezza e salute, poiché lo schema ha abrogato un inciso contenuto nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale faceva salva « l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » per tutta la durata della missione presso un utilizzatore; queste abrogazioni sono gravi;

lo schema di decreto legislativo abroga il comma 7-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale così prevede: « I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato; tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera »; tale previsione di vantaggio per i lavoratori somministrati è stata introdotta dalla riforma Fornero in quanto prevista espressamente dalla direttiva europea 2008/104/CE e non può essere abrogata;

ai lavoratori somministrati sono riconosciuti presso l'utilizzatore i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori al pari dei dipendenti di quest'ultimo; tuttavia, lo schema di decreto legislativo abroga la previsione secondo la quale « Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno

stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva»; tali diritti sindacali presso il somministratore non possono essere abrogati in quanto sono previsti dall'articolo 7, comma 1, della direttiva europea 2008/104/CE, che recita: «I lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale»;

lo schema di decreto legislativo conferma che in caso di accertata somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore (ma non se amministrazione pubblica), la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Ma l'articolo 37, comma 2, introduce dei limiti al risarcimento spettante al lavoratore, al pari di quanto questo governo ha previsto – ad esempio – in materia di licenziamenti illegittimi. Al giudice viene sottratta la libera valutazione del caso quando accolga la domanda del lavoratore, dovendo limitare la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore ad un'indennità onnicomprensiva nella misura prevista dalla legge;

lo schema di decreto legislativo non ha modificato gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 276 del 2003, che costituiscono il capo II della disciplina del contratto di somministrazione con riferimento alla materia degli appalti e dei distacchi. Si tratta di una scelta non condivisibile dal punto di vista della tecnica legislativa e della relativa semplificazione espressamente richiesta dalla delega legislativa. In questo caso si divide in due testi legislativi ciò che fino ad ora era contenuto in un unico testo di legge;

sul contratto di apprendistato:

la disciplina del contratto di apprendistato letteralmente non trova pace: la disciplina è stata interamente riscritta dal decreto legislativo n. 167 del 2011, ma ha continuato a subire molteplici modifiche negli anni successivi fino ad arrivare allo schema di decreto legislativo in esame che lo modifica nuovamente; purtroppo è prevedibile che neanche con tali ultime modifiche si riesca a farlo diffondere nel rispetto delle finalità che gli sono proprie e non come contratto attraverso il quale occupare lavoratori a basso costo; la prevedibilità del fallimento deriva, anche, dal mancato investimento di risorse; ad esempio, nell'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale il testo dello schema è stato modificato tra l'approvazione di palazzo Chigi e l'arrivo in Parlamento, aggiungendo che al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in questo modo si fa carico alle istituzioni scolastiche di provvedere con le risorse che hanno a disposizione che, come è noto, sono inesistenti. Senza investimenti – a prescindere dalla legge buona o cattiva – il successo della disciplina legislativa è minato alla base;

anche in questa tipologia contrattuale vengono cancellate o ridotte le competenze dei contratti collettivi nazionali; ad esempio nell'apprendistato professionalizzante e in quelli di ricerca è abrogata la previsione che i contratti nazionali di categoria o, in mancanza, le intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale, stabiliscano gli standard professionali di riferimento;

sulla riconduzione al lavoro subordinato:

il meccanismo individuato dal Governo per convincere le aziende a trasformare i rapporti di lavoro in essere – collaborazioni e false partite IVA – in contratti a tempo indeterminato consiste

in un «salvacondotto» valido fino al 31 dicembre 2015; infatti, al datore di lavoro viene garantita «l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell'assunzione»; tuttavia, i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro devono sottoscrivere atti di conciliazione con i quali rinunciano «a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro»;

l'unico impegno che viene fatto assumere al datore di lavoro è di mantenere l'assunzione per almeno dodici mesi, salvo il recesso per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Tuttavia, tale disposizione è sfornita di sanzione; in questo modo il datore di lavoro che fosse in mala fede potrebbe usare questa strada per evitare l'avvio di contenziosi e per vedersi condonare gli eventuali obblighi contributivi, assicurativi e fiscali derivanti dall'aver mascherato un rapporto di lavoro subordinato con uno a progetto o con il ricorso alla partita IVA; inoltre, oltre al danno per le casse dello Stato e degli enti di previdenza, vi sarebbe un danno anche per il lavoratore i cui contributi per il lavoro precedentemente svolto non verranno accreditati o rimarranno accreditati in misura minore rispetto al lavoro svolto; purtroppo, di fronte alla possibilità di sottoscrivere un contratto subordinato tutti i lavoratori si sentirebbero ricattati per accettare lo scambio; sarebbe necessario,

per una operazione di trasparenza e rispetto della dignità del lavoratore e del loro futuro, che venga previsto un sistema di integrazione quantomeno dei loro contributi per gli anni o i periodi in cui hanno lavorato a progetto o con falsa partita IVA e per i periodi di non lavoro;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 47 prevede fattispecie nelle quali non si applica il divieto di concludere nuovi rapporti di collaborazione, ma non considera i rapporti di lavoro rese nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo, con il rischio di mettere a repentaglio il funzionamento del settore; tale problema vale anche con riferimento al mancato inserimento di tali rapporti di lavoro tra quelli non rientranti tra i limiti quantitativi per la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato;

sulla disciplina delle mansioni:

lo schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 2103 del codice civile e, soprattutto, modifica in senso peggiore la disciplina delle mansioni;

il *Jobs Act* ha eliminato il divieto di demansionamento, che non viene salvaguardato dall'aver previsto che ci siano limiti alla modifica dell'inquadramento, con il *Jobs Act* si estende al settore privato quanto già previsto per il settore pubblico con il decreto legge 90 del 2014,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo e Placido ».

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI COMI-NARDI, CIPRINI, LOMBARDI, TRIPIEDI, DALL'OSSO E CHIMIENTI**

La XI Commissione

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158);

premesso che:

i sottoscrittori del presente parere guardano con forte preoccupazione alle disposizioni del provvedimento in esame;

la legge delega n. 183 del 2014 aveva già chiaramente tracciato le linee di un programma di riassetto improntato alla completa liberalizzazione del mercato del lavoro e sempre i sottoscrittori del presente parere avevano già qualificato tale iniziativa legislativa come una straordinaria operazione propagandistica del governo che aveva favoleggiato la nascita di un contratto precario – quale è quello che è stato denominato « contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti »- come una forma di contratto a tempo indeterminato per tutti;

del pari, nella medesima legge n. 183 del 2014, seppur con criteri di delega tanto ampi da porsi al confine con l'incostituzionalità, era stata promessa anche la semplificazione delle tipologie contrattuali vigenti. Tuttavia ad una attenta analisi del decreto attuativo in esame, anche tale necessaria operazione pare tradita. Essa si rivela, infatti, all'esame dell'atto, parimenti propagandistica non essendovi del tutto traccia nel provvedi-

mento di una reale e efficace semplificazione degli schemi contrattuali previsti dalla normativa vigente;

le criticabili misure adottate, inoltre, si inseriscono in un quadro del tutto povero di progettualità per il lavoro e il relativo mercato, non si comprende invero, nella globale azione di riforma intrapresa dall'esecutivo, quale sia la direzione strategica che esso voglia adottare al fine dell'effettivo rilancio occupazionale, non si comprende quali siano i settori innovativi e strategici su cui effettivamente si punti, manca una visione programmatica di lungo termine, non si comprende ancora come l'esecutivo intenda che debba evolversi il nuovo mercato del lavoro in funzione delle mutate esigenze socio economiche frutto della internazionalizzazione dei mercati; in questo quadro desolante si inserisce una riforma – con cui il presente Atto n. 158 si dispiega – che rappresenta invece una rivoluzione conservatrice, una forma regressiva di appiattimento delle esigenze di vita del lavoratore;

considerato che:

non si spiegherebbe altrimenti la disposizione di cui all'articolo 55 della parte di testo in esame laddove in particolare, in tema di mansioni, si prevede che il lavoratore possa essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento; si legge, infatti, che in caso di mutamento degli assetti organizzativi dell'impresa, il datore ha la facoltà di modificare unilateralmente *in peius* le man-

sioni, nei limiti di un livello di inquadramento inferiore, tenendo ferma la retribuzione. Inoltre « in sede protetta », ossia davanti agli organismi sindacali, qualora possa dichiararsi a rischio il posto di lavoro per crisi aziendale, viene prevista la possibilità di un demansionamento che conduca anche alla modifica in peius della retribuzione;

addio alle progressioni di carriera, che permettevano al lavoratore di aspirare a crescere professionalmente per migliorare le propria condizione lavorativa;

con la presente misura si apre di fatto alle regressioni di carriera. Viene tradito l'articolo 2103 del codice civile, il quale stabiliva che il lavoratore dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita, ovvero alle mansioni « equivalenti » alle ultime effettivamente svolte;

dato che le riorganizzazioni a seguito di crisi aziendali, vere o presunte, sono all'ordine del giorno, ne conseguirà che i lavoratori potranno essere continuamente demansionati;

in particolare, la sostituzione del concetto di « mansioni equivalenti » con quello generico di mansioni « riconducibili allo stesso livello di inquadramento » eliminerà il rispetto della professionalità del lavoratore e della prospettiva di progressione di carriera;

ciò anche in violazione della stessa delega madre, la legge n. 183 del 2014, in cui si faceva espresso obbligo di contemperare « l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità.... »;

in riferimento alla possibilità di adibire il lavoratore a mansioni dequalificanti, il semplice richiamo ad « assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore », appare assolutamente generico e non legato a fattori

oggettivi, lasciando ampio margine di manovra a quei datori di lavoro che se ne volessero approfittare;

inoltre, il nuovo comma 7 consente l'assegnazione definitiva del prestatore di lavoro a mansioni superiori dopo un periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi;

tuttavia, il precedente articolo 2103 c.c. prevedeva un periodo non superiore a tre mesi per la determinazione dell'arco temporale superato il quale lo svolgimento di mansioni superiori assegnate divenissero definitive, senza alcuna indicazione della continuità lavorativa;

vi è quindi da chiedersi se con la nuova formulazione, di fatto il Governo voglia consentire l'assegnazione intermittente a mansioni superiori, per un numero di volte indeterminato nella vita lavorativa del prestatore;

in questo caso, il lavoratore non maturerebbe il diritto all'assegnazione definitiva alle superiori mansioni pur prestandole per un periodo di tempo cumulativamente superiore a sei mensilità;

viene inoltre previsto il demansionamento con connessa regressione stipendiale che è di fatto contenuto nel comma 6, dell'articolo 55 in cui si prevedono accordi individuali (quindi *ad personam*) per modificare in peius livello di inquadramento e retribuzione del singolo lavoratore « nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita »;

vale a dire che il demansionamento con stipendio inferiore sarà la medicina amara da ingoiare per evitare la semplice minaccia di un licenziamento;

non v'è chi non veda la portata oscurantista delle disposizioni di cui all'articoli 55 e ss. in quanto esse corrono il fondatissimo rischio di prestarsi alle più regressive strumentalizzazioni con la conseguenza che in brevissimo tempo di-

verranno innumerevoli le decurtazioni delle retribuzioni con gravi ripercussioni sulle vite dei lavoratori e pesante frustrazione della domanda interna di beni e servizi;

considerato inoltre che:

molte perplessità suscitano le iniziative del governo in tema di disbosciamento delle tipologie contrattuali. Infatti la pur condivisibile e auspicabile esigenza di pervenire ad una semplificazione degli schemi contrattuali esistenti non trova adeguato riscontro nell'articolato sottoposto al presente parere;

a ben vedere tale asserita «semplificazione» si ridurrà alla eliminazione della associazione in partecipazione con apporto di lavoro e del *job sharing*: ossia il nulla, sia in termini sostanziali che percentuali, inoltre il dichiarato intento di porre fine all'esistenza delle collaborazioni a progetto, sfocia nella limitazione dei contratti di collaborazione e non nella loro effettiva cancellazione; infatti, se è vero che a partire dal primo gennaio 2016 come previsto agli articoli 47 e seguenti i contratti di collaborazione si trasformeranno in contratti a tempo «indeterminato a tutele crescenti», resteranno in piedi alcuni tipi di collaborazione coordinata e continuativa, legati a particolari settori di attività. Si fa infatti riferimento all'esclusione dell'applicazione della disciplina a quelle collaborazioni per le quali la contrattazione collettiva preveda discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo: *Cui prodest?* Pare infatti quantomeno improprio ammettere la possibilità che sia proprio una contrattazione collettiva a riconoscere l'esistenza di una tipologia contrattuale che si vorrebbe invece eliminare; a giudizio dei sottoscrittori del presente parere tale disposizione andrebbe a colpire, tra gli altri, gli operatori dei *call center* per i quali da tempo si richiede tutela e rispetto ai quali con la disposizione in esame si continuerebbe a perpetrare una inaccettabile disparità di trattamento che non trova rispondenza

nelle esigenze produttive e organizzative di un settore che da molti anni a questa parte ha assunto, invece, tutte le caratteristiche di una attività per nulla legata ad un progetto ma bensì del tutto stabile e con piene caratteristiche di subordinazione rispetto alle committenze;

altra eccezione legata alla trasformazione dei co.co.co che, in qualche modo, offusca il quadro è quella che riguarda le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; si pensi a un avvocato che fra i tanti clienti abbia anche una ditta per la quale svolga una consulenza continuativa e programmata (co.co.co.); ma si pensi anche – questa è l'origine del fenomeno delle «false partite Iva» – alla situazione che si ha quando quel cliente «particolare» è – guarda caso – quello che fornisce la massima parte del reddito come cliente quasi unico (e magari ha suggerito lui al lavoratore di aprire la partita Iva);

si crea così, un ampio spazio dove le altre collaborazioni potrebbero nuovamente moltiplicarsi liberamente oppure, costituire spazio di colonizzazione per le false partite Iva, che significativamente il decreto attuativo ignora in termini di contrasto;

per di più si afferma che il datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i «soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA», potrà godere dell'«estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso» a condizione che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione;

si tratta di un sostanziale «condono» e/o «colpo di spugna» sulle false

partite IVA ovvero sulle false Co.Co.Pro. o Co.Co.Co;

il soggetto titolare di contratto Co.Co.Pro. o Co.Co.Co. ovvero titolare di partita Iva (« mascherata ») potrà chiedere (senza vantare comunque un diritto) un contratto « vero » di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovviamente sarà comunque un contratto a tempo indeterminato a « tutele crescenti » *ex* decreto legislativo n. 23 del 2015) purché trovi una conciliazione (transazione o addirittura rinuncia) sui propri diritti e pretese retributive, previdenziali ed assistenziali connessi ad una eventuale riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato del proprio pregresso rapporto di collaborazione; è ovvio o comunque altamente verosimile che il lavoratore, pur di ottenere l'agognato contratto a tempo indeterminato, trovandosi comunque in una posizione di debolezza psicologica ed economica nei confronti del datore di lavoro, ridimensioni o addirittura rinunci alle proprie pretese economiche nei confronti del datore;

per effetto della conciliazione e della successiva assunzione, il datore di lavoro – che proceda alla assunzione con contratto subordinato dei soggetti già parti di contratti Co.Co.Pro. o titolari di partita Iva – otterrà anche una estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso e non sarà chiamato a rispondere in sede fiscale (davanti alla Agenzia delle Entrate e al Fisco), in sede contributiva (davanti all'Inps) ed in sede assicurativa (davanti all'Inail) del pregresso (evidentemente simulato o mascherato) rapporto di collaborazione con i predetti soggetti;

è evidente che il Legislatore prende atto dell'esistenza del fenomeno delle cosiddette « false partite Iva » e delle cosiddette « false collaborazioni a progetto o continuative » e offre un « salvacondotto » al datore di lavoro che sceglie di « rego-

larizzare » e/o « stabilizzare » il proprio personale già parte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e titolari di partita IVA;

è un colpo di spugna sui diritti e sulle possibili pretese che potrebbero riguardare i (falsi) co.co.pro. che per ottenere l'agognato contratto di lavoro subordinato saranno « indotti » a ridimensionare le proprie pretese o a rinunciarvi con il rischio di perdere – di fatto – anche la contribuzione versata fino ad ora;

a tutto ciò si aggiunge il varo di una clausola di salvaguardia la quale prevede: « Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate di cui al comma I, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, all'introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi. »; Si tratta dell'ennesimo contributo che pagheranno i lavoratori autonomi (tutti) e i datori di lavoro privati; la scelta del Governo di aumentare la pressione contributiva ed in particolare sui lavoratori autonomi per coprire le ondate di future stabilizzazione previste nel decreto nel caso di insufficienza delle risorse già stanziare, appare fortemente penalizzante non solo per i lavoratori autonomi (che vengono usati come bancomat) che già sopportano un forte carico contributivo e tributario ma anche per le aziende private che subiscono un aumento generalizzato del costo del lavoro; forte appare altresì la contraddizione delle scelte dell'Esecutivo che annuncia presunte misure di riduzione della pressione tributaria e invece aumenta contraddittoriamente la pressione contributiva per drenare risorse;

tenuto conto che:

non minori perplessità suscitano le disposizioni di cui agli articoli 39 e se-

guenti laddove lo schema di decreto lascia inalterata la regolazione dell'apprendistato « professionalizzante » ma apporta alcune modifiche a quello per « qualifica e diploma » e a quello di « alta formazione e ricerca »;

la revisione consiste nella creazione di un sistema « duale » attraverso cui sarà possibile conseguire titoli di istruzione di livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, attraverso l'apprendimento presso l'impresa; il criterio seguito è dunque quello di avvicinare la scuola all'impresa; non sono però molto chiari i percorsi che verranno effettivamente seguiti, e la questione è particolarmente rilevante stante il fatto che gli studenti verranno messi a disposizione delle imprese;

viene del tutto trascurato il reale problema dell'apprendistato, cioè che troppo spesso è solo lavoro senza apprendimento: l'equilibrio fra lavoro e apprendimento, cercato sempre, non è stato mai trovato e una iniziativa che guarda alla creazione di un sistema « duale » scuola/lavoro non può e non deve prescindere dalla predisposizione di specifiche normative che delineino senza margine di dubbio alcuno i livelli oltre i quali l'apporto di lavoro non debba superare i percorsi di qualificazione e crescita degli studenti; tali misure vengono invece ulteriormente demandate ad appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con gli altri dicasteri interessati e con la Conferenza Stato-Regioni, di fatto sottraendo all'odierno esame circostanze dirimenti rispetto al giudizio sulla qualità delle disposizioni adottate e/o da adottarsi in materia di apprendistato;

agli articoli da 28 a 38 viene rimaneggiata la normativa in tema di contratti di somministrazione. A tal proposito mentre può essere giudicata positivamente la disposizione con cui vengono posti limiti percentuali all'utilizzo di detti contratti, nella misura del 10 per cento delle prestazioni lavorative di cui ci si avvalga e la conseguente regolamentazione dell'impugnativa del contratto di

somministrazione, nel caso in cui essa avvenga in modo irregolare, ad esempio in violazione del quota percentuale di riserva del 10 per cento suscita rilevanti perplessità l'eliminazione dell'obbligatorietà delle « causali » contrattuali che dopo essere sparite nei contratti a tempo determinato oggi vengono cancellate anche per i contratti di somministrazione; i sottoscrittori del presente parere ritengono invece che la presenza di una causale del contratto di somministrazione sia elemento di garanzia nei rapporti tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice in quanto, come peraltro affermato da orientamenti giurisprudenziali ad oggi consolidati, devono sussistere precise ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; e non si vede la ragione del non volerle chiaramente enunciare nel contratto di fornitura tra l'agenzia per il lavoro e l'impresa utilizzatrice;

tenuto conto inoltre che:

suscita dubbi, anche in tema di lavoro a tempo parziale, la previsione dello schema di decreto che, pur in assenza di una disciplina collettiva autorizzatoria, consente al datore di lavoro di chiedere al lavoratore di prestare lavoro supplementare (il lavoro prestato in più rispetto a quello concordato);

pur riconoscendo come talora determinate esigenze vadano effettivamente incontro ad entrambe le parti contraenti, si ritiene come più opportuno mantenere determinate discipline di controllo al fine di evitare eventuali abusi;

così come criticità emergono in materia di lavoro accessorio laddove agli articoli 51 e seguenti lo schema di decreto amplia la possibilità di ricorrervi aumentando da 5.000 a 7.000 euro l'ammontare massimo che il lavoratore può guadagnare annualmente con il lavoro accessorio. Tale misura, infatti, si inserisce nel consueto quadro di deregolamentazione del mercato del lavoro e non trova dunque alcuna giustificabile necessità di applicazione;

considerato infine che:

secondo l'analisi del grado di flessibilità del mercato del lavoro condotta sulla base dei dati OCSE l'Italia è tra i paesi che si sono impegnati a fondo nel ridurre la protezione dell'occupazione, riducendo le tutele di oltre il 40 per cento, dal valore 3,82 del 1990 al 2,26 del 2013. Occorre anche sottolineare che questi dati sono fermi alla fine del 2013 e quindi non considerano gli effetti del decreto Poletti, il quale comporterà una ulteriore riduzione di tali valori;

l'analisi dei dati OCSE ha anche permesso di chiarire inequivocabilmente che le politiche di flessibilità del lavoro non hanno avuto alcun successo negli ultimi 25 anni nel ridurre la disoccupazione in Italia e nell'Eurozona; sono particolarmente famose a riguardo le conclusioni cui è giunta la stessa OCSE nel negare l'esistenza di una correlazione tra flessibilità e occupazione; altrettanto rilevanti sono le conclusioni del capo economista del FMI, il quale sostenne che « le differenze nei regimi di protezione dell'impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari Paesi; addirittura, in uno studio recente, è stato evidenziato come operando una correlazione con metodologie tradizionali tra la variazione della protezione del lavoro e il tasso di disoccupazione per il periodo 1990-2013 emerga un segno negativo: al ridursi della protezione del lavoro il tasso di disoccupazione tendenzialmente si incrementa così come, di fatto, si è incrementato;

ma oltre ai suddetti inconfutabili dati scientifici, a rafforzare le ragioni del presente parere giungono i recentissimi dati sulla disoccupazione della scorsa settimana, laddove risulta evidente come il Jobs Act non spinga il mercato del lavoro; anzi, nel mese di marzo, quello dell'entrata in vigore della riforma, la disoccupazione è tornata a crescere per attestarsi al 13 per cento, 0,2 punti in più sul mese precedente; in particolare secondo i dati ISTAT i disoccupati sono aumentati

dell'1,6 per cento su base mensile, con un incremento di 52 mila unità. Si tratta del livello più alto dal novembre scorso (al 13,2 per cento); negli ultimi dodici mesi il numero dei senza lavoro è cresciuto del 4,4 per cento (130 mila unità) e il tasso di disoccupazione è cresciuto di 0,5 punti;

anche il tasso di disoccupazione giovanile (fascia dai 15 ai 24 anni) è volato al 43,1 per cento, in crescita di 0,3 punti rispetto a febbraio; i senza lavoro *under* 25 sono invece 655 mila; su base annua il tasso di disoccupazione giovanile si è invece ridotto di 0,4 punti. Il numero di giovani senza lavoro, mostra una lieve crescita su base mensile (+8 mila, l'1,2 per cento in più); in termini annui, rispetto a marzo 2014, si osserva la diminuzione del numero di giovani occupati (-5,5 per cento, pari a -50 mila), il calo anche del numero di disoccupati (-6,9 per cento, pari a -49 mila) a fronte di una crescita del numero di inattivi (+1,5 per cento, pari a +66 mila). Anche con riferimento alla media degli ultimi tre mesi, per i giovani 15-24enni si osserva il calo dell'occupazione e della disoccupazione e la crescita dell'inattività;

si pensi inoltre che sul fronte del rilancio occupazionale, il nostro paese sta perdendo del tempo prezioso. Come già detto, nei provvedimenti del governo, non c'è traccia di alcuna progettualità, non viene raccolta la sfida del futuro, l'azione è miope, mentre persino i dati dell'Istat sulla disoccupazione confermano ancora una volta che cancellare i diritti non crea lavoro. Più opportuno sarebbe invece guardare alla salvaguardia dei diritti, peraltro garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, intraprendendo nuovi percorsi riformatori del mercato del lavoro che tengano conto di ciò che di qui a breve diverrà il nuovo mercato del lavoro;

l'utilizzo collettivo della rete *internet*, la condivisione di informazioni, lo scambio e la fruizione gratuita di informazioni sta conducendo verso un modello economico che ha nella socialità la sua dimensione principale; del resto, pratiche come il *coworking* e il *crowdfunding* si sono

sviluppate in questi nuovi ambiti e presentano certamente nuovi spazi e modelli sociali di sviluppo rispetto ai quali non emerge alcuna appropriata attenzione nel modello riformatore in esame, che invece rimane ancorato a schemi oramai ossidati e privi di una idea di sviluppo;

l'impianto della riforma e il decreto attuativo in esame non tengono in alcun modo conto dell'analisi dei cambiamenti dei cicli di vita dei prodotti, l'ampiezza della diffusione effettiva delle tecnologie

che caratterizzano la grande trasformazione in corso; non viene predisposta una legislazione del lavoro che tenga conto di quanto detto ma viceversa si assiste alla cancellazione dei diritti e al malcelato intento di liberalizzare confusamente tutto ciò che è liberalizzabile,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti ».

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO RIZZETTO**

La XI Commissione,
premessò che:

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158), in riferimento agli articoli del provvedimento in oggetto rilevato che;

l'atto in esame non riduce in alcun modo la « precarizzazione » dei rapporti di lavoro e che nonostante il Governo più volte abbia richiamato la necessità di ricondurre gli andamenti del mercato del lavoro al principio per il quale la forma di contratto di lavoro ordinario deve rimanere quella a tempo indeterminato, nello schema si confermano sostanzialmente tutte le forme;

per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, l'atto in esame ripropone sostanzialmente l'attuale disciplina normativa e l'organizzazione del lavoro viene ridotta ad una dimensione individuale e non collettiva;

si riduce inoltre sensibilmente da cinque a due giorni, il tempo di preavviso previsto a favore del lavoratore interessato, per la variazione delle clausole flessibili ed elastiche ed è prevista un'ulteriore liberalizzazione del contratto di lavoro a tempo determinato, sul quale peraltro già il legislatore è intervenuto più volte, da ultimo proprio con il decreto-legge n. 34 del 2014 rendendo così possibile, aggiungendo o eliminando alcune delle mansioni assegnate al lavoratore, aumentare o diminuire il suo livello, superando in tal modo il predetto limite temporale;

si prevede poi che se viene superata la soglia del 20 per cento per poter ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, rimane comunque esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, in quanto il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa per ogni lavoratore interessato che però non comporta un incremento dell'occupazione né persegue l'obiettivo contenuto nella delega di promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro;

è abrogata la norma che esclude la possibilità di stipulazione di un successivo contratto a termine senza soluzione di continuità con il precedente generando, in tal modo, un ulteriore arretramento di tutele e, in particolare, con riferimento al demansionamento, è prevista la possibilità di dequalificazione unilaterale a fronte di una modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore mentre comunque sarebbe necessario considerare come ogni decisione di attribuzione di nuove mansioni sia di per sé una modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore;

dovrebbe essere il datore di lavoro a decidere se privare un dato lavoratore di mansioni, in assenza di qualsivoglia tipo di parametro oggettivo e di alcun contemperamento dell'interesse dell'impresa con quello del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economica;

lo schema di decreto, per quanto concerne le collaborazioni coordinate e

continuative, in realtà si limita a circoscrivere tale tipologia contrattuale ma non la elimina: infatti, tali rapporti potranno, comunque, essere sottoscritti in determinati settori o per specifiche funzioni, ma non è specificato cosa succederà alle attuali collaborazioni, in quanto è verosimile che alcune di esse si trasformeranno in contratti a tutele crescenti, a fronte dell'incentivo *bonus* occupazionale, mentre per molti sussiste il rischio di rientrare nelle cosiddette partite IVA;

considerare lavoro subordinato le prestazioni lavorative esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro prevista all'articolo 47 dello schema di decreto, rispecchia la descrizione della nozione di lavoro subordinato offerta dalla consolidata giurisprudenza;

si corre il rischio di costituire un terzo genere di rapporto che, pur in caso di prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento al luogo di lavoro, non potrà rientrare nel contratto a tempo indeterminato, in quanto privo del contenuto ripetitivo dando luogo quindi ad un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro;

diviene sempre più arduo distinguere la prestazione esclusivamente personale, di cui all'articolo 47, rispetto alla collaborazione prevalentemente personale di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, così come la coordinazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile dalla etero organizzazione di cui all'articolo 47;

il superamento del lavoro a progetto non rappresenta inoltre una scelta oculata, in quanto l'avvenuta cancellazione dell'obbligo di riconnettere ad un progetto le collaborazioni coordinate e continuative, lungi dal condurre ad una tipologia precarizzante, ha rappresentato, in realtà, l'unico strumento di contrasto al falso lavoro autonomo;

sarebbe comunque importante che già in questa sede venissero introdotte alcune semplificazioni ulteriori della disciplina, perché ancora sussistono complessità e conseguenti incertezze interpretative, a cominciare dalla stessa definizione di lavoro subordinato;

il Governo dovrebbe chiarire se la disciplina contenuta nel provvedimento sia sostitutiva di quella del codice civile dal momento che in materia di lavoro subordinato il testo enfatizza due elementi, sui quali è opportuno riflettere: l'etero-organizzazione in capo al datore di lavoro e la ripetitività della prestazione. Il primo elemento è riscontrabile in ogni rapporto e anche l'aspetto della ripetitività della prestazione evoca un'idea di coincidenza del lavoro subordinato con quello manuale. Le professioni intellettuali, che hanno forti elementi di autonomia, presentano però anche evidenti elementi di ripetitività: verrebbe anzi da dire che maggiore è la professionalità, maggiore è la ripetitività tuttavia spesso si riscontra un *continuum* nella diversa modalità con cui le prestazioni sono rese;

la copertura del decreto, attesa la difficoltà di valutarne l'incidenza ai fini degli oneri contributivi e la possibilità di avvalersi di *voucher* può essere di ausilio ai fini della emersione del lavoro sommerso, ma sarebbe comunque necessario che il Governo provvedesse ad una clausola di copertura;

vi è inoltre un'ipertrofia di regolazione della tipologia contrattuale, tipologia che dovrebbe invece trasformarsi in un più semplice contratto al lavoro modulato, in relazione alle esigenze di volta in volta insorgenti;

a proposito della somministrazione di lavoro, è apprezzabile l'utilizzo del cosiddetto *staff leasing*, una forma di organizzazione del lavoro nata negli Stati Uniti e destinata a produrre i migliori risultati laddove la grande impresa fornitrice somministra alla piccola impresa il personale necessario;

con riferimento al contratto di apprendistato, si accoglie l'unificazione del primo e terzo livello del contratto dal momento che in questa tipologia hanno un ruolo notevole da un lato l'istituzione educativa e dall'altro l'impresa tenendo conto che l'accesso al contratto di apprendistato andrebbe reso possibile già dai 14 anni di età, al fine di limitare i pericoli derivanti da abbandoni scolastici precoci;

per quanto riguarda il rapporto tra lavoro indipendente e lavoro autonomo non si deve necessariamente trasformare il rapporto in subordinato, ma semmai proteggerne la dipendenza socio-economica, ad esempio, tutelando la remunerazione della prestazione autonoma in modo analogo a quanto si effettua per il salario del lavoratore dipendente, ma non costringendo la realtà in schemi che a quella realtà non corrispondono,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) venga limitato l'uso del contratto a tempo determinato e si preveda che la forma di contratto di lavoro ordinario sia quella a tempo indeterminato semplificando inoltre la tipologia contrattuale;

b) si consideri ogni decisione di attribuzione di nuove mansioni come mo-

difica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore togliendo la possibilità di dequalificazione unilaterale;

c) si approfondisca la tematica delle partite IVA, apportando modifiche al testo finalizzate a dare semplicità e certezza alla regolazione del lavoro;

d) si chiarisca se la disciplina contenuta nel provvedimento sia sostitutiva di quella del codice civile;

e) si chiarisca se nel contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato dopo 36 mesi il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, perché altrimenti non rientrerebbe più in un contratto subordinato a tempo indeterminato;

f) si specifichino con più precisione i criteri per impedire alle aziende di licenziare per poi poter accedere al nuovo e più vantaggioso contratto;

g) si presentino le modifiche necessarie per dare un senso all'acausalità introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2014 (Poletti) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 che elimina l'obbligo di indicare le ragioni che giustificano l'utilizzo del contratto a termine invece di quello a tempo indeterminato, che dovrebbe costituire la regola.

« Rizzetto ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano 153

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05600 Rondini: Previsione di forme di sostegno per i malati di sensibilità chimica multipla .. 154
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 156

5-05601 Fucci: Efficacia del sistema di bollinatura dei farmaci gestito dal Poligrafico dello Stato 154

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 158

5-05602 Grillo: Nomina degli organi statutari dell'Istituto superiore di sanità 154

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 160

5-05603 Lenzi: *I*ter di approvazione del piano nazionale delle cronicità previsto dal Patto per la salute 2014-2015 154

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 162

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute (*Svolgimento e conclusione*) 155

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 maggio 2015.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.45.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05600 Rondini: Previsione di forme di sostegno per i malati di sensibilità chimica multipla.

Marco RONDINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, auspica che il tavolo di lavoro menzionato nella risposta possa dare risultati concreti in tempi brevi, anche per evitare ai malati di sensibilità chimica multipla costosi viaggi all'estero per sottoporsi a cure di cui lo stesso rappresentante del Governo ha evidenziato la dubbia validità.

5-05601 Fucci: Efficacia del sistema di bollinatura dei farmaci gestito dal Poligrafico dello Stato.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, osserva che la risposta conferma il ritardo nella produzione dei bollini per i prodotti farmaceutici, rilevando che il dato non appare meno grave anche se sono state garantite determinate urgenze. Dichiarò di non comprendere le ragioni della scelta di ricondurre all'interno del Poligrafico la produzione dei bollini, posto che sul mercato operano soggetti privati in grado di realizzarli ad un costo minore. Nel sottolineare che in ragione della crescente diffusione delle ricette elettroniche la produzione di bollini dovrà inevitabilmente ridursi, si dichiara sconcertato delle scelte sinora operate che, a suo avviso, possono

essere considerate esemplificative degli sprechi che avvengono nel Paese.

5-05602 Grillo: Nomina degli organi statuari dell'Istituto superiore di sanità.

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S), replicando, si riserva di approfondire il quadro normativo fornito nella risposta per poter eventualmente presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo. Si dichiara in ogni caso insoddisfatto della risposta ricevuta, osservando che appare moralmente illegittimo che il professor Ricciardi possa svolgere il ruolo di Commissario dell'Istituto superiore di sanità in palese conflitto di interesse e senza essere collocato in aspettativa rispetto ai suoi numerosi altri incarichi. Rileva che l'Istituto non sembra rispettare la normativa sulla trasparenza e stigmatizza il fatto che il Commissario straordinario vorrebbe aprirlo ad un maggiore finanziamento da parte dei privati, facendone così venir meno la funzione di soggetto terzo, garante della salute. Ricorda che nel corso dell'audizione svolta recentemente presso la Commissione il professor Ricciardi ha mostrato di preferire un approccio *top down* nella gestione dell'Istituto, oltretutto travalicando quelle che dovrebbero essere le sue funzioni.

5-05603 Lenzi: Iter di approvazione del piano nazionale delle cronicità previsto dal Patto per la salute 2014-2015.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta esaustiva, augurandosi che il Piano nazionale delle cronicità possa effettivamente essere adottato entro il mese di giugno. Rileva che il tema della cronicità investe inevitabilmente, oltre il settore sanitario, anche quello socio-sanitario e sociale, richiedendo pertanto un importante contributo da parte delle regioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

La dottoressa Domenica TARUSCIO, *direttore del centro nazionale malattie rare (CNMR) dell'Istituto superiore di sanità* e il dottor Renato Alberto Mario BOTTI, *direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Paola BINETTI (AP), Massimo Enrico BARONI (M5S) e Pierpaolo VARGIU, *presidente*.

La dottoressa Domenica TARUSCIO, *direttore del centro nazionale malattie rare (CNMR) dell'Istituto superiore di sanità* e il dottor Renato Alberto Mario BOTTI, *direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute*, intervengono in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-05600 Rondini: Previsione di forme di sostegno per i malati di sensibilità chimica multipla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le problematiche sollevate sono da tempo note allo scrivente Ministero, a seguito di numerose istanze provenienti da Associazioni di pazienti e singoli cittadini, nonché di richieste e sollecitazioni contenute in numerosi atti parlamentari.

Ecco perché sono state assunte diverse iniziative:

nel 2005 è stato istituito un Gruppo di lavoro presso il Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, per individuare possibili criteri diagnostici, prestazioni sanitarie rispondenti a criteri di appropriatezza ed efficacia ed eventuali tutele assistenziali in favore di pazienti con sintomi riferibili a tale condizione. Al termine dei lavori è stato prodotto un documento di sintesi («Attività del gruppo di lavoro sulla intolleranza idiopatica ambientale da agenti chimici (IIAAC), denominata anche sensibilità chimica multipla (SCM)»);

nel 2008 la Seconda sezione del consiglio superiore di sanità ha ritenuto che la indisponibilità di evidenze nella letteratura internazionale non consentisse, al momento, di considerare la Sindrome da sensibilità chimica multipla (MCS) come entità nosologicamente individuabile e che, comunque, il Servizio sanitario nazionale (SSN), attraverso i Livelli essenziali di assistenza (LEA), fosse già in grado di fornire una adeguata assistenza a tutti coloro che mostravano intolleranza all'esposizione a sostanze chimiche.

Preso atto del parere dell'autorevole Consesso, in attesa che venissero sciolti i dubbi relativi al riconoscimento della MCS

come entità nosologica definita, si è ritenuto utile poter garantire ai pazienti almeno alcune misure assistenziali semplici. In tale ottica, nel 2010 è stato attivato un Tavolo presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, avvalendosi anche di professionalità esperte segnalate dalle stesse Associazioni di pazienti.

Nelle riunioni del Tavolo è, tuttavia emerso, che le ipotesi su cui si stava lavorando erano ancora in fase di approfondimento e di verifica e che i risultati sperimentali raggiunti non erano purtroppo sufficienti a supportare decisioni di natura amministrativa, né ad intraprendere iniziative utili nell'immediato.

Il 4 febbraio 2015 in questa Commissione, rispondendo ad un atto ispettivo relativo alla tematica in esame, mi sono impegnato a farmi promotore di una nuova iniziativa volta a riavviare un nuovo approfondimento tecnico-scientifico; nel merito vi anticipo l'idea di istituire un nuovo tavolo per riavviare un qualificato confronto tecnico.

Passando alle possibili forme di sostegno a favore dei pazienti, un primo elemento di discussione, ovviamente è connesso all'esistenza stessa della MCS come entità nosologica ben definita, ribadendo al riguardo, come nella Comunità scientifica sia in corso da anni un serrato dibattito che vede posizioni assai distanti, affermando alcuni l'esistenza della sindrome, altri negando tale evidenza.

Ne consegue pertanto che l'eventuale inserimento tra le malattie oggetto di particolari tutele, allo stato non è consentito, proprio perché, la mancanza di consolidate conoscenze epidemiologiche, cliniche

e terapeutiche, rende difficile la condivisione dei criteri e dei metodi necessari per effettuare una precisa diagnosi ed una efficace gestione del paziente, identificando correttamente i destinatari dei benefici ed evitando pericolose generalizzazioni che rischierebbero di provocare solo un aumento della spesa sanitaria.

Quindi, ferma restando la nuova iniziativa di approfondimento tecnico di cui ho riferito nonché la garanzia offerta dai Livelli essenziali di assistenza (LEA) a questi pazienti, come a tutti gli altri cittadini, è indubbio che, l'allestimento di specifici ambienti nell'ambito delle strutture sanitarie, così come l'adozione di alcune precauzioni da parte del personale che si trovi ad interagire con loro, sarebbe di grande aiuto per favorire un approccio positivo con il SSN.

Si segnala, infine, come in passato, anche a seguito di disposizioni giudiziarie, siano stati autorizzati da alcune regioni costosissimi trattamenti all'estero, rivelatisi poi di dubbia efficacia. In particolare presso l'*Environmental Health Center* di Dallas, del dottor William Rea, nei confronti del quale a suo tempo il *Medical Board of Texas* ha addirittura intrapreso una azione disciplinare per i suoi metodi considerati pseudoscientifici.

Allo stato, quindi, le iniziative più efficaci per venire incontro alle richieste dei soggetti con sintomi riferibili alla MCS consistono senz'altro nella ulteriore promozione di studi e ricerche che possano colmare le lacune nella conoscenza della condizione in argomento, definendone l'eziologia e la patogenesi, producendo stime epidemiologiche affidabili e proponendo validati schemi di trattamento.

ALLEGATO 2

5-05601 Fucci: Efficacia del sistema di bollinatura dei farmaci gestito dal Poligrafico dello Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione definita nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha precisato quanto segue.

I bollini farmaceutici, strumento di garanzia dell'autenticità dei medicinali in commercio in Italia, contengono le informazioni essenziali per l'identificazione di un medicinale e l'individuazione di ogni singola confezione.

Il nuovo decreto ministeriale 30 maggio 2014, sul bollino ha previsto un terzo codice, che riassume le informazioni presenti negli altri due, semplificando le operazioni di lettura.

Le aziende farmaceutiche possono utilizzare gli attuali bollini con due soli codici, fino al completo smaltimento delle relative scorte.

L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), per consentire il progressivo adeguamento degli impianti ed assicurare l'adeguata fornitura di bollini alle aziende farmaceutiche, ha avviato dal 18 luglio 2014 (entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale) la produzione dei nuovi bollini con il terzo codice, pur potendo continuare a produrre quelli con due soli codici fino al 31 dicembre 2015.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, tuttavia, l'IPZS produrrà esclusivamente bollini con le nuove regole del decreto ministeriale 30 maggio 2014 (con tre codici).

Sono contemporaneamente disponibili in farmacia confezioni con gli attuali bollini e confezioni con i nuovi bollini: per questo motivo nel nuovo decreto sono previste norme transitorie, al fine di regolare l'uso di entrambi i bollini.

In merito ai lamentati ritardi, lo stesso IPZS, in una nota stampa del 16 aprile

2015, ha precisato: « In relazione alle notizie diffuse negli ultimi giorni, relative ai settanta milioni di contrassegni, equivalenti ad altrettante scatole di medicinali, bloccati negli stabilimenti dei produttori a causa di problemi relativi alla stampa, al fine di evitare ulteriori allarmismi l'IPZS tiene, innanzitutto, a sottolineare che è sempre stata garantita e continuerà ad esserlo la fornitura per le cosiddette urgenze di farmaci oncologici, salvavita, vaccini e nuovi lanci di prodotto ».

Per l'Istituto « la quasi totalità dei ritardi registrati rientra comunque nei termini previsti dalle forniture e la parte residua verrà riassorbita entro la seconda settimana di maggio ».

L'IPZS pone poi l'accento sul fatto che « come spiegano le stesse associazioni di categoria, in nessuna farmacia si sono registrati casi di carenza. Risulta dunque chiaro che quanto accaduto nulla ha a che vedere con l'internalizzazione della produzione, peraltro non ancora partita, che, semmai, garantirà il totale monitoraggio in tutte le fasi, ma soprattutto genererà economie di scala tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino e l'innalzamento dei livelli di sicurezza. Un obiettivo che l'IPZS si è dato scegliendo di investire sulla produzione *in house* ».

Il citato IPZS ha inteso precisare che il processo di internalizzazione della produzione dei bollini sarà in grado – a regime – di garantire significativi benefici, anche in termini di economie di scala tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino, con evidenti risparmi a beneficio delle casse dello Stato.

L'acquisto effettuato dallo stesso IPZS dei macchinari necessari per la produ-

zione dei bollini farmaceutici conformi alle nuove specifiche tecniche, di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2014, si appalesa legittimo e doveroso a fronte del ruolo centrale da sempre riconosciuto a IPZS nell'ambito della lotta alla contraffazione a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'Erario.

Con riferimento alle riserve espresse in relazione all'operato dell'IPZS nella fornitura dei bollini, l'Istituto sottolinea che, nei primi mesi del 2015, ha riscontrato una criticità nel sistema di produzione della carta adesiva presso il proprio stabilimento di Foggia, legata alla presenza di formaldeide nell'impianto di adesivizzazione e, quindi, con un diretto impatto sulla sicurezza dei lavoratori, che ha causato la riduzione della produzione di carta, provocando dei ritardi nella fornitura di bollini da parte di tutti gli etichettifici.

Nonostante tale criticità, nel corso di detto periodo, l'Istituto ha comunque garantito le consegne per urgenze a 5 e 20 giorni per le specialità lanci, oncologiche, salvavita e vaccini.

Nel mese di marzo 2015, dopo aver risolto la criticità della formaldeide attraverso interventi strutturali presso l'impianto di Foggia, la produzione della carta è stata ripristinata regolarmente, tant'è che nel primo trimestre 2015 l'IPZS ha consegnato un quantitativo di 580 milioni

di bollini, in linea con le esigenze di mercato registrate negli anni precedenti.

Ad oggi l'Istituto, in collaborazione con tutti gli etichettifici, ha già portato a termine il piano di recupero dei ritardi accumulati e sta gestendo – in accordo con le aziende farmaceutiche – eventuali situazioni di carenza del prodotto, monitorando quotidianamente le consegne di carta presso gli etichettifici stessi; in nessuna farmacia si sono registrati casi di carenza di medicinali, e sono state ripristinate le procedure di urgenza a 20 giorni per tutte le specialità.

Quanto accaduto nulla ha a che vedere con il processo di internalizzazione della produzione previsto dalla strategia industriale IPZS che sarà in grado di garantire, a regime, significativi benefici per tutta la filiera, sia in termini di economie di scala, tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino, sia in termini di efficienza attraverso il monitoraggio totale delle produzioni e delle relative consegne, unitamente alla flessibilità nella produzione con un minor numero di fasi intermedie di lavorazione.

A tal fine, l'Istituto sta allestendo impianti con capacità produttive superiori alle esigenze *standard* del mercato farmaceutico, per garantire la capacità produttiva necessaria a fronteggiare incrementi produttivi non programmabili.

ALLEGATO 3

5-05602 Grillo: Nomina degli organi statutari dell'Istituto superiore di sanità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, si rammenta che il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è intervenuto a riordinare gli Enti vigilati dal Ministero della salute, tra cui l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla legge delega 4 novembre 2010, n. 183, attraverso la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza e economicità dell'attività amministrativa, nonché tramite la razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e, da ultimo, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee e la riduzione del numero di componenti degli organi, al fine di favorire una maggiore elasticità e rapidità di azione.

Ciò premesso, poiché l'Istituto ha registrato, negli esercizi 2011 e 2012, un disavanzo finanziario, è stato adottato il decreto interministeriale del 14 luglio 2014, con il quale è stato disposto il commissariamento dell'ente, ai sensi dell'articolo 15, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, che prevede la nomina di un commissario per l'adozione delle misure necessarie per ristabilire l'equilibrio dell'ente.

Nel citato decreto interministeriale, si prevede, all'articolo 1, la decadenza degli organi dell'Istituto superiore di sanità, ad eccezione del Collegio dei revisori dei

conti, e, in particolare del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico, e contestualmente, all'articolo 2, la nomina del professor Ricciardi quale « commissario per l'espletamento dei compiti connessi al ripristino dell'equilibrio finanziario dell'Istituto superiore di sanità ».

La scelta del commissario è stata ispirata da quanto disposto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, per il Presidente e, in particolare, dall'articolo 4, comma 2, che prevede: « il Presidente dell'Istituto è scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo... », requisiti che il professor Ricciardi possiede pienamente.

In ordine agli eventuali motivi di incompatibilità, si rappresenta che il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede ipotesi di inconferibilità e incompatibilità esclusivamente per i commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del medesimo Consiglio, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal predetto Consiglio, o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

L'applicazione del regime di inconferibilità e incompatibilità ai Commissari del Governo si giustifica con la natura di

organo politico di livello nazionale propria di tale figura istituzionale, natura del tutto diversa da quella rivestita dai Commissari straordinari, organi di gestione sostitutiva coattiva, per i quali non sono espressamente previste situazioni di inconferibilità e incompatibilità.

Peraltro, il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 106 del 2012, prevede il collocamento in aspettativa del Presidente quale organo ordinario dell'ente, e non anche di un eventuale Commissario straordinario.

Per quel che riguarda l'attività svolta dal Commissario in relazione al riordino dell'Istituto, occorre precisare che l'organo commissariale è deputato ad adottare « tutte le misure necessarie » per cercare, laddove possibile, di raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio, con una gestione ispirata a criteri di razionalizzazione, efficienza ed economicità, in ossequio ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 106 del 2012, che pianifica una rivisitazione strutturale dell'ente come, peraltro, imposto dalle misure di contenimento delle spese per il risanamento della finanza pubblica (cosiddetta *spending review*).

Di fatto, il Commissario si è inserito nell'*iter* di riorganizzazione, iniziato con la nomina dei nuovi organi e con l'adozione

dello statuto dell'ente da parte del Consiglio di amministrazione, con delibera del 23 ottobre 2013, e proseguito con l'approvazione dello statuto medesimo con decreto ministeriale del 24 ottobre 2014.

Nell'ambito dell'attività di riorganizzazione, strumentale all'obiettivo del risanamento dell'ente, rientra anche l'adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, previsti dal citato decreto legislativo n. 106 del 2012.

In data 19 dicembre 2014, il Commissario dell'Istituto superiore di sanità ha trasmesso, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, la Relazione semestrale descrittiva della situazione trovata e degli interventi messi in atto per adempiere al mandato commissariale.

Alla luce, anche, dei risultati prospettati nella relazione e al fine di consentire al Commissario la prosecuzione dei compiti connessi al ripristino dell'equilibrio finanziario dell'ente, è stata disposta la proroga dell'incarico commissariale per un periodo di ulteriori sei mesi.

Si sta provvedendo ad avviare le procedure per la nomina del Presidente e degli organi dell'Istituto (Consiglio di Amministrazione e Comitato scientifico) in virtù di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 106 del 2012.

ALLEGATO 4

5-05603 Lenzi: Iter di approvazione del piano nazionale delle cronicità previsto dal Patto per la salute 2014-2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla interrogazione parlamentare in esame, si segnala che, in attuazione dell'articolo 5 del Patto per la salute 2014-2016, il Ministero della salute ha avviato i lavori di predisposizione del « Piano nazionale per la Cronicità », al fine di definire le linee di indirizzo per la presa in carico dei malati cronici, condivise con le regioni e le province autonome, e per individuare un insieme organico di interventi centrati sulla persona, basati sulla unitarietà dell'approccio diagnostico, terapeutico e assistenziale, ed orientati ad una migliore organizzazione dei servizi e ad una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nell'assistenza, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali.

L'obiettivo è quello di contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, a vantaggio del paziente, della sua famiglia e del contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza, e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini, anche in attuazione delle indicazioni europee con le quali si invitano gli Stati membri ad elaborare ed implementare Piani nazionali sulla Cronicità.

Per questi fini, è stato costituito nell'autunno 2014 un Gruppo di lavoro ministeriale a cui hanno partecipato anche esperti, rappresentanti di Società scientifiche e Associazioni di pazienti, che ha provveduto alla stesura di una prima bozza di documento.

Le caratteristiche generali del Piano e le modalità di lavoro seguite dal Gruppo di

lavoro ministeriale sono state illustrate alle regioni nel corso di una riunione svoltasi il 10 dicembre 2014.

Il documento si compone di due parti: la prima recante gli indirizzi generali per la gestione della cronicità e la seconda contenente approfondimenti su caratteristiche e bisogni assistenziali specifici.

Nella prima parte, vengono indicati la strategia complessiva e gli obiettivi di Piano, vengono proposte alcune linee di intervento attraverso le quali migliorare la gestione della cronicità nel rispetto delle evidenze scientifiche, dell'appropriatezza delle prestazioni e della condivisione dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, e vengono evidenziati i risultati ottenuti.

Nella seconda parte, il Piano individua un primo elenco di patologie croniche, per la maggior parte delle quali, al momento, non esistono atti programmatori specifici a livello nazionale, individuate attraverso criteri quali la rilevanza epidemiologica, la gravità, l'invalidità, il peso assistenziale ed economico, la difficoltà di diagnosi e di accesso alle cure.

Le patologie in questione sono:

malattie respiratorie croniche: broncopneumopatia cronica ostruttiva e insufficienza respiratoria;

malattie renali croniche e insufficienza renale;

malattie reumatiche croniche: artrite reumatoide e artriti croniche in età evolutiva;

malattie intestinali croniche: rettocolite ulcerosa e malattia di Crohn;

malattie cardiovascolari croniche: insufficienza cardiaca;

malattie neurodegenerative: malattia di Parkinson e parkinsonismi.

Inoltre, per le peculiari caratteristiche che essa assume in termini di cambiamento dei bisogni nelle diverse fasi della crescita, è stato aggiunto un capitolo dedicato alla cronicità in età evolutiva.

Per ciascuna patologia, viene offerta un'analisi ed una lettura dei bisogni assistenziali, del quadro dell'offerta e dei modelli organizzativi, evidenziando gli «snodi critici» fondamentali e riman-

dando, per approfondimenti e aspetti specifici, ai documenti prodotti dai Gruppi di lavoro istituzionali, dalle Società scientifiche e dalle Associazioni di pazienti.

Il documento è stato ulteriormente elaborato nei primi mesi di quest'anno ed inviato ai referenti regionali, per raccogliere osservazioni e proposte di integrazione o modifica, in vista di uno o più incontri, da tenersi nel prossimo mese di giugno.

Se, come ci si augura, l'accoglienza delle regioni sarà positiva, il Piano potrebbe essere trasmesso alla Conferenza Stato-regioni prima della pausa estiva.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 164

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio 165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 165

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto

che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Veronica TENTORI (PD), *relatore*, fa presente che, come preannunciato nella seduta di ieri, è in corso una fase di approfondimento e che, non appena acquisirà l'intera documentazione richiesta relativamente all'interscambio commerciale tra l'Unione europea, l'Italia, e la Corea, procederà ad inoltrarla ai colleghi per le conseguenti valutazioni.

Massimiliano BERNINI (M5S) ricorda che si tratta di una documentazione importante, trattandosi di poter quantificare gli effetti economici di un accordo inter-

nazionale, quale quello con la Corea, esigenza parimenti sollevata anche con riferimento all'accordo di partenariato commerciale transatlantico con gli Stati Uniti (TTIP), per il quale peraltro sono state fornite solo alcune previsioni.

Luca SANI, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta dà atto della presenza dei colleghi Lavagno e Fiorio, che non hanno potuto registrarla.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 maggio 2015.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	166
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi in votazione</i>)	170

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 8.35.

Sui lavori della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, interviene preliminarmente sui lavori della Commissione per segnalare che l'altro ieri, 12 maggio 2015, il Governo ha provveduto a trasmettere la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3). Si tratta di un documento nel quale il Governo da conto, in particolare, dei risultati conseguiti nel semestre di Presidenza italiana nell'ambito del quadro istituzionale europeo e nello scenario della governance economica e monetaria dell'Unione.

L'Ufficio di Presidenza svoltosi ieri ha convenuto sull'opportunità di avviarne l'esame in occasione della prossima tra-

missione alla Camera della legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Con finalità di coerenza, e d'intesa con il relatore della Relazione consuntiva 2013, onorevole Bergonzi, la Commissione sospenderà pertanto l'esame della Relazione consuntiva per il 2013, riprendendolo congiuntamente con quello della Relazione consuntiva per il 2014.

La Commissione prende atto.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2015.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame del disegno di legge europea 2014, il cui esame in Assemblea è previsto per il prossimo mese di giugno.

Avverte che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni le Commissioni VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni VIII (Ambiente), IX (Trasporti) e XI (Lavoro) hanno inoltre approvato emendamenti.

Avverte inoltre che nel pomeriggio di ieri il Governo ha presentato due ulteriori articoli aggiuntivi (19.04 e 19.05), che ha già provveduto a trasmettere alla Commissione Attività produttive, competente in materia.

Nella seduta odierna la XIV Commissione procederà quindi alla votazione delle proposte emendative approvate dalle Commissioni e anche degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati presso la XIV Commissione e sui quali le Commissioni di settore hanno espresso parere favorevole.

Non saranno invece prese in considerazione le proposte emendative sulle quali le Commissioni abbiano espresso parere contrario.

Segnala altresì che l'articolo aggiuntivo 19.03 (*Nuova formulazione*) Pini ed altri è stato ritirato.

Avverte che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono contenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*). Il fascicolo include anche gli articoli aggiuntivi del Governo 19.04 e 19.05, come anche l'emendamento del Governo 10.1, sui quali le Commissioni non si sono ancora espresse e che debbono pertanto considerarsi accantonati.

In qualità di relatore, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate, fatto salvo l'emendamento 4.12 della IX Commissione. L'emendamento introduce un comma aggiuntivo (comma 2) all'articolo 4, stabilendo che i soggetti che utilizzano risorse nazionali di numera-

zione per servizi voce e dati al pubblico sono individuati e iscritti in apposito registro da parte del Ministero delle infrastrutture e dello sviluppo economico. La tenuta del registro sarà curata dall'AGCOM. Inoltre, il MISE dovrà stabilire, secondo criteri fissati in apposito decreto ministeriale, in quali casi i soggetti iscritti in detto registro sono obbligati a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività con riferimento alla loro attività prevalente.

Rileva che l'emendamento in oggetto non modifica disposizioni di diritto interno in contrasto con la disciplina europea, né risponde a specifici rilievi posti dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di pre-infrazione o di infrazione.

Propone pertanto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, di respingere l'emendamento in questione per esigenze di coordinamento generale, precisando che le motivazioni di tale proposta – l'estraneità dell'emendamento al contenuto proprio del disegno di legge europea – avrebbero dovuto determinare una dichiarazione di inammissibilità presso la Commissione di merito.

Invita quindi il Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative.

Sandro GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei*, esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per gli articoli aggiuntivi 17.02 e 17.03 Crippa, Battelli, per i quali invita i presentatori al ritiro. Pur rilevando che tali proposte emendative vanno nella direzione richiesta dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, evidenzia come il Governo stia predisponendo un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, che risponderà più compiutamente ai rilievi formulati in sede europea e consentirà di chiudere la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia, laddove gli articoli aggiuntivi 17.02 e 17.03 rispondono solo parzialmente alle contestazioni mosse. I contenuti di tali

proposte emendative potrebbero più utilmente essere trasformati in ordini del giorno in Assemblea, che il Governo si impegna sin d'ora ad accogliere.

Con riferimento quindi all'emendamento 20.1 della VIII Commissione in tema di protezione civile europea ne propone la riformulazione, al fine di prevedere la periodicità della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti ivi prevista.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo e gli emendamenti 4.11, 4.13 e 4.14 della IX Commissione, e respinge l'emendamento 4.12 della IX Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi l'emendamento 5.2 del Relatore, l'emendamento 7.4 del Governo, l'emendamento 9.1 (*Nuova formulazione*) Spessotto, l'articolo aggiuntivo 11.02 del Governo, l'emendamento 15.1 della XI Commissione e l'articolo aggiuntivo 15.01 del Relatore.

Sergio BATTELLI (M5S) chiede precisazioni al rappresentante del Governo in ordine al parere espresso sugli articoli aggiuntivi 17.02 e 17.03 a sua firma.

Sandro GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei*, ribadisce l'invito al ritiro su entrambe le proposte emendative, poiché il decreto legislativo correttivo che il Governo sta predisponendo costituisce la via più completa e rapida per risolvere la procedura di infrazione nel suo complesso. Gli articoli aggiuntivi 17.02 e 17.03 rispondono invece solo ad alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione europea e non consentono quindi di chiudere il contenzioso in atto. Ciò detto il Governo non può che essere favorevole sul merito delle modifiche proposte — che suggerisce infatti di trasformare in ordini del giorno — e nel caso in cui i presentatori insistano per la votazione, il parere del Governo sarà favorevole. Intende tuttavia rilevare che l'approvazione degli articoli aggiuntivi introdu-

rebbe elementi di complicazione legislativa e amministrativa, a scapito dell'azione del Governo per una celere soluzione della procedura di infrazione in questione.

Sergio BATTELLI (M5S) insiste per la votazione degli articoli aggiuntivi 17.02 e 17.03, sui quali la Commissione Attività produttive si è espressa favorevolmente, e sottolinea di attribuire poca fiducia allo strumento degli ordini del giorno.

Vanessa CAMANI (PD) comprende le ragioni dei presentatori, ma ritiene che le motivazioni adottate dal sottosegretario Gozi abbiano evidente fondamento e sottolinea la disponibilità manifestata dal Governo, testimoniata dalla formulazione, in ogni caso, di un parere favorevole.

Invita quindi i presentatori degli articoli aggiuntivi ad una ulteriore riflessione.

Paolo TANCREDI (AP), nel condividere la posizione illustrata dal sottosegretario Gozi, esprime perplessità sui contenuti degli articoli aggiuntivi in discussione che, per il dettaglio delle previsioni recate, difficilmente possono trovare collocazione in un testo di legge. Riterrebbe pertanto opportuno il ritiro delle proposte emendative, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo preannunciato dal Governo.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, si associa alle valutazioni di ordine tecnico giuridico espresse dal Governo; rileva tuttavia come in questa fase la XIV Commissione sia chiamata — in conformità con il dettato regolamentare — ad accogliere gli emendamenti sui quali le Commissioni di settore si siano espresse in senso favorevole, potendoli respingere solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Rileva peraltro che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIV Commissione, potrà essere oggetto di ulteriore modifica nel corso del suo esame da parte dell'Assemblea.

Sergio BATTELLI (M5S) conferma l'intenzione di procedere alla votazione degli articoli aggiuntivi 17.02 e 17.03, non dovendosi esprimere, in questa sede, un giudizio di merito.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione gli articoli aggiuntivi 17.02 e 17.03 Crippa, Battelli, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 17.02 e 17.03 Crippa, Battelli, l'emendamento 19.12 della VIII Commissione, l'emendamento 19.10 Mannino e l'articolo aggiuntivo 19.01 Kronbichler.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, precisa, con riferimento alla proposta avanzata dal Governo di riformulazione dell'emendamento 20.1 dell'VIII Commissione – volta a prevedere la periodicità della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti ivi prevista – che occorrerebbe a tal fine consultare nuovamente la VIII Commissione.

Sandro GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei*, si riserva una valutazione della questione nel corso del successivo esame in Assemblea.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 20.1 della VIII Commissione e l'articolo aggiuntivo 20.01 (*Nuova formulazione*) del Governo.

Approva infine l'articolo aggiuntivo 20.02 (*Nuova formulazione*) del Relatore.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà la prossima settimana, non appena saranno pervenuti i pareri delle Commissioni di settore sugli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05, come anche sull'emendamento 10.1, presentati dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
(C. 2977 Governo).**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI IN VOTAZIONE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

1. L'articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131 è abrogato.

1. 01. Il Governo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autoriz-

zazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso ».

4. 11. La IX Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:*

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale »;

b) *alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale »;

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000. ».

4. 13. La IX Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Diritti amministrativi).

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:

1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;

2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;

3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;

5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;

6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;

7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti, 300 euro ».

d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;

c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;

d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz ».

4. 14. La IX Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in

base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.».

4. 12. La IX Commissione.

(Respinto)

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: « favore, nonché « sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria ».

5. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali – Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).

1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

« 22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, im-

prorogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004 sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento, cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto se anteriori ».

7. 4. Il Governo.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: « di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria B »;

2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

2.3 *Equivalenze.*

2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo

conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività ».

9. 1. (Nuova formulazione) Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

(Approvato)

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Governo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU).

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità » sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 3, le parole: « o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « se i beni sono successivamente trasportati o spediti

al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni ».

11. 02. Il Governo.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso ART. 5-bis con il seguente:

ART. 5-bis. – *(Lavori vietati ai minori).*
– 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.

15. 1. La XI Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione 2014/4168).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi e nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso dette Organizzazioni internazionali.

2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentarsi all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cu-

mulare i periodi di assicurazione maturati presso l'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi, invece, in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso un'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'Organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.

5. I periodi di lavoro presso l'Organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima Organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'Organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale viene chiesto il riscatto.

6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

7. Lo scambio di informazioni e notizie con le Organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure

previste dal presente articolo, potrà avvenire anche attraverso modalità informatiche.

8. I dati personali trasmessi saranno tenuti riservati e potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, 456.000 per l'anno 2017, 590.000 per l'anno 2018, 695.000 per l'anno 2019, 895.000 per l'anno 2020, 1.260.000 per l'anno 2021, 1.655.000 per l'anno 2022, 2.085.000 per l'anno 2023, 2.610.000 per l'anno 2024, 3.260.000 per l'anno 2025, 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali « della missione « Fondi da ripartire « dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo so-

ciale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

« c-bis) « aggregatore », un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;

c-ter) « diagnosi energetica », una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto indu-

striale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati ».

17. 02. Crippa, Battelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*). Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il

consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ».

17. 03. Crippa, Battelli.

(Approvato).

ART. 19.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.

19. 12. La VIII Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) All'articolo 226 comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'Allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e in mancanza di queste agli standard europei fissati dal Comitato Europeo di Normalizzazione ».

19. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per ciascuno degli anni 2015-2017, di 80 milioni di euro.

19. 01. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante « CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere – Procedura di infrazione n. 2015/4014).

1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola: « nazionale » aggiungere le seguenti parole:

« fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8 »; ed al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola: « italiano », aggiungere le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8 ».

19. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante: « CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni di corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286).

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il decreto ministeriale 27 febbraio 2013 recante il Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo pone in consultazione agli utenti

della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano, e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8 »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete »;

6) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in

cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete »;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo, di cui ai commi precedenti, si applicano anche ai piani in corso di valutazione »;

b) all'articolo 15, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito come segue: « l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16 »;

c) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas », sono soppresse le seguenti parole: « , sulla base degli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, »;

d) all'articolo 37, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle disposizioni adottate dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e accordi internazionali e progetti comuni definiti con altri Stati »;

e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j) della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i con-

sumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore »;

f) all'articolo 45 il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio »;

2. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. In caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi su di esso incombenti a norma della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico assegna ad un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del gestore del sistema di trasporto ».

19. 05. Il Governo.

ART. 20.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

20. 1. La VIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

CAPO IX-bis.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 20-bis.

(Modifiche alla legge n. 234 del 2012).

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

« ART. 41-bis. — *(Fondo recepimento normativa europea).* — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 16 aprile 1987 e, quanto a euro 50 milioni annui, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 01. (Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

CAPO IX-bis.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 20-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

« 9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza »;

b) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di » le parole: « due mesi » sono sostituite dalla seguenti: « quattro mesi »;

c) all'articolo 36, la rubrica è sostituita con la seguente: « (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea) ».

Conseguentemente, al comma 1, sono inserite in principio le seguenti parole: « Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e »

d) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute ».

20. 02. (Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sullo stato di attuazione dell'Agenda per la semplificazione, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	181
--	-----

AUDIZIONI

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sullo stato di attuazione dell'Agenda per la semplificazione, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Maria Anna MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Si apre quindi un ampio dibattito nel corso del quale intervengono Bruno TABACCI, *presidente*, i deputati Mino TARICCO (PD), Fabio LAVAGNO (PD), Paola PINNA (ScpI), Alessandro MAZZOLI (PD) e il senatore Pasquale SOLLO (PD) e Maria Anna MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, che risponde a tutte le domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia il Ministro Madia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sull'attuazione del Fondo di solidarietà comunale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

AUDIZIONI

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sull'attuazione del Fondo di solidarietà comunale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD), Magda Angela ZANONI (PD), Stefano COLLINA (PD), Francesco MOLINARI (Misto), i deputati Giovanni PAGLIA (SEL), Roger DE MENECH (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Baretta per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	183
--	-----

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Giovedì 14 maggio 2015.

Il Comitato Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali si è riunito dalle 14.25 alle 15.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2014	184
---	-----

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 9.45.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2014.

I deputati FERRARA (SEL) e VITELLI (SCpI) procedono all'illustrazione del do-

cumento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	185
Audizione del prefetto Angelo Trovato, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185
Comunicazioni del Presidente	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del prefetto Angelo Trovato, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

(Svolgimento e conclusione).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Angelo Trovato, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Angelo TROVATO, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*, svolge una relazione sul tema, de-

positando al riguardo documentazione che specifica non essere soggetta ad alcun regime di riservatezza.

La Commissione, su richiesta dell'auditore, delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti, i deputati Mario MARAZZITI (PI-CD), Elena CARNEVALI (PD), Vega COLONNESE (M5S), Khalid CHAOUKI (PD) e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ai quali risponde Angelo TROVATO, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*.

La Commissione, nuovamente su richiesta dell'auditore, delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il dottor Angelo TROVATO per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.15, riprende alle 11.45.

Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dott. Giuseppe Pignatone, ha provveduto a trasmettere – in ossequio alla richiesta formulata dalla Commissione – copia della documentazione relativa al procedimento giudiziario n. 30546/10 RGNR, contenente le notizie di interesse della Commissione. Tale documentazione è stata depositata presso l'archivio di quest'organo.

Al riguardo, precisa che, trattandosi di atti depositati alle parti, essi non sono coperti da segreto istruttorio.

Comunica quindi, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione odierna appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva e dell'articolo 23 del regolamento interno, della collaborazione a tempo pieno del magistrato Giuseppe Di Leo, della dottoressa Daniela Pompei e della dottoressa Patrizia Paravia.

L'ufficio di presidenza ha altresì convenuto sul conferimento dell'incarico di collaborazione a tempo parziale per la dottoressa Valentina Brinis, il dottor Domenico Della Porta, il dottor Carlo Michele di Giambattista, la dottoressa Carmela Ficara, il dottor Renato Giallombardo, la dottoressa Maria Cristina Molfetta, il dottor Paolo Morozzo Della Rocca, il dottor Savino Pezzotta e il dottor Claudio Pulvirenti.

La Presidenza attiverà pertanto le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopra indicate, previo distacco o autorizzazione dell'ente di appartenenza, ove necessario.

Comunica poi, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di acquisire dal comune di Roma la documentazione relativa alla gestione dei centri operanti nel Sistema SPRAR e degli ulteriori centri di accoglienza e permanenza direttamente o indirettamente ricadenti nella sfera di responsabilità gestionale del comune di Roma (CIE, CAD, CARA, CAS ecc.). In particolare, la richiesta

riguarderà i capitolati di gara relativi all'affidamento della gestione dei suddetti centri e le convenzioni con gli enti gestori.

In sede di Ufficio di presidenza si è altresì ritenuto opportuno estendere contestualmente la richiesta di acquisizione degli atti anche alla documentazione riferita all'affidamento dei servizi di supporto logistico alle operazioni di sgombero di insediamenti abitativi e rimozione dei relativi manufatti come quelle espletate a Roma nei pressi di Ponte Mammolo lo scorso 11 maggio.

La Commissione delibera la richiesta di acquisizione di atti illustrata dal Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza ha deliberato lo svolgimento di una missione della Commissione in Sicilia orientale per i giorni dal 25 al 27 maggio 2015, con eventuale prosecuzione il 28 maggio a Lampedusa. Il termine per i gruppi per indicare i commissari interessati è fissato al prossimo 15 maggio.

Avverte infine che, l'ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva e dell'articolo 19, comma 4, del regolamento interno, ha convenuto che il personale del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari di inchiesta che cura l'archivio informatico, proceda all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, nonché alla relativa indicizzazione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (Doc. XXVII, n. 20) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e subemendamenti)</i>	8
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti approvati)</i>	10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	15
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della <i>Trans Adriatic Pipeline (TAP)</i> nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final)	16
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1 ^a e 2 ^a del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	24

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri</i>)	38

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.	
Audizione dei rappresentanti di Confindustria radio-tv (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	36

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-04881 Colonnese: Sulla situazione dell'Istituto di istruzione superiore statale «Giovanni Caselli» di Napoli	41
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-05237 Manzi: Su un fatto di presunta violenza nei confronti di un'alunna verificatosi dell'istituto comprensivo «Lucatelli» di Tolentino (Macerata)	41
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-05052 Vezzali: Su un corretto e uniforme programma di educazione motoria nella scuola primaria	42
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	45
ERRATA CORRIGE	42

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	52
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	53
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione depositata dal Presidente</i>)	84
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Rete professioni tecniche, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete	89
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05423 Gnechchi: Interventi in materia pensionistica per favorire il ricambio generazionale e garantire un adeguato tasso di sostituzione per i lavoratori più giovani	91
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	99
--	----

5-05391 Zolezzi: Tutela dei livelli occupazionali nel settore della cantieristica navale	91
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	100
--	-----

5-05507 Fedriga: Accesso al pensionamento dei lavoratori in congedo o in permesso per assistere familiari con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di salvaguardia	91
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	102
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	92
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	103
--	-----

ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo e Placido</i>)	107
---	-----

ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi e Dall'Osso</i>)	113
---	-----

ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto</i>)	125
--	-----

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
---	----

ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	127
--	-----

ALLEGATO 9 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo e Placido</i>)	132
---	-----

ALLEGATO 10 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti</i>)	143
--	-----

ALLEGATO 11 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto</i>)	150
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
---	----

ERRATA CORRIGE	98
----------------------	----

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano	153
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05600 Rondini: Previsione di forme di sostegno per i malati di sensibilità chimica multipla ..	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	156
5-05601 Fucci: Efficacia del sistema di bollinatura dei farmaci gestito dal Poligrafico dello Stato	154
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	158
5-05602 Grillo: Nomina degli organi statutari dell'Istituto superiore di sanità	154
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	160
5-05603 Lenzi: <i>I</i> ter di approvazione del piano nazionale delle cronicità previsto dal Patto per la salute 2014-2015	154
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	162

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	155
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	165
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	166
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi in votazione)</i>	170

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sullo stato di attuazione dell'Agenda per la semplificazione, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	181
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sull'attuazione del Fondo di solidarietà comunale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*) 182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI 183

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2014 184

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

Sulla pubblicità dei lavori 185

Audizione del prefetto Angelo Trovato, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo (*Svolgimento e conclusione*) 185

Comunicazioni del Presidente 186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 186

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 10,40



17SMC0004530